CODICE NAPOLEONE

TRADOTTO D'ORDINE DI S. M.

IL RE DELLE DUE SICILIE

PER USO DE' SUOI STATI.

EDIZIONE ORIGINALE E SOLA UFFIZIALE.

NAPOLI 1808

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. I.

La traduzione del Codice Napoleone fatta per nostro ordine è approvata. Essa sola potrà esser citata, ed avrà forza di legge ne' tribunali del nostro regno.

ART. II.

Il nostro Ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, e posto in fronte all'edizione del Codice Napoleone.

Napoli 22 Ottobre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

CODICE NAPOLEONE

TITOLO PRELIMINARE.

Della pubblicazione, degli effetti e dell' applicazione delle leggi in generale.

Articolo I. Le leggi obbligano in tutto il territorio francese in forza della promulgazione fatta dall' Imperatore.

Saranno osservate in qualunque parte dell' impero dal momento in cui può essere conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dall' Imperatore dovrà presumersi conosciuta nel dipartimento della residenza Imperiale, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine coll' aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa 20 leghe antiche) sarà distante il capo-luogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

2. La legge non dispone che per l' avvenire; essa non può avere effetto retroattivo.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, son soggetti alle leggi francesi.

I francesi, tuttochè residenti in paese stranie-

ro, sono soggetti alle leggi, che risguardano lo stato, e la capacità delle persone.

4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia.

5. E' proibito ai giudici di pronunziare per modo di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.

6. Le leggi, che interessano l' ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

TITOLO PRIMO.

Del godimento e della privazione dei diritti civili.

CAPO I.

Del godimento dei diritti civili.

7. L'esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di *cittadino*, la quale non si acquista, nè si conserva che in conformità della legge costituzionale.

8. Qualunque francese gode dei diritti civili.

9. Qualunque individuo nato in Francia da uno straniero potrà nell' anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di francese; purchè residente in Francia, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, dichiari formalmente di

di stabilire in Francia il suo domicilio, ed ivi lo stabilisca nel corso di un anno dall' atto della suddetta dichiarazione.

10. I figli nati da un francese in paese straniero sono francesi.

I figli nati in paese straniero da un francese, il quale abbia perduta la qualità di francese, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell' articolo 9.

11. Lo straniero godrà in Francia de' medesimi diritti civili, ai quali sono o saranno ammessi i francesi, in vigore de' trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene.

12. La straniera, che si mariterà con un francese, seguirà la condizione del marito.

13. Lo straniero, autorizzato dall' Imperatore a stabilire il domicilio in Francia, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.

14. Lo straniero, anche non risedente in Francia, potrà citarsi avanti i tribunali francesi per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un francese.

Potrà parimenti essere chiamato avanti i tribunali di Francia per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un francese.

15. Un francese potrà essere citato avanti un tribunale di Francia per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero anche con uno straniero.

16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dar cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo,

 quan-

quando non posseda in Francia beni stabili di un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

CAPO II.

Della privazione dei diritti civili.

SEZIONE I.

Della privazione dei diritti civili derivata dalla perdita della qualità di francese.

17. La qualità di francese si perde 1. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2. per l' accettazione non autorizzata dall'Imperatore, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3. finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz' animo di ritornare.

18. Il francese, che abbia perduta la qualità di francese, potrà sempre ricuperarla rientrando in Francia coll' autorizzazione dell' Imperatore, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla legge francese.

19. Una francese, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

Se rimane vedova, racquisterà la qualità di francese, purchè abiti in Francia, o vi rientri coll' approvazione dell' Imperatore, e dichiari di volervi fissare il suo domicilio.

20. Gl' individui, che racquisteranno ne' casi pre-

preveduti dagli articoli 10, 18 e 19 la qualità di francesi, non potranno valerne se non dopo d'avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

21. Il francese che senza autorizzazione dell' Imperatore, entrasse al servigio militare di Potenza estera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità di francese.

Non potrà rientrare in Francia senza la permissione dell' Imperatore, e non racquisterà la qualità di francese, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i francesi, i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria.

SEZIONE II.

Della privazione de' diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.

22. Le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato di ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a pro de' suoi eredi, ai quali

li si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento.

Non può succedere nè trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati.

Non può disporre di questi beni in tutto o in parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa di alimenti.

Non può essere nominato tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne o autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto, fuorchè sotto il nome e col ministero di un curatore speciale nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l'azione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

Il suo consorte ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la morte naturale.

26. Le condanne proferite in contradizione non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione tanto reale, che in effigie.

27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all' esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell' esercizio dei diritti

ritti

ritti civili, sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel corso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell'esecuzione; o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*; l'accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni, e nuovamente giudicato; e se, colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che porti egualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell'esecuzione della seconda sentenza.

30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà imprigionato, se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assoluto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi dritti civili pel tempo avvenire e dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

31. Se il condannato in contumacia muore nel termine di grazia dei cinque anni senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato; sarà considerato morto nell'integrità de' suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell'azione della parte ci-

 vile,

vile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile.

32. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire.

33. I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno allo Stato per diritto di caducità.

Tuttavia è all' arbitrio dell' Imperatore disporne a favore della vedova, dei figli o dei parenti del condannato, in quel modo che l' umanità sarà per suggerirgli.

TITOLO SECONDO.

Degli atti dello stato civile.

CAPO I.

Disposizioni generali.

34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l' anno, il giorno, e l' ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l' età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

35. Gli ufiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato da' comparenti.

36. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile, non potranno essere che maschi in età almeno di ventun anno, parenti o altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L'ufiziale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, o ai loro procuratori, ed ai testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall'ufiziale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.

40. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più registri tenuti in duplo.

41. I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.

42. Gli atti saranno inscritti ne' registri immediatamente, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

43. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'ufiziale dello stato civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Comune, e l'altro presso la cancellerìa del tribunale di prima istanza.

44. Le procure e le altre carte, che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo

che saranno state cifrate dalla persona che le avrà prodotte, e dall' ufiziale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio dei registri; il cui deposito deve farsi in detta cancelleria.

45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice, che ne sostiene le veci, faranno fede sino a che non siano sottoposti ad un giudizio di falso.

46. Allorquando non esistessero i registri, o si fussero smarriti, avrà luogo la pruova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj, ed in questo caso i matrimonj, le nascite, e le morti potranno provarsi coi registri, e colle carte de' genitori defunti, egualmente che per testimonj.

47. Qualunque atto dello stato civile de' francesi e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà steso secondo le forme usate in quel paese.

48. Qualunque atto dello stato civile de' francesi, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi francesi dagli agenti diplomatici, o dai Consoli.

49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall' ufiziale dello stato civile nei registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del Comune, e dal cancelliere del tribunale di pri-

prima istanza sui registri depositati nella cancellerìa, pel qual effetto, l' uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore imperiale presso il tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme su i due registri.

50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà dedotta innanzi al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere cento franchi.

51. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contro gli autori delle medesime.

52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all' azione de' danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancellerìa; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno produrne l' appello.

GA-

CAPO II.

Degli atti di nascita.

55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all' uffiziale dello stato civile del luogo, cui si dovrà presentare il fanciullo.

56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L' atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimonj.

57. S' indicheranno nell' atto di nascita il giorno, l' ora, ed il luogo della nascita, il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne stenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l' età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l' autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli uffiziali del bastimento, o, in mancanza di questi, fra le persone dell' equipaggio. Un tale atto sarà steso, cioè, sui bastimenti dell' Imperatore, dall' uffiziale dell' amministrazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o patrone della nave. L' atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli uffiziali dell' amministrazione della marina, capitano, proprietario o patrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto francese, nell' ufizio del preposto all' inscrizione marittima; ed in un porto straniero, nelle mani del Console.

L' una di queste copie resterà in deposito presso l' ufizio dell' inscrizione marittima, o nella cancellerìa del consolato; l' altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nei registri.

61. All' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato

posi-

positato presso l'ufizio del preposto all'inscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da lui sottoscritta all'ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo: questa copia sarà immantinente inscritta nei registri.

62. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista.

CAPO III.

Degli atti di matrimonio.

63. Prima della celebrazione del matrimonio, l'ufiziale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica avanti la porta della casa del Comune, coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne verrà steso, esprimeranno i nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e cifrato, come è detto nell'articolo 41, e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del circondario.

64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del Comune, duranti gli otto giorni d'intervallo dall'una

all'

all' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.

65. Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

66. Gli atti d'opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona, o al domicilio delle parti, ed all' ufiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull'originale.

67. L'ufiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell' inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti della inibizione tolta, copia dei quali gli sarà stata rimessa.

68. Nel caso di opposizione, l'ufiziale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l'opposizione, sotto pena di trecento franchi di multa, e di tutti i danni ed interessi.

69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell'atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più Comuni, le parti produrranno un certificato dell' ufiziale dello stato civile di ciascun Comune, onde costi che non esiste opposizione alcuna.

70. L' ufiziale dello stato civile si farà dare l' atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà dato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L' atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell' uno o dell' altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quelli de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell' epoca di sua nascita, e le cause, per le quali non può produrne l' atto. I testimonj sottoscriveranno l' atto di notorietà unitamente al giudice di pace; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

72. L' atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il procuratore imperiale, darà o ricuserà la sua omologazione a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l' atto di nascita.

73. L' atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o, in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all' atto, come anche il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nel Comune.

75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'ufiziale dello stato civile, nella casa del Comune, ed in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo sesto del titolo *del matrimonio*, *intorno ai diritti*, *ed ai doveri rispettivi degli sposi*. Riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie; pronuncierà in nome della legge che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto.

76. Nell'atto di matrimonio si esprimeranno.

1.° I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2.° Se sono maggiori, o minori;

3.° I nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj dei padri e delle madri;

4.° Il consenso dei padri e delle madri, degli avi, e delle avole, e quello della famiglia nei casi dove son richiesti.

5.° Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;

6.° Le pubblicazioni nei diversi domicilj;

7.° Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;

8.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall' ufiziale pubblico della loro unione;

9.° I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti o affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

CAPO IV.

Degli atti di morte.

77. Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione dell' ufiziale dello stato civile da darsi su carta semplice, e senza spese. L'ufiziale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia.

78. Si stenderà l'atto di morte dall' ufiziale dello stato civile sopra la dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o vicini, o, quanto la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente o altro testimonio.

79. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome, e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti.

Lo

Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e de la madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

80. In caso di morte negli ospedali militari, civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori o soprintendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'ufiziale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri.

81. Risultando segni o indizj di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'ufiziale di polizia, assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere, e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull'età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

82. L'ufiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufiziale dello stato civile del luogo dove sarà morta la persona, tutte le notizie

enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

L' ufiziale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.

83. I cancellieri criminali saranno tenuti entro ventiquattro ore dall' esecuzione d' una sentenza di morte, a trasmettere all' ufiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l' esecuzione, tutte le notizie enunciate nell' articolo 79., in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d' arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all' ufiziale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, com' è detto nell' articolo 80, e stenderà l' atto di morte.

85. In qualunque caso di morte violenta, o di morte accaduta nelle prigioni e case d' arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma prescritta dall' articolo 79.

86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l' atto entro ore ventiquattro, alla presenza di due testimonj presi fra gli ufiziali del bastimento, o, in loro mancanza, fra gli uomini dell' equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un bastimento dell' Imperatore dal l' ufiziale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante

te o armatore dal capitano, proprietario, o patrone del naviglio. L' atto di morte sarà inserito appiè del ruolo dell' equipaggio.

87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento; gli ufiziali dell' amministrazione della marina, capitano, proprietario o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositare due copie a termini dell' articolo 60.

All' Arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d' equipaggio si depositerà all' ufizio del proposto all' inscrizione marittima; questi trasmetterà all' ufiziale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell' atto di morte da lui sottoscritta, la quale sarà senza dilazione trascritta nei registri.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio dell Impero.

88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del territorio dell' Impero, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno stesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve l' eccezioni contenute ne' seguenti articoli.

89. Il quartiermastro in ciascun corpo d' uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni di ufiziale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufiziali senza

truppa ed agli impiegati dell' armata, dall' ispettore delle riviste addetto all' armata o al corpo d' armata.

90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell' armata o di un corpo d' armata, per gli atti civili relativi agli ufiziali senza truppe ed agl' impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al ritorno dei corpi o delle armate nel territorio dell' Impero.

91. I registri saranno numerati e cifrati, presso ciascun corpo, dall' ufiziale che lo comanda; e, presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

92. Le dichiarazioni di nascita all' armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.

93 L' ufiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l' inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl' impieghati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre saranno poste venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, all' ordine del giorno del corpo, se si tratti d' individui addetti ad un corpo; ed all' ordine del giorno dell' armata, o del corpo d' armata, se si trat-

ti

ti di ufiziali senza truppe , o d' impiegati che ne fan parte .

95. Immediatamente dopo l' iscrizione dell' atto di celebrazione del matrimonio, l' ufiziale incaricato del registro ne spedirà copia all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio degli sposi .

96. Gli atti di morte saranno stesi, presso ciaschedun corpo, dal quartiermastro; e per riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati, dall' ispettore delle riviste dell' armata sulla deposizione di tre testimonj; e l' estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni, all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj , l' atto sarà steso dal direttore di detti spedali , e trasmesso al quartiermastro del corpo , o all' ispettore delle riviste dell' armata o corpo d' armata , di cui il defunto era parte: questi ufiziali ne trasmetteranno una copia all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

98. L' ufiziale dello stato civile del domicilio delle parti , al quale sarà stata spedita dall' armata copia d' un atto dello stato civile , sarà tenuto ad inscriverla immediatamente ne' registri.

CAPO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

99. Domandandosi la rettificazione d' un atto dello stato civile , si provvederà dal tribunale

competente, previe le conclusioni del procuratore imperiale, e salva l'appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate, le quali non l'avessero domandata, o che non fossero state citate.

101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall'ufiziale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatta annotazione nel margine dell'atto riformato.

TITOLO III.

Del domicilio.

102. Il domicilio di qualunque francese, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi diritti civili, è nel luogo, ove egli ha il suo principale stabilimento.

103. Il cangiamento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva dell'abitazione in un altro luogo, unita all'intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento.

104. La pruova dell'intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo, che si abbandonerà, come a quella del luogo, dove si sarà trasferito il domicilio.

105. In mancanza di dichiarazione espressa, la pruova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.

106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario o rivocabile, conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un'intenzione contraria.

107. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita, porterà l'immediata translazione del domicilio dell'impiegato, nel luogo, in cui deve esercitare l'impiego.

108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il suo domicilio presso il padre, o presso alla madre, o al tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.

109. I maggiori, che servono o lavorano abitualmente in casa di un altro, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, o in casa delle quali lavorano, allorquando abiteranno con esse nella stessa casa.

110. Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione.

111. Allorquando le parti o una di esse in un atto, e per l'esecuzione del medesimo, avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio.

TITOLO IV.

Degli assenti.

CAPO PRIMO.

Della presunzione d'assenza.

112. Se sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non ab-

abbia alcun legittimo procuratore, vi sarà provveduto dal tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate.

113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, destinerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl' inventarj, de' conti, delle divisioni, e liquidazioni, in cui saranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl' interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

CAPO II.

Della dichiarazione d' assenza.

115. Quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio, o della su residenza, e da quattro anni non se ne sarann ricevute notizie, le parti interessate potrann ricorrere al tribunale di prima istanza, affinch sia dichiarata l' assenza.

116. Per comprovare l' assenza, il tribuna sull' appoggio delle carte, e documenti prodott ordinerà che si prenda una informazione in co tradizione del procuratore imperiale, nel circo dario del domicilio, ed in quello della reside za, se l' uno sia distinta dall' altra.

117. Il tribunale per altro nel provvedere su la domanda, avrà riguardo ai motivi dell' asse za, ed alle cause, le quali hanno potuto imp dire che si abbiano notizie del presunto assen

118. Il procuratore imperiale trasmetterà

c

decreti sì interlocutorj, che definitivi, tosto che siano proferiti, al gran giudice, ministro della giustizia il quale li farà pubblicare.

119. Non si pronunzierà il decreto di dichiarazione d'assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPO III.

Degli effetti dell' assenza.

Sezione Prima.

Degli effetti dell' assenza relativamente ai beni, che l' assente possedeva al tempo del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui l' assente non abbia lasciato una procura per l' amministrazione de' proprj beni, i suoi eredi presuntivi, nel tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno in forza del decreto definitivo, che avrà dichiarato l' assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso de' beni che spettavano all' assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, a condizione di dar cauzione per la sicurezza della loro amministrazione.

121. Se l' assente ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promuovere l' istanza per la dichiarazione d' assenza, e per la provvisionale immissione in possesso, se non dopo il corso d' anni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.

122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tal caso si provvederà all' amministrazione de' beni dell' assente, siccome è detto nel capo primo del presente titolo.

123. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell' assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del procuratore imperiale presso il tribunale; e i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano su' beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.

124. Il conjuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immissione provvisionale nel possesso, e l' esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell' assente, e potrà a preferenza prendere o conservare l' amministrazione de' beni dell' assente: se fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, rientrerà nell'esercizio de' suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunciare.

125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale darà a quelli, che l'otterranno, l'amministrazione dei beni dell'assente, rendendoli responsabili verso il medesimo nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

126. Coloro che avranno ottenuta l'immissione

ne

ne provvisionale in possesso, o il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all'inventario dei mobili e delle scritture dell'assente, in presenza del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, o di un giudice di pace richiesto dallo stesso procuratore imperiale.

Il tribunale ordinerà, se sarà necessario, la vendita di tutti, o di parte dei mobili. Nel caso di vendita se ne impiegherà il prezzo, non che i frutti scaduti.

Quelli, che avranno ottenuta la provvisionale immissione in possesso, potranno per loro cautela fare istanza che si proceda da un perito nominato dal tribunale alla visita degli stabili, acciocchè se ne verifichi lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del procuratore imperiale, e le spese saranno prese dai beni dell'assente.

127. Quelli che in forza della provvisionale immissione, o della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto delle rendite, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni.

Trascorsi trent'anni apparterrà loro la totalità delle rendite.

128. Non potranno alienare, nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro, i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisionale.

129. Se l'assenza avrà continuato per lo spa-

zio-

gio di trent' anni dopo la provvisionale immissione in possesso, o dopo l'epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l'amministrazione de' beni dell'assente, o pure quando siano trascorsi cent' anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro, che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la diffinitiva immissione in possesso.

130. La successione dell'assente, dal giorno della di lui morte verificata, resterà aperta a vantaggio degli eredi che in quell'epoca erano i più prossimi; e coloro che avranno goduti i beni dell'assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell'articolo 127.

131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la dilui esistenza, cesseranno gli effetti del decreto declaratorio di assenza, salve, se sarà necessario, le cautele conservative prescritte per l'amministrazione de' dilui beni nel capo primo del presente titolo.

132. Se anche dopo la diffinitiva immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la di lui esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli, che sono stati alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati.

133. I figli e discendenti dell'assente potranno egualmente entro i trent' anni, computabili dal giorno della diffinitiva immissione in posses-

so

so, domandare la restituzione dei di lui beni, siccome è disposto nell' articolo precedente.

134. Dopo il decreto declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni contro l' assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso de' beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

SEZIONE II.

Degli effetti dell' assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all' assente.

135. Chiunque reclamerà un diritto competente a porsona di cui s' ignori l' esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa pruova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

136. Aprendosi una successione, alla quale sia chiamato un' individuo, di cui non consti l' esistenza, sarà la medesima devoluta esclusivamente a quelli, coi quali esso avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a quelli, ai quali, mancando lui, sarebbe spettato.

137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell' azione di petizione di eredità, e degli altri diritti spettanti all' assente, o a' suoi rappresentanti ed aventi causa da esso, e non si estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

138. Finchè l' assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse

in

in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti raccolti in buona fede.

SEZIONE III.

Degli effetti dell' assenza riguardo al matrimonio.

139. L' assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della pruova della di lui esistenza.

140. Se il conjuge assente non avrà lasciat parenti in grado di succedergli l'altro conjuge potrà dimandare l'immissione provvisionale ne possesso dei beni.

CAPO IV.

Della cura de' figli minori d' un assente.

141. Se il padre sia dispatito, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti diritti del marito relativamente all' educazione ed amministrazione de' loro beni.

142. Sei mesi dopo la disparenza del padre, se a quell' epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provvisionale.

143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de' conjugi resosi assente, lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

TITOLO V.

Del matrimonio.

CAPO I.

Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

144. L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiti, non possono contrarre matrimonio.

145. L'Imperatore nondimeno potrà accordare dispense di età per gravi motivi.

146. Non vi è matrimonio, ove non vi è consenso.

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo.

148. Il figlio, che non è giunto all'età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

149. Se l'uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

150. Se il padre e la madre fossero morti; o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole suben-

tra-

tranó in loro luogo ; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

151. I figli di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall'articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello dell'avolo e dell'avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà.

152. Dopo la maggiore età determinata dall'articolo 148 sino all'età dei trent'anni compiti pe' i maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l'atto rispettoso prescritto dall'articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l'età dei trent'anni, mancandovi il consenso all'atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

154. L'atto rispettoso sarà notificato a quello, o, a quelli fra gli ascendenti che sono indicati nell'articolo 151, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare.

155. In caso di assenza dell'ascendente a cui sa-

sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi il decreto, che fosse stato pronunziato per dichiarare l'assenza, o, in mancanza di esso, quello con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non essendovi ancora verun decreto, un atto di notorietà spedito dal giudice di pace del luogo, in cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di pace.

156. Gli ufiziali dello stato civile che avessero proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da figli, i quali non abbiano compita l'età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita quella dei ventuno, senza che il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nei casi in cui son prescritti, sia stato enunciato nell'atto del matrimonio, saranno a richiesta delle parti interessate e del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati alla multa prescritta dall'articolo 192, ed inoltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi ne' casi, in cui sono prescritti, l'ufiziale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato alla stessa multa, ed inoltre alla pena del carcere non minore di un mese.

158. Le disposizioni degli articoli 145 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153,

154 e 155; relative all' atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti.

159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi a questo atto.

160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

161. Nella linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.

162. Nella linea collaterale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado.

163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

164. L' Imperatore nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell' articolo precedente.

CAPO II.

Delle formalità relative alla celebrazione del matrimonio.

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell'ufiziale civile del domicilio dell'uno o dell'altro dei contraenti.

166. Le due pubblicazioni ordinate nell'articolo 63 sotto il titolo *degli atti dello stato civile*, saranno fatte nella municipalità del luogo, ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio.

167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche nella municipalità dell'ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, o una di esse; sono relativamente al matrimonio sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì nella municipalità del domicilio di quelli, sotto la cui potestà esse si trovano.

169. L'Imperatore, o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno per gravi cause dispensare dalla seconda pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese estero tra francesi, e tra un individuo francese ed uno straniero, sarà valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e purchè si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte nell'articolo 63 sotto il titolo degli *atti dello stato civile*, e che il francese non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.

171. Fra i tre mesi dal ritorno di un francese nel territorio dell'Impero, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimonj del luogo del suo domicilio.

CAPO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed, in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti, quand' anche questi avessero compiti gli anni venticinque.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione che ne' due casi seguenti.

1.° Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall'articolo 160;

2.° Quando l'opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa che a condizione, per parte dell' opponente, di dimandare l' interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato nella sentenza.

175. Nei due casi preveduti nel precedente articolo, il tutore o curatore, durante la tutela

o cu-

o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare.

176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farlo; conterrà l'elezione di domicilio nel luogo, dove il matrimonio si avrà a celebrare; dovrà egualmente contenere i motivi dell'opposizione, a meno che non fosse fatta sulla istanza d'un ascendente: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufiziale ministeriale che avesse sottoscritto l'atto dell'opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronunzierà entro dieci giorni sulla dimanda per la rivocazione dell'opposizione.

178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

179. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l'opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento dei danni e delle spese.

CAPO IV.

Delle domande per nullità di matrimonio.

180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato se non dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero.

Quando vi è stato errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato se non dallo sposo indotto in errore.

181. Nel caso del precedente articolo non è più ammissibile la domanda per nullità, se vi sia sta-

stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore.

182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo.

183. L'azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti, il consenso de' quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli, il di cui consenso era necessario, o quando dopo la notizia del contratto matrimonio sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo.

Parimenti non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all'età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.

184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162, e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli, che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.

185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi, che non erano ancora pervenuti all'età prescritta, o da uno de' medesimi, che non era ancora giunto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1.° quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta

l'età

l'età competente; 2.° quando la donna, che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza dei mesi sei.

186 Il padre, la madre, gli ascendenti, e la famiglia che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell'articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.

187. In tutti i casi nei quali, secondo l'articolo 184, l'azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, o dai figli nati da altro matrimonio, vivendo i due sposi, se non nel caso, in cui vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.

188. Il conjuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandarne la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto.

189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio; la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata.

190. Il procuratore imperiale in tutti i casi, ai quali è applicabile l'articolo 184 di questo titolo, osservate le limitazioni espresse nell'articolo 185, può e deve domandar la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata la loro separazione.

191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufiziale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

192.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, o se non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e celebrazioni, il procuratore imperiale farà condannare l' ufiziale pubblico ad una multa che non potrà eccedere trecento franchi; e le parti contraenti, o quelli sotto la cui podestà le medesime hanno agito, ad una multa proporzionata alle loro sostanze.

193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qualunque contravvenzione alle regole prescritte nell' articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per far pronunziar la nullità del matrimonio.

194. Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l' atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuato il caso preveduto nell' articolo 46 sotto il titolo *degli atti dello stato civile*.

195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi, che rispettivamente lo allegheranno, dal presentar l' atto della celebrazione del matrimonio avanti l' ufiziale dello stato civile.

196. Quando vi è possesso di stato, e l' atto di celebrazione del matrimonio avanti l' ufiziale dello stato civile si è presentato, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandar la nullità di quest' atto.

197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194, e 195, esistono figli di due persone che

han

hanno pubblicamente vivuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell'atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll'atto di nascita.

198. Se la pruova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo criminale, l'inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i conjugi, o uno di essi, sieno morti senza avere scoperta la frode, l'azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal procuratore imperiale.

200. Se l'ufiziale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l'azione sarà promossa dal procuratore imperiale nella via civile contro i di lui eredi, intese le parti interessate, e dietro loro denuncia.

201. Il matrimonio, che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del medesimo conjuge, e dei figli nati dal matrimonio.

CA-

CAPO V.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

203. I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere, ed educare i loro figli.

204. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un stabilimento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

205. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, ed agli ascendenti i quali ne siano bisognosi.

206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa, 1.° quando la suocera è passata alle seconde nozze, 2.° quando siano morti quello de' conjugi dal quale derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro conjuge.

207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

208. Gli alimenti non sono accordati se non in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li deve somministrare.

209. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti, sia ridotto ad uno stato tale, in cui l'uno non possa più somministrarli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto, o in parte, se ne può domandare l'assoluzione o la riduzione.

210. Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pen-

pensione alimentaria, il tribunale, con cognizione di causa, potrà ordinare, che la detta persona riceva nella propria casa, nudrisca, e mantenga quello, al quale essa deve gli alimenti.

211. Il tribunale pronunzierà egualmente, se il padre o la madre che offrirà di ricevere, nutrire, e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.

CAPO VI.

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei conjugi.

212. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di ubbedire al marito.

214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è sottoposta ad inquisizion criminale o di polizia.

217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alie-

alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito ed oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non si considera esercitar pubblica mercatura, se non fa che vendere a minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma è considerata tale, quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito, è condannato ad una pena afflittiva e infamante, quantunque sia pronunziata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senz'averne impetrata l'autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso, con cognizione di

cau-

causa, autorizzar la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può esser valida se non relativamente all' amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie tanto per istare in giudizio, quanto per far contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione, non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da' loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito.

CAPO VII.

Dello scioglimento del matrimonio.

227. Il matrimonio si discioglie,

1.° Per la morte di uno de' conjugi;

2.° Pel divorzio legalmente pronunziato;

3.° Per condanna definitiva di uno dei conjugi ad una pena che produca la morte civile.

CAPO VII.

Delle seconde nozze.

228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio, se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell'antecedente.

TITOLO VI.

Del divorzio.

Capo Primo.

Delle cause del divorzio.

229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie.

230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

231. I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, servizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro.

232. La condanna di uno de' conjugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio.

233. Il consenso scambievole e perseverante de' conjugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch'esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio.

CAPO II.

Del divorzio per causa determinata.

Sezione I.

Delle forme di divorzio per causa determinata.

234. Qualunque sia la natura de' fatti o dei delitti, che daranno luogo a domandare il divorzio per

per causa determinata, questa domanda non potrà esser proposta se non al tribunale del circondario, in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno de' fatti allegati dal conjuge attore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l'azione per divorzio resterà sospesa sino alla sentenza della Corte di giustizia criminale: allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dalla sentenza criminale alcun motivo d'inammissibilità o eccezione pregiudiziale contro il conjuge attore.

236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti; e verrà presentata personalmente dal conjuge attore con i documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale o al giudice che ne farà le veci, tranne quando il detto conjuge fosse impedito da malattia, nel qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici o chirurghi, ovvero di due ufiziali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell'attore per ivi ricevere la sua domanda.

237. Il giudice, sentito l'attore, e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, cifrerà la domanda e i documenti allegati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto in sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall'attore, eccetto che se questi non sappia o non possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti a lui nel giorno e nell'ora, che in-

indicherà; e che a questo effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il giudice, farà ai due conjugi, se compariscono, ovvero all'attore, se si presenti egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicate la domanda, e documenti al procuratore imperiale, e la relazione di tutto al tribunale.

240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale sulla relazione del presidente e del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del procuratore imperiale, accorderà o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L'attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all'udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine, comparisca o no il convenuto, l'attore in persona assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda; presenterà i documenti che l'appoggiano, e nominerà i testimonj, che intende di far esaminare.

143. Se il convenuto comparisce personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre o far proporre le sue osservazioni

ni tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti dall' attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l' attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, detti, ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l' una o l' altra potrà aver ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverlo; e sarà fatta espressa menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere o di non volere sottoscriversi.

245. Il tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al procuratore imperiale; e destinerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l' attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito.

246. Nel giorno e nell' ora indicati, sulla relazione del giudice destinato, sentito il procuratore imperiale, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi d' inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d' inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l' ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice commessario, inteso il procuratore imperiale, il tribunale

 pro-

pronunzierà sul merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; in altro caso ammetterà l'attore alla pruova dei fatti relativi alla causa da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.

248. In qualunque atto della causa, le parti dopo la relazione del giudice, e prima che il procuratore imperiale intraprenda a parlare, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d'inammissibilità, e quindi sul merito; ma non sarà ammesso giammai l'avvocato dell'attore, se questi non sia comparso personalmente.

249. Pronunziato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammesse a farlo.

250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno escludere. Il tribunale, sentito il procuratore imperiale, pronunzierà sopra tali eccezioni.

251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi, a cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà quel riguardo, che sarà di ragione, alle deposizioni de' parenti e de' domestici.

252.

252. Qualunque decreto che ammetterà una pruova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l' ora, in cui dovranno essere presentati dalle parti.

253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del procuratore imperiale, delle parti, e dei loro consulenti o amici sino al numero di tre per parte.

254. Le parti, o per se stesse o per mezzo dei loro difensori, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni ed interpellazioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e gli altri saranno richiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non aver potuto o voluto sottoscrivere.

256. Chiuse le informazioni d' ambedue le parti o quelle dell' attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, indicandone il giorno e l' ora; ordinerà la comunicazione degli atti al procuratore imperiale, e destinerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto, ad istanza dell' attore, nel termine che in esso verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva,

tiva, si farà la relazione dal giudice commessario; le parti in seguito o per se stesse o per mezzo de' loro difensori, potranno fare quelle osservazioni, che crederanno utili alla loro causa; e quindi il procuratore imperiale farà le sue conclusioni.

258. La sentenza definitiva sarà pronunziata pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l'attore autorizzato a presentarsi avanti l'ufiziale dello stato civile per farlo nuovamente pronunziare.

259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie, o ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio; ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a dividersi dal marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, quando la moglie non abbia rendite bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l'altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunziar la sentenza definitiva, che ammetterà il divorzio.

261. Quando si sarà chiesto il divorzio perchè uno de' conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale di prima istanza una copia legale della sentenza di condan-

danna, ed un certificato della corte di giustizia criminale, il quale pruovi, che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione dalla sentenza di ammissibilità ò dalla sentenza definitiva pronunziata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, la corte d'appello procederà e giudicherà, come nelle cause d'urgenza.

263. L'appellazione non sarà ammissibile, se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza profferita in contraddittorio o in contumacia. Il termine per ricorrere alla Corte di cassazione contro una sentenza in ultima istanza, sarà parimenti di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l'esecuzione della sentenza.

264. Pronunziata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che l'avrà ottenuta, sarà in obbligo di presentarsi, nel termine di due mesi, avanti l'ufiziale dello stato civile per far pronunziare il divorzio, chiamata legalmente l'altra parte.

265. Questi due mesi non cominceranno a decorrere per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per l'appellazione; riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di appello se non dopo trascorso il termine di potervisi opporre: e quanto alle sentenze pronunziate in contraddittorio ed in ultima istanza, se non dopo la scadenza del ter-

mine per ricorrere al tribunale di cassazione.

266. Il conjuge attore, che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l'altro conjuge avanti l'ufiziale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà ripigliare l'azione di divorzio, se non per una nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause psecedenti.

SEZIONE II.

Delle misure provvisorie, alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata.

267. La cura provvisionale de' figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del procuratore imperiale, pel vantaggio maggiore dei figli.

268. Pendente il giudizio, la moglie attrice o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa, in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito.

269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa destinatale, ogni qualvolta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà negarle la provvisione alimentaria, e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare

che

che non sono più ammissibili le di lei domande.

270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque stato sia la causa, potrà dal giorno del decreto mentovato nell'articolo 238., chiedere per cautela delle sue ragioni, che siano apposti i suggelli su le robe mobili soggette a comunione. Questi suggelli non saranno tolti, se non facendosi l'inventario e la stima, e coll'obligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore come depositario giudiziale.

271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato nell'articolo 238, sarà dichiarata nulla, quando si pruovi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie.

SEZIONE III.

De' motivi d' inammissibilità dell' azione di divorzio per causa determinata.

272. Sarà estinta l'azione di divorzio colla riconciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti, che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso.

273. Nell' uno e nell' altro caso l'attore sarà dichiarato inammissibile nella sua azione: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la sopravvegnenza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

274. Se l'attore niega che siavi seguita riconcilia-

ciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scritture, o di testimonj nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo.

CAPO III.

Del divorzio per reciproco consenso.

275. Il reciproco consenso de' conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore di anni ventuno.

276. Non sarà ammesso il reciproco consenso, se non dopo due anni di matrimonio.

277. Parimenti non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell' età d'anni quarantacinque.

278. In nessun caso il reciproco consenso de' conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte nell' articolo 150 sotto il titolo *del matrimonio*.

179. I conjugi, determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l' inventario e la stima di tutti i loro beni mobili ed immobili, e determinare i loro rispettivi diritti, su' quali però sarà in loro facoltà di transigere.

280. Saranno parimenti tenuti di fare constare con iscrittura la loro convenzione su i tre seguenti punti.

1°. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli esperimenti, quando dopo la dichiarazione del divorzio.

2°. In qual caso debba la moglie ritirarsi, e dimorare durante il tempo degli esperimenti.

3.° Qual somma dovrà il marito sborzare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch' ella non possieda rendite sufficienti per provvedere a' suoi bisogni.

28 . I conjugi si presenteranno in persona ed unitamente al presidente del tribunale civile del loro circondario, o avanti il giudice, che ne farà le veci, e dichiareranno la loro volontà in presenza di due notari, che avranno seco loro condotti.

282. Il giudice in presenza dei due notari farà ai conjugi, tanto unitamente, che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni, che giudicherà convenienti: farà loro lettura del capo IV. del presente titolo, il quale regola *gli effetti del divorzio*, e svilupperà loro tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice consegnerà ad essi il certificato d'aver domandato il divorzio, e di acconsentirvi reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani de' notari, oltre gli atti mentovati agli articoli 279 e 280,

1.° Gli atti della loro nascita, e del loro matrimonio;

2.° Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione;

3.° La dichiarazione autentica de' rispettivi genitori, o degli altri ascendenti, che sono in vita, in cui si dica, che per motivi ad essi noti autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote maschio o femmina, maritato o maritata,

col

col tale o colla tale a chiedere il divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avi, e le avole de' conjugi si presumeranno vivi, sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte.

284. I notari stenderanno un circostanziato processo verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de' precedenti articoli: la minuta resterà presso il più vecchio dei due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell' avvertimento, che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore nella casa convenuta fra essa ed il marito, ed ivi dimorare sino a che sia pronunziato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà colle stesse formalità rinovata ne' primi quindici giorni di ciascun mese quarto, settimo e decimo, che seguiranno. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la pruova, mediante atto pubblico, della perseveranza de' loro genitori, o de' loro ascendenti nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso l'anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici de' più ragguardevoli nel circondario, d'età d'anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale, o al giudice che ne farà le veci; ad esso rimetteranno le copie in debita forma de' quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consen-

sen-

senso, e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l'uno dell'altro, e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l'ammissione del divorzio.

287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte a' conjugi le loro osservazioni, perseverando questi, sarà loro consegnato un certificato della loro istanza, e della consegna da essi fatta delle carte che l'appoggiano. Il cancelliere del tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti, dal giudice, e dal cancelliere.

288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sulle conclusioni in iscritto del procuratore imperiale, cui per tale effetto saranno dal cancelliere comunicati gli atti.

289. Se il procuratore imperiale trova negli atti la pruova, che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie ventuno; che a quell'epoca erano maritati già da due anni; che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti; che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque; che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell' anno; premesse le cose quì sopra ordinate,

con

con tutte le solennità richieste nel presente capo, e singolarmente coll' autorizzazione dei loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, il suddetto procuratore imperiale darà le sue conclusioni in questi termini, *la legge permette*: nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, *la legge proibisce*.

290. Il tribunale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni, che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l' ufiziale dello stato civile, acciocchè lo pronunzii: nel caso contrario, il tribunale dichiarerà non esservi luogo al divorzio, e dirà i motivi della sua decisione.

291. L' appellazione dalla sentenza, che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà riceversi, che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, ma con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti di appellazione s' intimeranno reciprocamente tanto ai conjugi, che al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza.

293. Il procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza tra dieci giorni dall' intimazione fatta a lui dell' ultimo atto di appellazione trasmetterà al procuratore imperiale presso la corte di appello la copia della sentenza, ed i documenti su' quali è stata fondata. Il procu-

ra-

ratore imperiale presso la corte d' appello fra dieci giorni dal ricevimento delle carte, darà fuori le sue conclusioni in iscritto: il presidente, o il giudice che, ne fa le veci, farà la sua relazione alla corte d' appello nella camera del consiglio, e fra dieci giorni dopo la trasmissione delle suddette conclusioni, la corte giudicherà definitivamente.

294. In forza della sentenza, che ammette il divorzio, e fra venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in persona ed unitamente davanti all' ufiziale dello stato civile, affinchè pronunzii il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si avrà come nulla.

CAPO IV.

Degli effetti del divorzio.

295. I conjugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

296. In caso di divorzio pronunziato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunziato il divorzio.

297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l' uno nè l' altro dei conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d' adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto. La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero publico,

ad

ad esser ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio.

300. Il conjuge, che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall' altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo.

301. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare il sostentamento del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui favore su i beni dell' altro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

302. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del procuratore imperiale, non ordini pel maggiore vantaggio de' figli, che tutti o alcun di essi siano affidati alle cure o dell' altro conjuge, o di una terza persona.

303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educazione de' medesimi, e saran-

ranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di divorzio ammesso giudizialmente non priverà i figli dati da questo matrimonio d'alcuno avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali de' loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figli se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze, in cui vi si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio.

305. In caso di divorzio pel reciproco consenso de' conjugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno *ipso jure* la proprietà della metà de' beni de' loro genitori: questi ciò nondimeno conserveranno l'usufrutto di questa metà sino alla maggior età de' loro figli, col carico di provvedere al nutrimento, educazione, e mantenimento di essi in proporzione delle loro sostanze e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degli altri vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimoniali de' loro genitori.

CAPO V.

Della separazione delle persone.

306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio de' conjugi di domandare la separazione delle persone.

307. Sarà essa proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione

civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' conjugi.

308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione delle persone a causa d'adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quanto acconsenta a ripigliare la moglie.

310. Allorchè la separazione pronunziata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d'adulterio della moglie, sarà durata tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se quello che da principio fu attore, presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione delle persone produrrà sempre la separazione de' beni.

TITOLO VII.

Della paternità e della filiazione.

CAPO I.

Della filiazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Ciò

Ciò non ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d'allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.

313. Il marito non potrà, allegando la sua naturale impotenza, non riconoscere il figlio; neppure potrà non riconoscerlo per causa d'adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio nei casi seguenti: 1.° quando prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.° quando avesse assistito all'atto di nascita, e questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; 3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale.

315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo, ove è nato il fanciullo;

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando in quell'epoca fosse assente;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quan-

 do

do gli fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall' epoca in cui questi si sarà messo in possesso dei beni del marito, o dall' epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in questo possesso.

318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito, o de' suoi eredi, di riconoscere il figlio, si terrà come non fatto, se non è seguito nel termine di un mese da un' azione diretta contro un tutore speciale dato al figlio, e chiamata la madre in giudizio.

CAPO II.

Delle pruove della filiazione della prole legittima.

319. La filiazione della prole legittima si pruova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

320. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo.

321. Il possesso di stato si stabilisce per mezzo di una sufficiente riunione di fatto, i quali indichinò il rapporto di filiazione, e di parentela fra un individuo e la famiglia, a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono,

Che l' individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere;

Che il padre lo ha trattato come suo figlio,

ed

ed ha provveduto in questa qualità, alla educazione, al mantenimento, ed allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello, che gli attribuiscono l' atto della sua nascita ed il possesso conforme a questo titolo;

E parimenti nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui, il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la pruova di filiazione può farsi col mezzo di testimonj.

Ciò non ostante questa pruova non può essere ammessa, che allorquando vi sia un principio di pruova per iscritto, o quando le presunzioni o gl' indizj risultanti da fatti fino a quel tempo costanti si truovino abbastanza gravi per determinare l' ammissione.

324. Il principio di pruova per iscritto risulta da' documenti di famiglia, dai registri, e dalle carte private del padre, o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella contesa, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

325. La pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre, che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre,

 quan-

quando fosse pruovata la maternità.

326. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare sui reclami di stato.

327. L'azione criminale contro il delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi se non dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato.

328. L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso, in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggior età.

330. Gli eredi possono proseguire quest'azione, quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia desistito formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall' ultimo atto della lite senza proseguirla.

CAPO III.

Dei figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione de' figli naturali.

331. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl'incestuosi, e gli adulterini, potranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio de' loro padri, e delle loro madri, quando costoro gli avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o li riconosceranno nell'atto stesso della celebrazione.

332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figli premorti, che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso giova ai detti discendenti.

333. I figli legittimati col susseguente matrimonio avranno l'istessi diritti, come se fossero nati da questo matrimonio.

SEZIONE II.

Del riconoscimento dei figli naturali.

334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore di figli nati da incesto o da adulterio.

336. Il riconoscimento del padre, senza l'indicazione e l'approvazione della madre, non produce effetto se non per riguardo al padre.

337. Il riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de' conjugi, a favore d'un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati da tal matrimonio.

Ciò non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti de' figli naturali saranno determinati nel titolo *delle successioni*.

339. Ogni riconoscimento fatto per parte del

padre, o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro, che vi avranno interesse.

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà pruovare ch' egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.

Non sarà ammesso a somministrarne la pruova per testimonj, se non quando vi sia già un principio di pruova per iscritto.

342. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità, nei casi in cui, a termini dell' articolo 335, non si fa luogo al riconoscimento.

TITOLO VIII.

Dell' adozione, e della tutela ufficiosa.

CAPO I.

Dell' adozione.

SEZIONE I.

Dell' adozione e de' suoi effetti.

343. L'adozione è soltanto permessa alle persone dell' uno, o dell' altro sesso in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell'

ado-

adozione non abbiano figli, o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare.

344. Nessuno può essere adottato da più persone, fuori che da due conjugi.

Toltone il caso dell' articolo 366, niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.

345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare, se non verso quegli a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano somministrati sussidj, e per cui si siano avute non interrotte cure, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all' adottante, o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio o dalle acque.

In questo secondo caso basterà, che l' adottante sia maggiore, più avanzato in età dell' adottato, senza figli e discendenti legittimi, e, se è conjugato, basterà che il consorte acconsenta all' adozione.

346. L' adozione in nessun caso potrà aver luogo prima dell' età maggiore dell' adottato. Se questi, avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non hà compiuti gli anni venticinque, dovrà ottenere il consenso per l' adozione o d' entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

347. L' adozione conferisce il cognome dell' adottante all' adottato, che lo aggiugne al proprio.

348. L' adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito.

Tra

Tra l' adottante, l' adottato ed i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi di una stessa persona;

Tra l' adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all' adottante;

Tra l' adottato, ed il consorte dell' adottante; e reciprocamente tra l' adottante ed il consorte dell' adottato.

349. L' obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l' adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all' adottante ed all' adottato, l' uno verso l' altro.

350. L' adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell' adottante; ma sulla successione dell' adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali nati dopo l' adozione.

351. Se l' adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall' adottante, o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in ispecie al tempo della morte dell' adottato, ritorneranno all' adottante o a' suoi discendenti, coll' obbligo di contribuire al pagamento de' debiti, e senza pregiudizio de' diritti del terzo.

Gli altri beni dell' adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali, anche per le robe espresse in questo articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell' adottante, quando non siano di lui discendenti.

352. Se durante la vita dell' adottante, e dopo la morte dell' adottato, i figli o discendenti

di

di costui morissero essi pure senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui date, siccome è stabilito nell'antecedente articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona dell'adottante, e non trasmissibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti.

SEZIONE II.

Delle forme dell' adozione.

353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell'adottante, per farvi l' atto del loro rispettivo consenso.

354. Dalla parte la più diligente, si consegnerà, entro i dieci giorni seguenti, una copia di quest'atto al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell'adottante, per sottometterlo all'omologazione del tribunale medesimo.

355. Il tribunale radunato nella camera del consiglio dopo aver prese le opportune informazioni, verificherà, 1.° se siansi adempite tutte le condizioni della legge, 2.° se colui, che si propone di adottare, goda buona fama.

356. Il tribunale, sentito il procuratore imperiale, ed omessa ogni altra formalità di processo, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *vi è luogo, o non vi è luogo all' adozione.*

357. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza sarà la detta sentenza sottoposta alla corte d' appello, ad istanza della par-

parte la più diligente; e la corte d'appello procederà nelle stesse forme praticate dal tribunale di prima istanza, e pronunzierà senza allegarne i motivi: *La sentenza è confermata*, o *la sentenza è riformata; ed in conseguenza vi è luogo*, o *non vi è luogo all' adozione*.

358. Qualunque sentenza della Corte di appello che ammetterà l' adozione, sarà proferita nell' udienza, e verrà affissa in que' luoghi ed in quel numero di copie, che la corte d'appello stimerà conveniente.

359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell' uno o dell' altra delle parti, l' adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile del luogo, ove l' adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza della corte d' appello, e l' adozione resterà senza effetto, se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

360. Se l' adottante morisse dopo che l' atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, e portato avanti ai tribunali, e questi non avessero pronunziato definitivamente, sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l' adozione.

Gli eredi dell' adottante potranno, qualora credono inammissibile l' adozione, presentare al procuratore imperiale qualunque memoria ed osservazione a quest' oggetto.

CAPO II.

Della tutela uficiosa.

361. Chiunque in età oltre i cinquant'anni, privo di figli, e di legittimi discendenti, vorrà, durante la minor età di un individuo, unirlo a se con un titolo legale, potrà divenirne tutore uficioso, qualora ottenga il consenso del padre, e della madre di quello, o del superstite fra essi, o, in lor mancanza, del consiglio di famiglia, o finalmente (se il detto individuo non ha parenti noti) degli amministratori dell'ospizio in cui quegli sarà stato accolto, o della municipalità del luogo della di lui residenza.

362. Un conjuge non può divenir tutore uficioso senza il consenso dell'altro conjuge.

363. Il giudice di pace del domicilio del fanciullo stenderà processo verbale delle domande e de' consensi relativi alla tutela uficiosa.

364. Questa tutela non potrà aver luogo se non a favore de' fanculli minori di anni quindici.

La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, porterà con se l'obbligo di alimentare, di educare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

365. Se il pupillo ha beni, e se egli era antecedentemente sotto tutela, l'amministrazione de' suoi beni e la cura della persona passerà al tutore uficioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell'educazione.

366.

366. Se il tutore uficioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida, purchè il tutore uficioso non lasci figli legittimi.

367. Nel caso che il tutore uficioso morisse o prima, o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a costui, durante la di lui minore età, i mezzi di sostentamento, nella qualità e quantità da regolarsi (in mancanza di un'anteriore e speciale convenzione) o amichevolmente tra quelli, che rappresentano rispettivamente il tutore ed il pupillo, o giudizialmente, in caso di controversia.

368. Se il tutore uficioso vuole adottare il suo pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all'adozione, secondo le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in tutto i medesimi.

369. Se nei tre mesi seguenti alla maggiore età del pupillo, le istanze da lui fatte al tutore uficioso per essere adottato non avranno avuto effetto, ed egli non si truovi capace di procacciarsi il sostentamento; il tutore uficioso potrà essere condannato a fare indenne il pupillo per la sovraccennata di lui incapacità.

Questa indennità si limiterà ai sussidj atti a procurargli un mestiere; senza pregiudizio de' patti convenuti quando si fusse preveduto questo caso.

370. Il tutore uficioso, che avesse avuto l'amministrazione de' beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento de' conti.

TI-

TITOLO IX.

Della patria podestà.

371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

372. E' soggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione.

373. Durante il matrimonio quest' autorità è esercitata dal solo padre.

374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento dopo compiti gli anni diciotto.

375. Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

376. Se il figlio non sarà ancor giunto al principio dell' anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese; ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario, dovrà sulla domanda del padre, dar l' ordine d' arresto.

377. Dall' incominciamento dell' anno sedicesimo sino alla maggior età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più; a quest' effetto s' indirizzerà al presidente del detto tribunale, il quale dopo aver conferito col procuratore imperiale darà fuori, o negherà l' ordine di arresto, e potrà nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.

378. Nell' uno e nell' altro caso, non avrà luo-

luogo veruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo ordine d'arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto, con cui si obblighi di pagar tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.

379. E' sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto il libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.

380. Se il padre è passato a seconde nozze; per ottenere la detenzione del figlio del primo letto, sarà obbligato a conformarsi all' articolo 377, quand' anche quegli non fosse giunto all' età di anni sedici.

381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio, se non coll' assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, conformemente all'articolo 377.

382. Quando il figlio avrà beni proprj, o eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo d' una istanza nella forma prescritta nel citato articolo 377, quand' anche il figlio non fosse ancora giunto all' età d' anni sedici.

Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al procuratore imperiale presso la corte di appello. Questi si farà render conto dal procuratore imperiale del tribunale di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente della corte d'appello, il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di ave-

re

re raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare, o modificare l'ordine spedito dal presidente del tribunale di prima istanza.

383. Gli articoli 376, 377, 378, e 379 saranno comuni al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l'usufrutto dei beni de' suoi figli, finchè essi sian giunti ai diciotto anni compiti, o sino all'emancipazione che potesse aver luogo prima della età dei diciott' anni.

385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti:

1.° I pesi stessi, ai quali sono tenuti gli usufruttuarj;

2.° Gli alimenti, il mantenimento e l'educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze;

3.° Il pagamento delle annualità arretrate o degl' interessi de' capitali;

4.° Le spese funebri, e quelle dell' ultima malattia.

386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori, contro di cui sarà stato pronunziato il divorzio, e cesserà per la madre, che fosse passata alle seconde nozze.

387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni, che i figli potranno acquistare separatamente colla lor fatica, ed industria, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato colla espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

TITOLO X.

Della minore età, della tutela, e della emancipazione.

CAPO I.

Della minore età.

388. Il minore è quella persona dell' uno e dell' altro sesso, la quale non è giunta ancora all' età d' anni ventuno compiti.

CAPO II.

Della tutela.

SEZIONE I.

Della tutela del padre e della madre.

389. Il padre, durante il matrimonio, è l' amministratore de' beni di proprietà de' suoi figli minori.

Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di que' beni, di cui egli non ha l' usufrutto, e della sola proprietà di quegli altri, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de' conjugi, la tutela de' figli minori e non emancipati appartiene *ipso jure* al genitore superstite.

391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se

Se il padre specifica gli atti, pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l'assistenza di esso.

392. La nomina del consulente non potrà esser fatta, se non in una delle seguenti maniere:

1.° Con un atto di ultima volontà;

2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notari.

393. Se alla morte del marito la moglie truovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il tutore surrogato.

394. La madre non è obbligata ad accettar la tutela; nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi; dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà *ipso jure* la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidamente responsabile di tutte le conseguenze della tutela, ch'essa avrà indebitamente conservata.

396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidamente responsabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

SEZIONE II.

Della tutela conferita dal padre, o dalla madre.

397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estraneo, non appartiene se non a quello de' genitori, il quale morrà l'ultimo.

398. Questo diritto non potrà essere esercitato se non nelle forme prescritte all' articolo 392, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

399. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può destinar loro un tutore.

400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valido, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d'altronde nella classe di quelle persone, alle quali in mancanza di questa elezione speciale, avrebbe potuto il consiglio di famiglia addossarne il peso.

SEZIONE III.

Della tutela degli ascendenti.

402. Quando dall' ultimo de' genitori defunti non sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo all' avo materno, e così risalendo la linea ascendentale, in modo che

che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado medesimo.

403. Se in mancanza dell'avo paterno, e materno del minore concorressero due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore.

404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti.

SEZIONE IV.

Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.

405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschi, come pure quando il tutore fornito di alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora d'ufficio e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Potrà ognuno denunziare a questo giudice di pace il fatto, che darà luogo alla nomina di un tutore.

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti

o af-

o affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati dalla tutela, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti o affini nell'una o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata nell'articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti o gli affini domiciliati in distanza maggiore, o pure i cittadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quand'anche si trovasse nel luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, o di grado

do eguale a quello dei parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si esegua sottraendo qualcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra l' intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri.

412. I parenti, affini, o amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d'una persona.

413. Qualunque parente, affine, o amico, chiamato, e che, senza legittima scusa, non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta franchi, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e convenendo o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di pace potrà rimetter l'assem-

blea ad altro giorno, o prorogarla.

415. Quest' assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che se egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri convocati, perchè possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presederà il giudice di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e preponderante in caso di parità.

417. Quando il minore domiciliato in Francia possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l' amministrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l' altro per la loro rispettiva amministrazione.

418. Il tutore, in tal qualità, agirà ed amministrerà, dal giorno della sua nomina, se egli era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

419. La tutela è un peso personale, che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l' amministrazione del loro autore; e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia nominato un nuovo tutore.

SEZIONE V.

Del tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell' agire per gl'

gl' interessi del minore, allorchè questi si truovino in opposizione con quelli del tutore.

421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona, che abbia alcuna delle qualità espresse nelle sezioni I, II e III del presente capo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla nomina di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell' amministrazione prima di avere adempito a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato ad istanza dei parenti, creditori, o altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace per uficio, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

422. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

423. In nessun caso il tutore darà voto per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee, a cui il tutore non appartiene.

424. Se la tutela diverrà vacante o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non può rimpiazzare il tutore, ma dovrà dimandar la nomina di un nuovo tutore, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, che ne potranno derivare al minore.

425. Le funzioni del surrogato tutore cessano

nello

nello stesso tempo, in cui cessa la tutela.

426. Le disposizioni contenute nelle sezioni V VI e VII di questo capitolo, si applicheranno ai tutori surrogati.

Nondimeno il tutore non potrà dimandare la destituzione del surrogato tutore, nè dar voto nei consigli di famiglia convocati a quest'oggetto.

SEZIONE VI.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

427. Sono dispensati dalla tutela

Le persone designate nei tit. III, V, VI, VIII, IX, X, ed XI dell'atto costituzionale de' 18 maggio 1804;

I giudici della corte di cassazione, il procurator generale imperiale nella stessa corte, ed i suoi sostituti;

I commessarj della contabilità imperiale;

I prefetti;

Tutt'i cittadini, che esercitano un pubblico impiego fuori del dipartimento, in cui deve conferirsi la tutela.

428. Sono egualmente dispensati dalla tutela

I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione dell'Imperatore fuori del territorio dell'Impero.

429. Se la missione non è autentica, e sia posta in dubbio, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il reclamante avrà esibito un certificato del ministro, da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.

430. I cittadini della qualità indicata ne' prece-

cedenti articoli, che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servigj, o missioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere di esserne liberati per le stesse cause.

431. Coloro per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servigj, o missioni saranno state conferite dopo l'accettazione ed amministrazione d'una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno entro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servigj, o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

432. Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad accettar la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di quattro miriametri non esistessero parenti o affini in grado di amministrarla.

433. Qualunque persona in età d'anni sessantacinque compiti, può ricusare di esser tutore. Colui, che sarà stato nominato prima di tale età, potrà, giunto ai settant'anni, farsi liberare dalla tutela.

434. Qualunque persona assalita da una infermità grave, e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere d'esserne liberata, se ha contratta la infermità dopo la sua nomina.

435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una terza.

Un

Un conjugato, o un padre già incaricato d'u-
na tutela, non sarà tenuto ad accettarne una
seconda, eccetto quella de' suoi figli.

436. Coloro, che hanno cinque figli legitti-
mi, sono dispensati da ogni tutela a riserva di
quella de' proprj figli.

I figli morti in attività di servizio nelle ar-
mate dell'Imperatore, saranno sempre computa-
ti per dar luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero, se
non quando abbiano lasciati dei figli tuttora vi-
venti.

437. La sopravvegnenza di figli durante la
tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

438. Se il tutore nominato si trova presente
alla deliberazione che gli deferisce la tutela, do-
vrà immediatamente, e sotto pena d'inammissi-
bilità d'ogni suo reclamo ulteriore, proporre
i motivi che può avere di scusa, sopra i quali
il consiglio di famiglia delibererà.

439. Se il tutore nominato non ha assistito
alla deliberazione, che gli ha deferita la tutela
potrà far convocare il consiglio di famiglia af-
finchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

Le sue parti su tale oggetto dovranno aver
luogo nel termine di tre giorni, decorrendi dal-
la notificazione della di lui nomina, il quale ter-
mine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre
miriametri di distanza dal luogo del suo domici-
lio a quello della tutela: trascorso questo ter-
mine, non sarà più ammissibile la domanda.

440. Se le sue scuse sono rigettate, potrà ri-
correre ai tribunali per farle ammettere, ma du-

ran-

vante la lite, sarà tenuto ad amministare provvisionalmente.

441. Se ottiene di esser dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato la scusa potranno essere condannati alle spese del giudizio; e se succumbe, vi sarà condannato egli stesso.

SEZIONE VII.

Dell' incapacità, e delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela.

442. Non possono esser tutori, nè membri dei consigli di famiglia,

1.° I minori, eccettuati il padre o la madre;

2.° Gl' interdetti;

3.° Le donne, a riserva della madre e delle ascendenti;

4.° Tutti quelli, che essi stessi o il loro padre o madre hanno col minore una lite, nella quale siano compromessi il suo stato, le sue sostanze, o una parte considerevole de' suoi beni.

443. La condanna ad una pena afflittiva o infamante opera *ipso jure* l'esclusione dalla tutela; ed egualmente produce la rimozione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

444. Sono parimente esclusi dalla tutela ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio,

1.° Le persone di notoria cattiva condotta;

2.° Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità o infedeltà.

445. Qualunque individuo, che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

446.

446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato ad istanza del tutor surrogato, o d'uficio dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall'ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno, o più parenti o affini del minore, nel grado di cugini germani o in altro de' gradi più prossimi.

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronuncierà l'esclusione o la destituzione del tutore, n'esprimerà i motivi, e non potrà esser presa se non sentito, o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Se reclama, il tutor surrogato dimanderà l'omologazione della deliberazione innanzi al tribunale di prima istanza, il quale deciderà, salva l'appellazione.

Il tutore escluso, o rimosso, può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il tutor surrogato per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti o affini, che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire nella causa, che verrà istrutta e giudicata come affare d'urgenza.

SEZIONE VIII.

Dell' amministrazione del tutore.

450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile d'ogni danno ed interesse, che potesse risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare i beni dal minore; nè potrà prenderli a fitto, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il tutor surrogato a fargliene l'affitto; nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro il suo pupillo.

451. Nei dieci giorni, che seguiranno quello della sua nomina, da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i suggelli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all' inventario dei beni del minore, in presenza del tutor surrogato.

Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell' inventario sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tal dichiarazione si farà sulla richiesta che il pubblico ufiziale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

452. Nel mese, che seguirà il compimento dell' inventario, il tutore in presenza del surrogato farà vendere, col mezzo di atti d'incanto

da riceversi da un ufiziale publico, e prevj gli affissi o pubblicazioni, delle quali se ne farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili, ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in ispecie.

453. Il padre e la madre, sino a che hanno il proprio e legale usufrutto dei beni del minore, sono dispensati dall'obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in ispecie.

In questo caso da un perito, che verrà nominato dal tutor surrogato e presterà giuramento avanti il giudice di pace, faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il prezzo stimato di quei mobili, che non potranno esibire in ispecie.

454. Al momento in cui s'incomincerà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella dei genitori, il consiglio di famiglia stabilirà con calcolo prudenziale, e secondo l'importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua del minore, non che quella dell'amministrazione de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadjuvare nella sua amministrazione da uno o più amministratori particolari stipendiati, e che amministrino sotto la sua risponsabilità.

455. Il consiglio determinerà positivamente la somma, da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegar gli avanzi delle rendite, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello

spazio di sei mesi, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gl' interessi.

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma, da cui dovrà incominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl' interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

457. Il tutore, quand'anche sia il padre o la madre, non può prender danaro a prestito per lo minore, nè alienare o ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Quest'autorizzazione non dovrà essere accordata fuorichè per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l' insufficienza dei danari, mobili, e rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili, che dovranno in preferenza esser venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose.

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest' oggetto non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l' omologazione avanti il tribunal civile di prima istanza, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il procuratore imperiale.

549. La vendita si farà in presenza del tutor surrogato, all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale di prima istanza, o da un notajo a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del Comune, in cui sarà stato affisso.

460. Le formalità richieste negli articoli 457 e 458, per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso, in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in conseguenza d'una dimanda di un condomino indiviso.

Solamente, ed in questo caso, l'incanto non potrà farsi se non nella forma prescritta dall'articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

461. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare un'eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo altrimenti che col beneficio dell'inventario.

462. Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnar le vendite e gli altri atti, che si fossero legalmente fatti nel tempo, in cui era vacante.

463. La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore se non che coll' autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto, che produce riguardo al maggiore.

464. Nessun tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un' azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per dimandare una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti, che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale di prima istanza del luogo, ove sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione de' beni ereditarj ed alla formazione delle porzioni, che verranno estratte a sorte in presenza o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato

dal

dal consiglio di famiglia, e dal parere di tre giureconsulti indicati dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza.

La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale di prima istanza, sentito il procuratore imperiale.

468. Il tutore, che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e, quando sia autorizzato da questo, potrà dimandar la reclusione del minore in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della patria podestà*.

SEZIONE IX.

De' conti della tutela.

469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al tutor surrogato gli *stati* di sua amministrazione nell' epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più d' uno stato per anno.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età, o avrà ottenuta l' emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

Si

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese a sufficienza giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

472. Qualunque convenzione, che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell' incaricato dell' esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

473. Se il conto dà luogo a contese, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile.

474. La somma, a cui ammonterà il residuo del debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorre di farne la domanda.

Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno, se non dal giorno della domanda giudiziale per lo pagamento, fatta dopo l' ultimazione del conto.

475. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

CAPO III.

Dell' emancipazione.

476. Il minore è *ipso jure* emancipato col matrimonio.

477. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, o in mancan-

za di questo, dalla madre, quando avrà compiuta l'età d'anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere.

478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto.

In questo caso l'emancipazione risulterà dall' atto di deliberazione che l'avrà autorizzata, e dalla dichiarazione, che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatta nell'atto stesso, *che il minore è emancipato*.

479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l'emancipazione del minore, di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti o affini di questo minore, ne' gradi di cugini germani o più prossimi, lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace dovrà deferire a questa domanda.

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato, assistito da un curatore, che verrà nominato dal consiglio di famiglia.

481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere le sue rendite, farne quitanza, e

fare

fare tutti quegli atti, i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero contro questi atti in tutti quei casi, ne' quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

482. Non potrà istituire un'azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè farne quitanze, senza l'assistenza del suo curatore, il quale, in quest'ultimo caso, invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto.

483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale di prima istanza, e sentito il procuratore imperiale.

484. Non potrà parimente nè vendere nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva degli atti di pura amministrazione.

Le obbligazioni ch' egli avesse contratte per effetto di compre, o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti. I tribunali su quest' oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l' utilità o la inutilità delle spese.

485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell' emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle

medesime forme, che avranno avuto luogo pel conferirgliela.

486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

487. Il minore emancipato, che esercita un traffico, è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico stesso.

TITOLO XI.

Della maggior età, della interdizione, e del consulente giudiziario.

CAPO I.

Della maggior età.

488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, salva la restrizione stabilita nel titolo *del matrimonio*.

CAPO II.

Della interdizione.

489. Al maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, quand'anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli, deve interdirsi l'amministrazione de' beni.

490. L'interdizione può dimandarsi dal conjuge, e da ogni parente.

491. In caso di furore, se l'interdizione non è dimandata nè dal conjuge, nè dai parenti, deve

ve esserlo dal procuratore imperiale, il quale potrà anche dimandarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè conjuge, nè parente conosciuto.

492. Ogni domanda d'interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.

493. I fatti d'imbecillità, di demenza o di furore, saranno articolati in iscritto. Quelli, che agiranno per l'interdizione, presenteranno i testimonj ed i documenti.

494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capo II sotto il titolo *della minor età, della tutela e dell' emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata l'interdizione.

495. Chi avrà dimandata la interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona, di cui siasi dimandata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò destinato, coll' assistenza del cancelliere. In tutti i casi il procuratore imperiale sarà presente all'interrogatorio.

497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale destinerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisorio, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

498. La sentenza sopra una domanda d'interdizione non potrà essere pronunciata altrimenti che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.

499. Rigettando la domanda d'interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esiggano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali, farne quitanze, alienare, o ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un consulente, che verrà nominato nella stessa sentenza.

500. In caso d'appellazione da una sentenza di prima istanza, la corte d'appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo, o far interrogare da un commissario, la persona di cui è domandata la interdizione.

501. Qualunque sentenza, con cui si ordina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà ad istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle, che devono essere affisse nella sala di udienza e negli ufizj de' notari del circondario.

502. L'interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall'interdetto, o senza l'assistenza del consulente.

503. Gli atti anteriori all'interdizione potranno essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente all'epoca, in cui sono stati fatti.

504. Dopo la morte di un individuo, gli atti di

da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunciata o dimandata l'interdizione prima della sua morte, o che la pruova della sua demenza risultasse dall'atto stesso, che viene impugnato.

505. Se non vi sia appello dalla sentenza d'interdizione pronunciata in prima istanza, o se venga quella confermata in grado d'appello, si passerà a destinare all'interdetto un tutore, ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte nel titolo *della minor età, della tutela, e della emancipazione*. L'amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.

506. Il marito è, di diritto, il tutore della sua moglie interdetta.

507. La moglie potrà esser nominata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione, salvo alla moglie, che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali.

508. Nessuno, ad eccezione de' conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e dovrà ottenere il suo rimpiazzo.

509. L'interdetto è uguagliatato al minore, per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti.

510. Le rendite di un interdetto devono essere essenzialmente impiegate per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione, Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.

511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o la donazione, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, sulle conclusioni del procuratore imperiale.

512. L'interdizione cessa col cessar delle cause, per le quali fu determinata; la rivocazione però non sarà pronunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l'interdetto non potrà riprender l'esercizio dei suoi diritti, che dopo la sentenza di rivocazione.

CAPO III.

Dèl consulente giudiziario.

513. Può esser proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prender danari a prestito, di riscuoter capitali e di farne quitanze, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente, che loro è nominato dal tribunale.

514. La proibizione d'agire senza l'intervento di un consulente, può essere dimandata da coloro che hanno diritto di chiedere l'interdizio-

zio:

zione; la loro domanda deve essere istrutta e giudicata nello stesso modo.

Questa proibizione non potrà esser tolta, se non osservate le medesime formalità.

515. Nessuna sentenza, in materia d'interdizione, o di nomina di un consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in grado di appello, se non dopo le conclusioni di chi è incaricato del ministero pubblico.

LIBRO SECONDO.

DE' BENI, E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETA'.

TITOLO PRIMO.

Della distinzione de' beni.

516. Tutti i beni sono mobili, o immobili.

CAPO I.

De' beni immobili.

517. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

518. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.

519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su' pilastri e formanti parte dell' edifizio.

520. Sono parimente immobili le messi attaccate alle radici, ed i frutti degli alberi non per anco raccolti.

Quan-

Quando le biade sono tagliate, ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte solamente della messe è tagliata, questa sola è mobile.

521. I tagli ordinarj delle selve cedue, anche di quelle, che contengono alberi di alto fusto, che sogliono tagliarsi regolarmente, diventano mobili a misura che gli alberi vengono abbattuti.

522. Gli animali che il proprietario del fondo consegna al fittajuolo, o al colono per la coltura, siano o no estimati, sono riputati beni immobili sino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a soccio ad altri, fuorchè al fittajuolo o colono, si hanno per beni mobili.

523. I condotti addetti a portar le acque in una casa o altra possessione, sono immobili e fanno parte del fondo, cui sono annessi.

524. Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per lo servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per lo servizio e la coltivazione del fondo,

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi somministrate ai fittajuoli, o ai coloni parziarj;

I piccioni delle colombaje;

I conigli delle conigliere;

Gli

Gli alveari;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaje, i lambicchi, i tini, e le botti;

Gli utensili necessarj all' uso delle fucine, cartiere, ed altre fabbriche;

La paglia e 'l concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll' intenzione, che vi restino perpetuamente.

525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario, coll' intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo, cui sono attaccati.

Gli specchi d' un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari, cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo pei quadri ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

526. Sono immobili per l' oggetto, cui si riferiscono,

L' usufrutto di cose immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni, che tendono a rivendicare un immobile.

CA-

CAPO II.

De' beni mobili.

527. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovano da per loro, come gli animali, o che non possano cangiare di posto, se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

529. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili, o effetti mobili, le azioni o interessi nelle compagnie di finanze, di commercio o d'industria, quand'anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse intraprese. Tali azioni o interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto su i particolari.

530. Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

E' nondimeno permesso al creditore di stabilir le clausole e le condizioni della ricompra.

E' parimenti permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata

sa, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trent'anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.

531. Sono mobili i battelli, le chiatte, i navilj, molini, e bagni su battelli, e generalmente ogni fabbrica non fissa sopra pilastri, e che non formi parte della casa. Il sequesto di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari formalità, come verrà dichiarato nel codice della procedura civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione d'un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che siano impiegati dall' operajo in una costruzione.

533. La parola *mobili*, adoperata sola nelle disposizioni della legge o dell'uomo senz'altra aggiunta o designazione, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli stromenti delle scienze, delle arti e de' mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

534. La parola *mobiglia* non comprende, che i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come le tapezzerie, letti, sedie, specchi, oriuoli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili d'un appartamento, vi sono anche comprese, ma non vi si comprendono le collezioni de'

quadri, che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo ſtesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione d'un appartamento, sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

535. L'espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella *d'effetti mobiliari*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra ſtabilite.

La vendita o la donazione d'una casa mobigliata non comprende che la mobiglia.

536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti, i cui documenti poſsano esiſtere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi son compresi.

CAPO III.

De' beni relativamente a coloro che li possedono.

537. I particolari hanno la libera facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni ſtabilite dalla legge.

I beni che non appartengono ai particolari sono amminiſtrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

538. Tutte le ſtrade che sono a carico dello Stato, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, e generalmente tutte le parti del territorio fran-

francese non suscettive di privata proprietà, sono considerati come pertinenza del demanio pubblico.

539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico.

540. Le porte, i muri, le fosse, i baſtioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

541. Lo ſtesso è de' terreni, delle fortificazioni, dei bastioni delle piazze, che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

542. I beni comunali sono quelli, alla proprietà o al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un dritto.

543. Si può avere sopra i beni un dritto di proprietà, o il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitarvi una qualche servitù prediale.

TITOLO II.

Della proprietà.

544. La proprietà è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

545. Nessuno può esser costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

546. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, dà diritto su tutto ciò ch'essa produce, e sopra ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente, sia artificialmente.

Questo diritto si chiama *diritto di accessione.*

CAPO I.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

547. I frutti naturali o industriali della terra,

I frutti civili,

I parti degli animali, appartengono al proprietario per diritto di accessione.

548. Non appartengono al proprietario i frutti prodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, fatiche, e sementi fatte da terze persone.

549. Il semplice possessore fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario, che la rivendica.

550. E' possessore di buona fede colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui non sappia i vizj.

Cessa di esser possessore di buona fede dal momento, in cui tali vizj sono a lui noti.

CAPO II.

Del diritto di accessione sopra ciò, che si unisce e s'incorpora alla cosa.

551. Tutto ciò, che si unisce e s'incorpora alla cosa, appartiene al proprietario di essa, secondo le regole quì appresso ſtabilite.

SEZIONE I.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili.

552. La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie, e della parte sottopoſta.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e coſtruzioni che ſtima a proposito, salve le eccezioni ſtabilite nel titolo *delle servitù prediali*.

Può fare al disotto tutte le coſtruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarne da queſti tutti i prodotti che ne prevengono, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, ed alle leggi, e ai regolamenti di polizia.

553. Qualunque coſtruzione, piantagione, ed opera sopra un terreno, o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, ed essere di sua appartenenza, finchè non costi il contrario, senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquiſtata o potrebbe acquiſtare colla prescrizione sia di un sotterraneo inferiore, sia di qualunque altra parte dell'altrui edifizio.

554.

554. Il proprietario del suolo, che ha fatto coſtruzioni, piantagioni, ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degli interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

555. Allorchè le piantagioni, coſtruzioni ed opere sono ſtate fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e coſtruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; potrà egli essere inoltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de'danni e degli interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

Se il proprietario preferisse di conservare le piantagioni e coſtruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera, senz'aver riguardo al maggiore o minore aumento di valore, che il fondo ha potuto riceevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, coſtruzioni ed opere sono ſtate fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia ſtato condannato alla reſtituzione de' frutti, il proprietario non potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni e coſtruzioni; ma potrà scegliere o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ov-

ovvero di pagare per quanto è stato aumentato il valore del fondo.

556. Le unioni di terra e gl' incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o delle riviere, chiamansi *alluvioni*.

L' alluvione cede a favore del proprietario, che ha il fondo lungo la riva di un fiume, o di una riviera, sieno comunque atti, o non atti alla navigazione o al trasporto, coll' obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.

557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall' acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull' altra. Il proprietario della riva scoperta profitta dell' alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

558. Non ha luogo l' alluvione riguardo ai laghi e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno, che l' acqua copre quand' essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti, che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

559. Se un fiume, o una riviera, sia o no navigabile, per un' istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva svelle una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fon-

fondo inferiore, o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di dimandarla dentro l'anno; scorso il qual termine la sua domanda non sarà più ammessa, se non nel caso che il proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso.

560. Le isole, isolette, ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi, o delle riviere navigabili, o atte ai trasporti, appartengono allo stato, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario.

561. Le isole ed unioni di terre, che si formano nelle riviere non navigabili e non atte ai trasporti, appartengono ai proprietarj confinanti dal lato, ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un sol lato, apparterrà ai proprietarj confinanti ai due lati, da ripartirsi secondo la linea, che si suppone tirata nel mezzo della riviera.

562. Se una riviera, o un fiume formando una nuova diramazione taglia e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un isola, questi conserva la proprietà del suo campo, ancorchè l'isola siasi formata in un fiume o riviera navigabile, o adatta ai trasporti.

563. Se un fiume o una riviera sia o no navigabile, ed atta ai trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando l'antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si dividono a titolo d'indennità l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.

564. I colombi, conigli, pesci, che passano ad

ad un altra colombaja, conigliera, o peschiera; si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte e con frode.

SEZIONE II.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili.

565. Il diritto d'accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai principj dell'equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne'casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

566. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possono entrambe sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale col peso di pagare all'altro il valore della cosa, che vi è stata unita.

567. E' considerata parte principale quella, cui l'altra non è stata unita se non ad uso, ornamento, e compimento della prima.

568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quand'anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione alla cosa, cui fu unita.

569. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell' altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per valore; o per volume, se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale.

570. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia, che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie; o che questa materia possa o che non possa riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della manifattura.

571. Nondimeno se la fattura fosse tanto pregevole, che sorpassasse di molto il valore della materia impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale, e l' artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario del prezzo della materia.

572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l' uno nè l' altro dei due materiali sia interamente distrutto, ma in modo che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietarj, in ragione, riguardo all'uno della materia che gli apparteneva, e quando all' altro, in ragione della materia, che gli apparteneva, e del prezzo della sua fattura.

573. Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le ma-

materie possono esser separate, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.

Se poi le materie non possono più separarsi senza inconveniente, eglino ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità, e valore delle materie appartenenti a ciascuno.

574. Se la materia appartenente ad uno dei proprietarj fosse molto superiore all'altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia di maggior valore, potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

575. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj della materia, con le quali è stata formata, deve essere esposta all'incanto a vantaggio comune.

576. In tutti i casi, ne'quali il proprietario della materia, che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa ſtessa, avrà la scelta di domandare la reſtituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura, e bontà, ovvero il suo valore.

577. Coloro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarj, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procedere, quanto il caso il richiegga, in via ſtraordinaria.

TI-

TITOLO III.

Dell' usufrutto, dell' uso, e dell' abitazione.

CAPO PRIMO.

Dell' usufrutto.

578. L' usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

579. L' usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell' uomo.

580. L' usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

581. Può costituirsi egualmette sopra qualunque specie di beni o mobili, o immobili.

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti dell' usufruttuario.

582. L' usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa, di cui ha l'usufrutto.

583. I frutti naturali sono quelli, che la terra produce da se stessa. Il prodotto ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli, che si ottengono con la coltura.

584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate.

I fitti

I fitti dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

585. I frutti naturali ed induſtriali pendenti dai rami o uniti al suolo, nel momento in cui comincia l'usufrutto, appartengono all'usufruttuario.

I frutti, che si trovano nello ſteſso ſtato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall'altra dei lavori e delle sementi; ma senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l'usufrutto, o venne a cessare.

586. I frutti civili s'intendono acquiſtati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Queſta regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili.

587. Se l'usufrutto comprende cose, di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori; l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di reſtituirli in eguale quantità, qualità, e valore, o di pagarne la loro ſtima al termine dell'usufrutto.

588. L'usufrutto di una rendita vitalizia dà pure all'usufruttuario, durante il suo usufrutto, di diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna reſtituzione.

589. Se l'usufrutto comprende cose, che senza consumarsi in un tratto si deteriorano a poco

co a poco con l'uso, come la biancheria e la mobiglia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

590. Se l'usufrutto comprende selve cedue, l'usufruttuario è tenuto ad osservar l'ordine e la quantità dei tagli giusta la distribuzione e la pratica costante dei proprietarj: ma nè egli, nè gli eredi suoi han diritto ad indennità per causa di non aver fatti, durante l'usufrutto, i tagli ordinarj.

I piantoni quanto si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell'usufrutto, coll'obbligo all'usufruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per lo rimpiazzo.

591. L'usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, profitta ancora delle parti di bosco di alberi di alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, sia che si facciano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

592. In tutti gli altri casi non è lecito all'usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o spezzati per accidente: a quest'oggetto può anche farne abbattere, se è necessario, ma è tenuto di farne costare la necessità al proprietario.

593. L'usufruttuario può prendere nei boschi pali per le vigne, non che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietarj.

594. Gli alberi fruttiferi che periscono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, col peso di surrogarne altri.

595. L'usufruttuario può godere egli ſtesso, o dare in affitto ad altri, o vendere o cedere l'esercizio de' suoi diritti a titolo gratuito. Affittando è tenuto ad uniformarsi pe'l tempo, in cui l'affitto deve essere rinnovato, e per la sua durata, alle regole ſtabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo *del contratto del matrimonio, e dei diritti rispettivi de' conjugi.*

596. L'usufruttuario gode dell' incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l'usufrutto.

597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli, di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

598. L'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all' usufrutto, nel modo ſtesso che ne godrebbe il proprietario; ma se non possono eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di materie combuſtibili non incominciate a scavar-

varsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l' usufrutto.

599. Il proprietario non può col proprio fatto, nè in qualunque siasi modo, nuocere ai dritti dell' usufruttuario.

L'usufruttuario, dal suo canto, non può in fine dell'usufrutto, ripetere alcuna indennità pe' miglioramenti che pretendesse d'aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valor della cosa.

Può egli bensì, e possono i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri, ed altri ornati, che vi avesse fatto collocare, coll'obbligo per altro di restituire i locali nel loro priſtino ſtato.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dell' usufruttuario.

600. L' usufruttuario prende le cose nello ſtato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario dei mobili, e uno ſtato degl' immobili soggetti all' usufrutto.

601. Egli preſta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo ſtesso, da cui deriva l' usufrutto. Il padre e la madre, che hanno l' usufrutto legale dei beni de' loro figli, il venditore, il donatore che si ha riservato l' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

602. Se l' usufruttuario non trova la cauzione, gl' immobili sono dati in affitto o messi sotto sequeſtro.

I da-

I danari compresi nell' usufrutto sono impiegati;

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimenti impiegato;

In questo caso, appartengono all' usufruttuario gl'interessi de' capitali, ed i fitti.

603. Non prestandosi dall' usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili, i quali periscono coll' uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l'usufruttuario ne percepisce l'interesse durante l'usufrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll' obbligo di restituirli in fine dell' usufrutto.

604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l'usufruttuario dei frutti, su' quali può aver ragione; questi gli sono dovuti dal momento, in cui è cominciato l'usufrutto.

605. L'usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni di manutenzione.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, purchè non siano state cagionate per mancanza delle riparazioni di manutenzione, dopo che ha avuto luogo l'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario.

606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e delle coperture intere.

Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e di cinta egualmente per intero.

Tutte le altre riparazioni sono di manuten-zione.

607. Nè il proprietario nè l'usufruttuario so-no tenuti a riedificare ciò che è caduto per ve-tustà, o distrutto per caso fortuito.

608. Durante l' usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni, ed altri pesi, che secon-do la consuetudine cadono sui frutti.

609. L'usufruttuario ed il proprietario con-corrono nel modo seguente al pagamento de' ca-richi, che possono essere imposti sulla proprietà durante l' usufrutto.

Il proprietario è tenuto pagarli, e l' usufrut-tuario gli deve corrispondere l' interesse della somma pagata.

Se dall' usufruttuario se ne anticipi il paga-mento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto.

610. Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione per alimenti, dal legatario univer-sale dell'usufrutto dee prestarsi per intero, e dal legatario a titolo universale dell' usufrutto dee prestarsi in proporzione del suo godimento, sen-za che abbiano verun diritto di ripetizione.

611 L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti, pei quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è disposto nell'articolo 1020 sotto il titolo *delle donazioni tra vivi e dei testamenti*.

612. L'usufruttuario o universale, o a titolo univessale, deve contribuire col proprietario al

pa

pagamento dei debiti, nel modo che siegue:

Si ſtima il valore del fondo soggetto all'usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento de'debiti in ragione di queſto valore.

Se l'usufruttuario vuole anticipar la somma, per cui il fondo deve contribuire, gli viene reſtituito il capitale al termine dell'usufrutto, senza alcun interesse.

Se l'usufruttuario non vuol fare queſta anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tal somma, ed in queſto caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante il tempo dell'usufrutto; o di far vendere una porzione de'beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

613. L'usufruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne, alle quali le ſtesse liti potrebbero dar luogo.

614. Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto ad avvertirnelo; e mancando a ciò, egli è risponsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe pe'deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

615. Se l'usufrutto non è coſtituito se non sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è queſti tenuto a reſtituirne un altro, nè a pagarne la ſtima.

616. Se il gregge, su cui si è ſtabilito l'usufrutto, perisce interamente per caso o per ma-

 lat-

lattia, e senza colpa dell'usufruttuario, quest
non è obbligato se non a render conto al pro-
prietario delle pelli o del loro valore.

Se il gregge non perisce interamente, l'usu-
fruttuario è tenuto a surrogare i capi degli ani-
mali che sono periti con quelli che nascono, sino
alla quantità concorrente.

Sezione III.

De' modi con cui finisce l'usufrutto.

617. L'usufrutto si estingue

Colla morte naturale o civile dell'usufruttuari

Collo spirare del tempo per cui fu costituito

Colla consolidazione ossia riunione nella stes
sa persona delle due qualità di usufruttuario e di
proprietario;

Col non usarne pel corso di anni trenta;

Colla perdita intera della cosa, sulla quale fu
costituito l'usufrutto.

618. L'usufrutto può anche cessare per l'a
buso che facesse l'usufruttuario del suo diritto
tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quan
to col lasciarli perire per mancanza di manute
zione.

I creditori dell'usufruttuario possono inter
nire alle liti ad oggetto di conservare le loro r
gioni; possono offrire la riparazione dei comme
si deterioramenti, e garantia per l'avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza del
circostanze, pronunciare l'estinzione assolu
dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione di
pr

proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usufrutto, col peso però di pagare annualmente all' usufruttuario, o a quelli, che hanno causa da lui, una somma determinata sino al momento, in cui l' usufrutto avrebbe dovuto cessare.

619. L' usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura oltre trent' anni.

620. L' usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell' età fissata.

621. La vendita della cosa soggetta all' usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell' usufruttuario; egli continua nell' usufrutto, se non vi ha formalmente rinunciato.

622. I creditori dell' usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all' usufrutto, che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

623. Se una sola parte della cosa soggetta all' usufrutto perisce, l' usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

624. Se l' usufrutto non è costituito se non che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l' usufruttuario non avrà diritto di godere nè il suolo nè i materiali.

Se l' usufrutto fosse costituito sopra una possessione di cui l' edificio facesse parte, l' usufruttuario godrebbe del suolo, e de' materiali.

CAPO II.

Dell' uso e dell' abitazione.

625. I diritti d' uso e di abitazione si costituiscono e si perdono nella stessa maniera, che l' usufrutto.

626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, e senza che si formino gli stati e gl' inventarj, siccome nel caso dell' usufrutto.

627. L' usuario, e colui che ha diritto di abitazione, devono godere da buoni padri di famiglia.

628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli stabilisce, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

629. Se il titolo non determina l' estensione di questi diritti, saranno regolati come siegue.

630. Colui che ha l' uso dei frutti di un fondo, non può esigerne se non quanto gli è necessario pei suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può esigerli anche pei bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

631. L' usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.

632. Quegli, che ha il diritto d' abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato nell' epoca in cui acquistò questo diritto.

633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che

che è necessario per l'abitazione di colui al quale è accordato, e della sua famiglia.

634. Il diritto d'abitazione non può essere nè ceduto, nè locato.

635. Se l'usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, egli è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni di manutenzione, ed al pagamento delle contribuzioni, nello ſtesso modo che l'usufruttuario.

Se prende una parte dei frutti, o se occupa una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

636. *L'uso dei boschi e delle foreſte è regolato da leggi particolari.*

TITOLO IV.

Delle servitù prediali.

637. La servitù è un carico impoſto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

538. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l'altro.

639. Deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni impoſte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarj.

CAPO I.

Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

640. I fondi inferiori sono soggetti, per riguardo a quelli che si trovano più elevati, a

 ri-

ricever le acque che ne scolano naturalment
senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcu
riparo, che impedisca queſto scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcu
cosa, che renda più grave la servitù del fo
inferiore.

641. Quegli, che ha una sorgente nel
fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diri
che potesse avere acquiſtato il proprietario
fondo inferiore per qualunque titolo, o in fo
za di prescrizione.

642. La prescrizione in queſto caso non pu
acquiſtarsi che col possesso continuo di an
trenta, da computarsi dal momento in cui
proprietario del fondo inferiore ha fatto e ter
minato dei lavori visibili deſtinati a facilitare il
declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

643. Il proprietario della sorgente non può
deviarne il corso, quando la medesima sommi
niſtri agli abitanti di un comune, villaggio,
borgo l'acqua che è loro necessaria; ma se gl
abitanti non ne hanno acquiſtato o prescritto
uso, il proprietario può pretendere una inde
nità da determinarsi per mezzo di periti.

644. Quegli, luogo il cui fondo scorre un'a
qua corrente, tranne quella che è dichiarata
ragione del pubblico demanio nell'articolo 538
può scrivirsene, mentre scorre, per l'irrigazio
ne de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo viene attraversato di
queſt'acqua, può anche servirsene nell'interval
lo, in cui vi trascorre, ma quando queſta ne
esce,

esce, ha l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario.

645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj, ai quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo devono conciliar l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e duso delle acque.

646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni.

647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell'articolo 682.

648. Il proprietario, che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto di pascolo nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

CAPO II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la utilità pubblica, o comunale, o dei privati.

650. Le servitù stabilite per l'utilità pubblica o comunale risguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili o adatti ai trasporti, la costruzione o riparazione delle strade, o altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di ser-

vi-

virtù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

651. La legge assoggetta i proprietarj l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione.

652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi ne' quali ha luogo il diritto d'appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio.

SEZIONE PRIMA.

Del muro e delle fosse comuni.

653. Nelle città e nelle campagne ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

654. E' segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato;

Come pure quando vi sono da una parte sola o lo sporto del tetto, o cornicioni e mensole di pietra, messivi nella costruzione del muro.

Si presume in questi casi che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono la grondaja, o il cornicione, e le mensole di pietra.

655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli; che vi han-

hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall' obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua pertinenza.

657. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione di cinquantaquattro millimetri di essa (due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, o appoggiarvi un cammino.

658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell' innalzamento, le riparazioni di mantenimento sopra l' altezza del muro comune, ed inoltre l' indennità pel maggior peso in proporzione dell' alzamento e secondo il suo valore.

659. Se il muro comune non è atto a sostenere l' alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese, e l' aumento di grossezza deve prendersi dal suo lato.

660. Il vicino che non ha contribuito all' alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza, se ve ne sia.

661. Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo, sopra cui il muro è costrutto.

662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d'un muro comune, nè applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto da periti determinare i mezzi necessarj onde la nuova opera non riesca di danno ai diritti dell'altro.

663. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni o di riparazioni de' muri, che dividono le loro case, cortili, e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti; e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire dovrà essere, nelle città di cinquanta mila anime o più, almeno trentadue decimetri (dieci piedi) di altezza compreso il cornicione; e, nelle altre città, ventisei decimetri (otto piedi).

664. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che siegue:

I muri maestri, ed i tetti sono a carico di tutti

tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento, su cui cammina;

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce; quello del secondo prosiegue la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito.

665. Ricostruendosi un muro comune o una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione.

666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.

667. E' un segno che la fossa non è comune, se si truovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della fossa.

668. La fossa è considerata di pertinenza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

669. La fossa comune deve mantenersi a spese comuni.

670. Ogni siepe divisoria de' fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non si abbia titolo, o possesso sufficiente in contrario.

671. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto, se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente vigenti, o dalle usanze del paese costanti e ricevute; ed in manca-

canza degli uni e delle altre, alla diſtanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gli alberi d'alto fuſto, e di un mezzo metro per gli altri alberi e siepi vive.

672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi, piantate ad una diſtanza minore, siano eſtirpate.

Quello, sul cui fondo s'innoltrano i rami degli alberi del vicino, può coſtringerlo a tagliarli.

Se poi le radici s'inoltrano nel suo fondo, può egli ſtesso tagliarle.

673. Gli alberi situati nella siepe comune, sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno de'due proprietarj può chiedere, che siano abbattuti.

Sezione II.

Della diſtanza e delle opere intermedie richieſte in alcune coſtruzioni.

674. Quegli che fa scavare un pozzo, o una latrina presso un muro, sia o non sia comune;

Quegli che vuole coſtruirvi cammino, o focolare, fucina, forno o fornello,

O appoggiarvi una ſtalla,

O formare al dorso di queſto muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive.

Ha l'obbligo di lasciarvi la diſtanza prescritta dai regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte dai medesimi regolamenti, ed usi, affine di non apportar danno al vicino.

Sezione III.

Del prospetto nel fondo del vicino.

675. Uno dei vicini non può, senza il consenso dell'altro, formare nel muro comune alcuna finestra o apertura, in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

676. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate e invetriate fisse.

Queste finestre devono essere munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (circa tre pollici ed otto linee) di apertura al più, ed un telajo ad invetriata fissa.

677. Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza di 26 decimetri, (otto piedi) al di sopra del pavimento o suolo della camera, che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno, e di diciannove decimetri (sei piedi) al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori.

678. Non possono aprirsi vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi o altri simili sporti sul fondo chiuso o non chiuso del vicino, se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le dette opere non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).

679. Non si possono aprir vedute laterali o oblique sul medesimo fondo, a minor distanza di sei decimetri (due piedi).

680. La distanza, di cui si parla nei due prece-

ce-

cedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro in cui si fa l'apertura; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

SEZIONE IV.

Dello stillicidio.

681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

SEZIONE V.

Del diritto di passaggio.

682. Il proprietario, i cui fondi sono chiusi da ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può dimandare un passaggio sui fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una indennità proporzionata al danno, che tal passaggio può cagionare.

683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere chiuso alla via pubblica.

684. Ciò nondimeno il passaggio deve essere stabilito in quella parte, ove riesca di minor danno a colui, sul cui fondo viene accordato.

685. L'azione d'indennità nel caso preveduto dall'articolo 682., è soggetta a prescrizione; e continua il diritto di passaggio, quantunque l'azione d'indennità non sia più ammessa.

CA-

CAPO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi sui beni.

686. E' permesso ai proprietarj di ſtabilire sopra i loro fondi o a beneficio di essi qualunque servitù, purchè non sia impoſta nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tal servitù non sia in alcun modo contraria all' ordine pubblico.

Il titolo, che coſtituisce le servitù, ne regola l'esercizio e l'eſtensione: mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

687. Le servitù sono ſtabilite per l'uso o delle fabbriche, o dei terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche, alle quali appartengono siano situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

688. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù *continue* sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo; tali sono gli acquidotti, gli ſtillicidj, i prospetti, ed altre di queſta specie.

Le servitù *discontinue* sono quelle, che richiedono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio, di attigner

acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

689. Le servitù sono apparenti, o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle, che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquidotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza, come per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un' altezza determinata.

Sezione II.

In qual modo si costituiscono le servitù.

690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o col possesso di trent' anni.

691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo.

Il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle, senza che peraltro si possano attualmente impugnare le servitù di tal sorta acquistate già col possesso in que' paesi, ove potevano in tal modo acquistarsi.

692. La destinazione del padre di famiglia, riguardo alle servitù continue ed apparenti, tiene luogo di titolo.

693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due

fon-

fondi attualmente divisi appartenevano allo ſteſso proprietario , e che siano da lui ſtate poſte le cose nello ſtato dal quale risulta la servitù.

694. Se il proprietario di due fondi, tra i quali esiſta un segno apparente di servitù , dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù ; queſta continua ad esiſtere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo alienato.

695. Mancando il titolo coſtitutivo delle servitù , che non possono acquiſtarsi colla prescrizione, non vi si può supplire altrimenti che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo servente.

696. Coſtituendosi una servitù, si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

SEZIONE III.

Dei diritti del proprietario del fondo, al quale è dovuta la servitù.

697. Colui, al quale è dovuta una servitù, può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo servente; purchè il titolo di coſtituzione della servitù non iſtabilisca il contrario.

699. Anche quando il proprietario del fondo

 ser-

servente è tenuto in forza del titolo di fare a sue spese le opere necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante.

700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Così se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo.

701. Il proprietario del fondo servente non può fare cosa alcuna, che tenda a scemare l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo servente, o se l'impedisce dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell' altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

702. Colui, che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne se non secondo il suo titolo, senza che, tanto nel fondo servente quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

Sezione IV.

In qual maniera si estinguono le servitù.

703. Le servitù cessano quando le cose si truovano in uno stato tale, che non se ne possa più far uso.

704. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare; purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, siccome è detto nell'articolo 707.

705. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente.

706. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

707. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.

708. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

710. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, siccome un minore; conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

LIBRO TERZO.

DE' DIFFERENTI MODI CO' QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA'.

Disposizioni generali.

711. La proprietà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.

712. La proprietà si acquista altresì per accessione o incorporazione, ed in forza della prescrizione.

713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.

714. Vi sono delle cose, che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.

716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui, che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

E' tesoro qualunque cosa nascosta o sotterrata della quale non v'ha alcuno, che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso.

717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che cre-

crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo ſtesso ha luogo per le cose perdute, delle quali non si presenta il padrone.

TITOLO I.

Delle successioni.

CAPO I.

Dell' apertura delle successioni, e del passaggio del possesso negli eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte o naturale, o civile.

719. La successione si apre per la morte civile dal momento, in cui vi s'incorre, in conformità delle disposizioni della sezione II. del capo II. sotto il titolo *del godimeno e della privazione de' diritti civili*.

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell'altra, periscono per uno ſtesso infortunio senza che si possa scoprire, quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circoſtanze di fatto, ed, in mancanza di queſte, dal vigore dell'età o del sesso.

721. Se coloro, che perirono insieme, avevano meno d'anni quindici, si presume che sia sopravvivuto il più avvanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant'anni, si presume che sia sopravvivuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e

gli altri più di sessanta, si presume che siano sopravvivuti i primi.

722. Se coloro, che perirono insieme, avevano compita l'età d'anni quindeci, e non oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda d'un anno, si presumerà sempre che sia sopravvivuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivenza, che dà luogo all'apertura della successione, deve ammettersi secondo l'ordine naturale; e quindi il più giovane si presume sopravvivuto al più vecchio.

723. La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di quel passano i beni ai figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

724. Gli eredi legittimi acquistano *ipso jure* il possesso de' beni, de' dritti, e delle azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj. I figli naturali, il conjuge superstite, e lo Stato devono farsi immettere in possesso giudizialmente ne' modi, che verranno determinati.

CAPO II.

Delle qualità richieste per succedere.

725. Per poter succedere, è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione: Sono quindi incapaci di succedere,

1.° Colui che non è ancora concepito;
2.° Il fanciullo che non è nato vitale;
3.° Quegli che è morto civilmente.

726.

726. Uno straniero non è ammesso a succedere ne' beni che il suo parente straniero o francese possedeva nel territorio dell' Impero, se non nel caso e nel modo con cui un francese succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità dell' articolo undecimo sotto il titolo *Del godimento, e della privazione de' diritti civili*.

727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni;

1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2.° Colui che avesse promesso contro il defunto un'accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa;

3.° L'erede in età maggiore che, informato dell'uccisione del defunto, non l'avrà denunziata alla giustizia.

728. La mancanza della denunzia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell' uccisore, nè agli affini nello stesso grado, nè al conjuge, nè a' fratelli o sorelle, zii, zie, o nipoti di lui.

729. L'erede escluso come indegno dalla successione, è obbligato a restituire tutti i frutti e rendite delle quali avesse goduto dopo aperta la successione.

730. I figli dell'indegno, succedendo per proprio dritto, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere su tal' eredità l'usufrutto, che la legge accorda ai genitori sui beni de' loro figli.

CA-

CAPO III.

De' diversi ordini di successione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

731. Le successioni si deferiscono ai figli discendenti del defunto, agli ascendenti, ed collaterali del medesimo, nell'ordine, e secondo le regole determinate quì sotto.

732. La legge non considera nè la natura nè l'origine de' beni per regolarne la successione.

733. Qualunque eredità devoluta ad ascendenti o a collaterali si divide in due parti eguali, l'una a favore de' parenti della linea paterna, l'altra a favore de' parenti della linea materna.

Gli uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma prendono parte soltanto nella loro linea, salvo ciò che sarà detto nell'articolo 752.. I germani prendono parte nelle due linee.

Non si fa alcun passaggio dall'una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale di una delle due linee.

734. Eseguita questa prima divisione tra linea paterna e la materna, non ha più luogo alcuna altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea appartiene all'erede, o agli eredi, che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

735. La prossimità della parentela si determina

na dal numero delle generazioni: ciascuna generazione si chiama un *grado*.

736. La serie de' gradi forma la linea: si chiama linea *retta* la serie de' gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea *traversale*, la serie de' gradi tra persone che non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno ſtipite comune.

Si diſtingue la linea retta, in linea retta discendentale, ed in linea retta ascendentale.

La prima è quella che lega lo ſtipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella che lega una persona a coloro dai quali essa discende.

737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni: così il figlio è rispetto al padre nel primo grado; il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l'avo rispetto al figlio ed al nipote.

738. Nella linea traversale i gradi si contano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo ſtipite comune, esso non compreso, e discendendo da queſto sino all'altro parente.

Perciò due fratelli sono in secondo grado; il zio, ed il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente:

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresen-

sentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

740 La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale.

Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si ritrovino fra loro in gradi di eguali o ineguali.

741. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più rimoto.

742. Nella linea traversale, la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli o sorelle del defunto, la successione truovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali, o ineguali.

743. In tutti i casi, ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle, che sono morte naturalmente, o civilmente.

Si può rappresentare colui, alla cui successione siasi rinunciato.

SEZIONE III.

Delle successioni che si deferiscono ai discendenti.

745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole, o altri ascendenti, senza distinzione di sesso, nè di età, ed ancorchè siano procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono a porzioni eguali e per capi, quando sono tutti nel primo grado e chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti, o alcuni di essi, per rappresentazione.

SEZIONE IV.

Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.

746. Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna.

L'ascendente, che si ritrova nel grado più prossimo, consegue la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.

747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole, allor-

chè

chè le cose donate si ritruovano in ispecie nella eredità.

Se tali cose si truovano alienate, gli ascendenti riscuotino il prezzo che possa tuttora esserne dovuto. Succedono inoltre all'azione, che il donatario avrebbe potuto avere per ricuperarlo.

748. Quando il padre e la madre sono sopravivuti alla persona morta senza prole, se questi ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre ed alla madre, che la dividono tra loro egualmente.

L'altra metà appartiene ai fratelli, sorelle, o loro discendenti, siccome verrà spiegato nella sezione V. di questo capo.

749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto o il padre o la madre, la porzione, che sarebbe devoluta al superstite in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle, o loro rappresentanti, siccome sarà spiegato nella seguente sezione.

Sezione V.

Delle successioni collaterali.

750. In caso che fussero premorti il padre e la madre d'una persona che muoja senza prole, li suoi fratelli, le sorelle, o i loro discendenti, sono chiamati alla successione, ad esclusione degli

gli ascendenti, e degli altri collaterali.

Essi succedono o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, secondo le regole stabilite nella sezione II. di questo capo.

751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvivuti, i suoi fratelli, le sue sorelle, o i loro rappresentanti sono chiamati alla metà dell'eredità: se è sopravvivuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne le tre quarte parti.

752. La divisione della metà o delle tre quarte parti *devolute a' fratelli od alle sorelle a norma dell'articolo precedente*, si *esegue tra loro ad eguali porzioni*; quando *derivano tutti* dal medesimo matrimonio: se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle fuorichè da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.

753. In mancanza di fratelli o sorelle o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell'una o nell'altra linea, l'eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti, e per l'altra metà ai parenti più prossimi dell'altra linea.

Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.

754. Nel caso dell'artico precedente, il padre o la madre superstite ha l'usufrutto della terza parte de'beni, ne' quali non succede in proprietà.

755. Non ha luogo la successione de' parenti oltre il dodicesimo grado.

In mancanza di parenti in grado da succedere in una linea, i parenti dell'altra linea succederanno nell' intera eredità.

CAPO IV.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE I.

De' diritti de' figli naturali sui beni de' loro genitori, e della successione ai figli naturali morti senza prole.

756. I figli naturali non sono eredi; *la legge* non accorda loro de' diritti sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni de' parenti del padre o della madre loro.

737. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo.

Se il padre o la madre ha lasciato de' discendenti legittimi, il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria, ch' egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: è della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o sorelle; è di tre quarti quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli nè sorelle.

758. Il figlio naturale ha diritto alla totalità de'

de' beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado da succedere.

759. In caso che premorisse il figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale o i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre; della cui successione si tratta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite nella sezione II del capo VI di questo titolo.

761. E' ad essi proibito qualunque reclamo, quando durante la vita del loro padre o della loro madre, abbiano ricevuto la metà di quanto loro è attribuito negli articoli precedenti, coll' espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata.

Nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare altro che il supplimento necessario a compire questa metà.

762. Le disposizioni degli articoli 757, e 758 non sono applicabili ai figli adulterini o incestuosi.

La legge non accorda loro altro che gli alimenti.

763. Questi alimenti sono regolati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, del numero, e della qualità degli eredi legittimi.

 764.

764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino o ingestuoso gli avranno fatto imparare un arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretensione contro la loro eredità.

765. L'eredità del figlio naturale morto senza prole è devoluta al padre o alla madre, che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

766. In caso che premorissero il padre e la madre del figlio naturale, i beni che questi ne avea ricevuto, passano ai fratelli o sorelle legittime, quando si trovano in ispecie nella *di lui* eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezzo de' detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittime. Tutti gli altri beni passano ai fratelli o sorelle naturali, ed ai loro discendenti.

SEZIONE II.

De' diritti del conjuge superstite, e dello Stato.

767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado da succedere, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al conjuge che gli sopravvive, e che non sia stato separato per divorzio.

768. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si acquista dallo stato.

769. Il conjuge superstite, e l'amministrazione

ne de' demanj, che pretendono aver diritto all' eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stender l' inventario nelle forme prescritte per l' accettazione dell' eredità col beneficio dell' inventario.

770. Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l' immissione in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda se non dopo tre pubblicazioni, ed affissi nelle solite forme, e dopo sentito il procuratore imperiale.

771. Il conjuge superstite è pure tenuto a far impiegare gli effetti mobili, o a dar cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell' intervallo di tre anni: passato questo termine, la cauzione è sciolta.

772. Il conjuge superstite, o l' amministrazione de' demanj, che non avessero adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte potranno esser condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771, e 772, sono comuni ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

CAPO V.

Dell' accettazione e della rinunzia dell' eredità.

SEZIONE I.

Dell' accettazione.

774. L' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell' inventario.

775. Nessuno è tenuto ad accettare un' eredità che gli sia devoluta.

776. Le donne maritate non possono validamente accettare un' eredità senza l' autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capo VI sotto il titolo del *Matrimonio*.

L' eredità devolute ai minori, ed agli interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo le disposizioni contenute sotto il titolo *della minore età, della tutela e dell' emancipazione.*

777. L' effetto della accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

778. L' accettazione può essere espressa, o tacita; è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato: è tacita, quando l' erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l' eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non colla qualità di erede.

779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e d' amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d' eredità, se con essi non

siasi

siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

780. La donazione, la vendita o la cessione, che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l'accettazione dell'eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo 1.° per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi;

2.° Per la rinunzia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamenue, quando riceva il prezzo della sua rinunzia.

781. Quando colui, a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.

782. Se questi eredi non siano fra loro d'accordo per accettare o ripudiare l'eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell' inventario.

783. Il maggiore d'età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da esso fatta d'un'eredità, salvochè nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento, del quale non si aveva notizia nel tempo dell'accettazione.

SEZIONE II.

Della rinunzia all' eredità.

784. La rinunzia ad una eredità non si presume: nè può farsi altrimenti che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a tal' effetto.

785. L'erede, che rinunzia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

786. La parte del rinunziato si accresce a' suoi coeredi; se è solo, si devolve al grado susseguente.

787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio e succedono per capi.

788. I creditori di colui, che rinunzia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, e luogo del lor debitore,

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell' erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' loro crediti.

789. La facoltà di accettare o rinunziare ad una eredità si prescrive collo scorrimento del tempo richiesto per la più lunga prescrizione de' diritti su' beni immobili.

790. Sino a che il diritto di accettare un' eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi han-

hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio per altro delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell'eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore destinato alla eredità giacente.

791. Non si può, nè pure nel contratto di matrimonio, rinunziare all'eredità d'un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tal successione.

792. Gli eredi che avessero sottratte o nascoste cose spettanti ad un'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia, senza che possano pretendere alcuna parte nelle cose sottratte o nascoste.

SEZIONE III.

Del beneficio dell'inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato.

793. La dichiarazione di un erede, ch' egli non intende assumere questa qualità se non col beneficio dell'inventario, deve esser fatta nella cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto, se non quando è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario de' beni dell'eredità, nelle forme regolate dal codice del rito civile,

e tra i termini che verranno stabiliti in appresso.

795. L'erede ha tre mesi per far l'inventario, da computarsi dal giorno dell'apertura della successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l'inventario, o dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

796. Nondimeno se si trovano nella eredità robe suscettive di deperimento, o la cui conservazione porti dispendio, l'erede nella sua qualità di chiamato a succedere, può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita delle medesime, senza che da ciò si possa indurre ch' egli abbia accettata l'eredità.

Questa vendita dee farsi per mezzo di pubblico ufiziale, dopo gli affissi e le pubblicazioni stabilite dal codice del rito civile.

797. Duranti i termini accordati per far l'inventario e per deliberare, l'erede non può esser costretto ad assumerne la qualità, e non può procedersi a condanna contro di lui. Se rinunzia all'eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca sono a carico dell'eredità.

798. Scorsi i suddetti termini, l'erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze,

dal

dal tribunale, avanti cui pende la contesa;

799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carico dell' eredità, quando l' erede giustifichi o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a ragione della situazione de' beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

800. L' erede, benchè siano scorsi i termini accordati nell' articolo 795, e quelli conceduti dal giudice in conformità dell' articolo 798, ha nondimeno la facoltà di far l' inventario, e di qualificarsi *erede beneficiato*, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

801. L' erede colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell' inventario qualche cosa appartenente all' eredità, è decaduto dal beneficio dell' inventario.

802. L' effetto del beneficio dell' inventario consiste nel dare all' erede il vantaggio.

1.° Che non sia tenuto al pagamento de' debiti ereditarj, se non fino alla concorrente somma del valore de' beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll' abbandonar tutti i beni dell' eredità ai creditori ed ai legatarj.

2.° Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell' eredità, e che gli sia conservato

contro la medesima il diritto di chiedere il pa-
gamento de' suoi crediti.

803. L' erede beneficiato ha il carico di am-
ministrare i beni ereditarj, e dee render conto
di sua amministrazione ai creditori ed ai lega-
tarj.

Non può esser astretto a pagare co' beni suoi
proprj se non dopo d' essere stato posto in mora
a presentare il suo conto, e quando non abbia
adempiuto a tal dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può esser
astretto ne' beni proprj se non per la concorren-
za delle somme rimase in sue mani.

804. Nella sua amministrazione non è tenuto
se non per le colpe gravi.

805. Non può vendere i mobili dell' eredità
se non per mezzo di un pubblico ufiziale all' in-
canto, e dopo li soliti affissi e le pubblicazioni.

Se si presenta in ispecie, non è tenuto ad al-
tro che alla diminuzione di prezzo, o al dete-
rioramento cagionato dalla sua negligenza.

806. Non può vendere gl' immobili altrimenti
che colle forme prescritte dal codice del rito ci-
vile: è tenuto a delegarne il prezzo ai creditori
ipotecarj che si son fatti riconoscere.

807. E' tenuto, se così vogliono i credi-
o altre persone interessate, a prestare idonea
sufficiente cauzione pel valore de' mobili com-
presi nell' inventario, e per quella parte del prez-
zo degl' immobili che non fosse stata delegata ai
creditori ipotecarj.

Se manca di dare tal cauzione, i mobili si
vendono, ed il loro prezzo si deposita, egual-
mente

mente che la parte non delegata del prezzo degl' immobili, per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditarj.

808. Se vi sono creditori, che si oppongono, l'erede beneficiato non può pagare altrimenti che secondo l' ordine ed il modo determinato dal giudice.

Se non vi sono opposizioni, paga i creditori ed i legatarj a misura che si presentano.

809. I creditori non opponenti che si presentano dopo la liquidazione de' conti, ed il pagamento della somma residuale, non hanno azione se non contro i legatarj.

Nell'uno e nell'altro caso quest'azione si prescrive col decorso di tre anni, dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della somma residuale.

810. Le spese de' suggelli, se vennero apposti, quelle dell'inventario e del conto, sono a carico dell' eredità.

SEZIONE IV.

Delle eredità giacenti.

811. Quando spirati i termini per far l' inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami l' eredità, o non sia noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente.

812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, nomina un curatore sulla dimanda delle persone interessate, o a richiesta del procuratore imperiale.

813. Il curatore di un' eredità giacente è te-nuto, prima di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di un inventario; ne esercita e pro-muove le ragioni; risponde alle istanze proposte contro la stessa; e l'amministra coll' obbligo di versare il contante che si trova nell' eredità, e quello ritratto del prezzo de' mobili o degli sta-bili venduti, nella cassa del ricevitore della am-ministrazione imperiale, affin di conservarne i diritti, e coll' obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

814. Le disposizioni della sezione III di que-sto capo sulle forme dell' inventario, sui modi d' amministrazione e sul rendimento de' conti per parte dell' erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

CAPO VI.

Della divisione e delle collazioni.

SEZIONE I.

Dell' azione per la divisione, e della sua forma.

815. Niuno può essere astretto a rimanere in comunione; e si può sempre dimandar la divi-sione, non ostante qualunque proibizione e con-venzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospende-re la divisione per un tempo determinato; ed una tal convenzione non può essere obbligatoria al di là di cinque anni; ma può essere rinno-vata.

816. Può dimandarsi la divisione, quando an-che

che uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditarj, purchè non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

817. L'azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori o interdetti, si può esercitare da' loro tutori specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Riguardo a' coeredi assenti, l'azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

818. Il marito senza il concorso della moglie può dimandar la divisione ne' mobili o degl' immobili a lei prevenuti, che cadono nella comunione de' beni; riguardo a quelli che non cadono nell' indicata comunione, il marito non può dimandarne la divisione senza il concorso della moglie; può soltanto, se ha il diritto di godere de' di lei beni, dimandare una divisione provvisionale.

I coeredi della moglie non possono dimandare la divisione definitiva, se non chiamando in giudizio il marito e la moglie.

819. Se tutti gli eredi son presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione de' suggelli su' beni ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma e con quell' atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non son presenti, se fra essi si trovan de' minori o degl' interdetti, si dovrà apporre il suggello nel più breve termine, a richiesto degli eredi, o del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, o anche *ex officio* dal giudice di pace, nel cui cir-

con-

condario si è aperta la successione.

820. I creditori possono benanche richiedere l'apposizione de' suggelli, in virtù di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

821. Quando si sono apposti i suggelli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i suggelli, e per formare inventario, son regolate dal codice del rito civile.

822. L'azione per la divisione, e le controversie che insorgono nel corso delle operazioni, sono della cognizione del tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

In questo tribunale si procede agl' incanti, e debbon presentarsi le domande relative alla garentìa delle porzioni fra i condividenti, e quelle dirette a rescindere la divisione.

823. Se l'un de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d' intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, o commette, se occorre, ad un de' giudici le operazioni della divisione, e sulla di lui relazione decide le controversie.

824. La stima degl' immobili si fa per mezzo di periti scelti dalle parti interessate, o nominati d' ufizio, quando esse non convengano nella scelta.

Il processo verbale de' periti dee presentare le basi della stima, deve indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi, ed in qual

ma-

maniera; e finalmente in caso di divisione dee fissare ciascuna delle porzioni che si posson fare, ed il loro valore.

825. La stima de' mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, dee farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad aumento.

826. Ciascuno de' coeredi può chiedere in ispecie la sua parte de' mobili ed immobili della eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte de' coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per lo pagamento de' debiti e de' pesi ereditarj, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme.

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all' incanto davanti al tribunale.

Quando però le parti sian tutte in età maggiore, posson consentire che l' incanto sia fatto davanti un notaro da eligersi di comune accordo.

828. Dopo la stima e la vendita de' mobili e degli immobili, il giudice commissario rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato *ex officio*, quando non si accordino nella scelta.

Davanti a questo ufiziale, si procede ai conti che i condividenti dovessero rendersi; alla formazione della massa generale, e delle rispettive quote, ed alle somministrazioni da farsi a ciascun condividente.

829. Ogni coerede a norma delle regole che saranno stabilite appresso, conferisce nella massa

tut-

tutto ciò che gli è stato donato, e le somme delle quali è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in ispecie, i coeredi a' quali è dovuta, prendono anticipatamente una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste deduzioni anticipate si formano, per quanto è possibile, con cose della stessa natura, qualità, e bontà di quelle che non sono state conferite in ispecie.

831. Dopo tali deduzioni, si procede sopra ciò che rimane nella massa alla formazione di altrettanti parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832. Nella formazione e composizion delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di dividerne le coltivazioni, e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, d'immobili, di diritti, o di crediti della stessa specie, e dello stesso valore.

833. L'ineguaglianza delle quote si compensa con una somma equivalente o in rendite, o in danaro.

834. Le quote si formano da uno de' coeredi se gli altri concordano nella di lui scelta, e colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice commessario.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835 Prima di procedere all'estrazione ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazion delle quote.

836. Le regole prescritte per la divisione delle

le masse si osservano egualmente nella suddivisione tra le stirpi condividenti.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo insorgono controversie, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, e l'invierà al commessario destinato per la divisione; ed inoltre si procederà secondo le forme prescritte dal codice del rito civile.

838. Se tutti i coeredi non son presenti, o se fra essi vi sian degl' interdetti o de' minori, ancorchè emancipati, la divisione dee farsi giudizialmente in conformità delle regole prescritte negli articoli 819 e seguenti, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si dee dare a ciascun di essi un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell' antecedente articolo, non posson farsi se non giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione de' beni de' minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia da' tutori, coll' autorizzazione del consiglio di famiglia, sia da' minori emancipati, assistiti da' loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni sono semplicemente provvisionali.

841. Qualunque persona ancorchè parente del defunto, che non abbia dritto a succedergli, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'

 ere-

eredità; può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandosele il prezzo della cessione.

842. Compiuta la divisione, si debbon consegnare a ciascuno de' condividenti i documenti particolari alle cose, che gli sono toccate.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a colui che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qual volta ne venga richiesto.

I documenti comuni all' intera eredità si consegnano a colui, che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll' obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro dimanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, verrà definita dal giudice.

SEZIONE II.

Delle collazioni.

843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad un' eredità, dee conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente che indirettamente: egli non può ritenere le cose donate, nè riclamare i legati a lui fatti dal defunto, fuori del caso in cui le donazioni o i legati gli sieno stati fatti espressamente e titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, e colla dispensa dalla collazione.

844. Anche nel caso che le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazio-

zione, o a titolo di prelegato, l' erede venendo alla divisione non può ritenerli, se non fino alla concorrenza della quota disponibile: il di più è soggetto a collazione.

845. L' erede, che rinunzia l' eredità, può ciò non ostante ritenere le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, sino alla concorrenza della porzione disponibile.

846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova idoneo a succedere quando s' apre la successione, deve legalmente conferire, purchè il donatore non l' abbia dispensato.

847. *Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è in grado di succedere al tempo in cui s' apre la successione*, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

848. Similmente, il figlio succedendo per ragion propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate a suo padre, ancorchè abbia accettato l' eredità di costui; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deè conferire ciò che fu donato al padre, anche nel caso che abbia ripudiata la di lui eredità.

849. Le donazioni ed i legati atti al conjuge di colui, ch' è in grado di succedere, sono riputati come fatti colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni ed i legati sien fatti congiuntamente a due conjugi, de' quali uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce

la metà: se sien fatti a questo solo, ha luogo la collazione per intero.

850. La collazione si fa solamente all'eredità del donante.

851. E' soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad un de' coeredi, o per pagare i di lui debiti.

852. Non si debbon conferire le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione d'istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d'uso.

853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero, allorchè vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

854. Similmente non si dee collazione per le società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

855. L'immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

856. I frutti e gl'interessi delle cose soggette alla collazione non si debbono prima del giorno, in cui si è aperta la successione.

857. La collazione non è dovuta se non dal coerede al suo coerede: non si dee nè a' legatarj, nè a' creditori della eredità.

858. La collazione si fa o col presentare la cosa nella sua specie, o con prendere tanto di meno.

859. La collazione può esigersi nella specie riguar-

guardo agl' immobili, ogni qualvolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell' eredità degl' immobili della stessa specie, valore e bontà, co' quali si possan formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi.

860. La collazione ha luogo col prender tanto di meno, quando il donatario abbia alienato l' immobile prima dell' apertura della successione. In tal caso si ha riguardo al valore dell' immobile al tempo dell' aperta successione.

861. *In tutti i casi debbonsi bonificare al donatario le spese, colle quali ha migliorata la cosa*, avendo riguardo al maggior valore di essa nel tempo della divisione.

862. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazion della cosa, ancorchè non l' abbiano migliorata.

863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto ai danni e deterioramenti, che per suo fatto, o per sua colpa e negligenza, abbiano diminuito il valor dell' immobile.

864. Nel caso che l' immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall' acquirente debbono essere imputati in conformità de' tre articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa nella specie, i beni si riuniscono alla massa dell' eredità franchi, e liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per impedire che la collazione si faccia in frode de' loro diritti.

866. Quando la donazione d'un immobile fatto a persona in grado di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che avanza si fa in ispecie, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso contrario, se l'eccedenza oltrepassa la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferirlo per intero, salvo il diritto di prendere anticipatamente dalla massa ereditaria il valore della porzion disponibile: se questa eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario può ritenerlo per intero, imputando il di più nella sua quota, e compensando in danaro o altrimenti i suoi coeredi.

867. Il coerede, che conferisce un immobile nella stessa specie, può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o miglioramenti.

868. La collazione de' mobili non si fa che col prendere tanto di meno. Si fa sul ragguaglio del prezzo, che i medesimi valevano al tempo della donazione secondo la stima annessa a quell'atto ed, in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo senza dar luogo ad aumento.

869. La collazione del danaro donato si fa col prender tanto di meno dal contante della eredità.

Se questo non basta, il donatario può esimersi dal conferire il contante, cedendo sino alla concorrente quantità, l'equivalente in mobili, o in mancanza di questi, in mobili ereditarj.

Se

SEZIONE III.

Del pagamento de' debiti.

870. I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento de' debiti ed a' pesi dell' eredità, ciascuno in proporzione di ciò che vi prende.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce insiem cogli eredi in proporzione del suo emolumento; ma il legatario particolare non è tenuto a' debiti e pesi, salva però l'azione ipotecaria sul fondo legato.

872. Ciascun coerede, quando i beni immobili di un' eredità sono gravati di prestazioni in virtù d' ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate, e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazion delle quote. Se i coeredi dividono l' eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi nella medesima guisa degli altri immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l' erede nella cui quota cade tal fondo, è caricato solo del pagamento della prestazione, ed egli è in dovere di garentirne i coeredi.

873. Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarj personalmente a misura della lor parte e porzione virile, ed ipotecariamente per l' intero; salvo il regresso tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, per la tangente, che i detti coeredi e legatarj debbono contribuire.

874. Il legatario particolare, che ha estinto

un debito di cui era gravato il fondo legato; subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

875. Il coerede o successore a titolo universale, che, in forza d'ipoteca, ha pagato oltre la sua parte di un debito comune, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito, siasi fatto surrogare ne' diritti de' creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, il quale, in forza del beneficio dell' inventario, abbia conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

876. Il caso d' insolvibilità d' un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita sopra tutti gli altri proporzionatamente.

877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la parsona dell' erede; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l' intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell' erede.

878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell' erede.

879. Questo diritto però non si può più esercitare, quando vi è novazione del debito del de-

defunto, coll' aver accettato l' erede per debitore.

880. Si prescrive, riguardo ai mobili, col decorso di tre anni.

Riguardo agl' immobili, l' azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell' erede.

881. I creditori dell' erede non sono ammessi a domandar la separazione dei patrimonj contro i creditori dell' eredità.

882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono dimandare che non vi si proceda in assenza loro: hanno il diritto d' intervenirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse fatta senza il loro intervento e malgrado la dimanda, che essi avessero fatta.

SEZIONE IV.

Degli effetti della divisione e della garentia delle quote.

883. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successose in tutt' i beni componenti la sua quota, o rimasigli all' incanto, e si reputa che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri beni ereditarj.

884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garentia non ha luogo se la qualità dell' evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell' atto di divisio-

ne;

ne: cessa inoltre se il coerede soffre l' evizione per propria colpa.

885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione delle sua quota ereditaria a fare indenne il suo coerede dalla perdita cagionata dall' evizione.

Se uno de' coeredi si trova insolvibile, la tangente, per cui egli è tenuto, deve essere egualmente ripartita tra la persona garentita, e tutti i coeredi solventi.

886. La garentia della solvibilità del debitore di una rendita, non dura oltre i cinque anni seguenti alla divisione. Non vi è più luogo a garentia per l' insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata la divisione.

SEZIONE V.

Della rescissione in materia di divisione.

887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, o di dolo.

Può altresì aver luogo la recissione quando uno de' coeredi pruova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un cespite dell' eredità non dà luogo all' azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento.

888. L' azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, o di qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione, o dopo l' atto fatto in luogo della medesima, l' azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata.

886. La dett' azione non è ammessa contro una vendita di diritto di successione fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo; dagli altri coeredi, o da uno di essi.

890. Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima de' beni, giusta il loro valore all' epoca della divisione.

891. Quegli, che è convenuto coll' azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e consegnando all' attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro, o in ispecie.

892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto, o in parte, non è più ammesso a proporre l' azione di rescissione per dolo o violenza, se l' alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessata la violenza.

TITOLO II.

Delle donazioni tra vivi e de' testamenti.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

893. Nessuno potrà disporre de' suoi beni, a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite quì appresso.

894.

894. La donazione tra vivi è un atto, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario, che l' accetta.

895. Il testamento è un atto, col quale il testatore dispone, pel tempo in cui avrà cessato di esistere, di tutti o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocare.

896. Le sostituzioni sono vietate.

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l' erede instituito, o il legatario, sia gravato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all' erede instituito, o al legatario.

Nulladimeno i beni liberi formati la dotazione di un titolo ereditario, che l' Imperatore avrà creato a favore di un principe, o di un capo di famiglia, potranno esser trasmessi ereditariamente nel modo ch' è regolato coll' atto imperiale de' 30 marzo 1806, e col senatoconsulto de' 14 agosto seguente.

897. Sono eccettuate da' due primi paragrafi dell' articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI di questo titolo a' genitori, a' fratelli ed alle sorelle.

898. Non sarà considerata come sostituzione e sarà valida la disposizione, colla quale una terza persona sia chiamata a conseguir la donazione, l' eredità, o il legato nel caso in cui il donatario, l' erede, o il legatario nol conseguissero.

899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d' ultima volontà, colla quale

le sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad un altro la nuda proprietà.

900. In qualunque disposizione tra vivi o di ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, o al buon costume.

CAPO II.

Della capacità di disporre, o di ricevere per donazione tra vivi, o per testamento.

901. Per far donazione tra vivi o testamento, è necessario esser sano di mente.

902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

903. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre a riserva di quanto è determinato nel capo IX di questo titolo.

904. Il minore pervenuto all' età d'anni sedici, non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza solamente della metà de' beni, che la legge permette di disporre al maggiore.

905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l' assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l' autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto dagli articoli 217, e 219 nel titolo *del matrimonio*.

Non ha bisogno del consenso del marito, nè della

della giudiziale autorizzazione per disporre con testamento.

906. Per esser capace di ricevere con atto di donazione fra vivi, basta l'esser concepito nel momento della donazione.

Per esser capace di ricevere con testamento, basta l'esser concepito all'epoca della morte del testatore.

Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione, nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio del suo tutore.

Il minore, fatto maggiore d'età, non potrà disporre nè per donazione tra vivi, nè per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso e liquidato il conto definitivo della tutela.

Sono eccettuati, ne' due casi sopra riferiti, gli ascendenti de' minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.

908. I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

909. I medici, chirurghi, ufiziali di sanità e gli speziali, che avranno curata una persona nel corso della malattia della quale sia morta, non potranno trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.

Sono eccettuate 1.° le disposizioni rimunera-

co-

torie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigj prestati.

2.° Le disposizioni universali ne' casi di parentela sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, o, avendoli, colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si truovi nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osserveranno rispetto a' ministri del culto.

910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, de' poveri d' una comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto imperiale.

911. Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma d' un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d' interposte persone.

Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri, i figli e discendenti, ed il conjuge della persona incapace.

912. Non si potrà disporre a favore d' uno straniero, se non nel caso che questo straniero possa disporre a vantaggio di un francese.

CAPO III.

Della porzione disponibile de' beni, e della riduzione.

SEZIONE I.

Della porzione disponibile de' beni.

913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassar la metà de' beni del disponente, quando questi morendo non lasci più che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre o un numero maggiore.

914. Sono compresi nell' articolo precedente sotto nome *di figli* i discendenti in qualunque grado di essi siano; ma non si contano se non per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

915. Le liberalità, per atto tra vivi o per testamento, non potranno oltrepassar la metà de' beni, se in mancaaza de' figli il defunto lasci superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna; e li tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti perverranno loro con l' ordine con cui la legge li chiama a succedere, essi soli avranno il dritto a questa riserva, in tutt' i casi, ne' quali una divisione in concorso de' collaterali non desse loro la quota di beni riservata per essi.

916. In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.

917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d'un usufrutto o d'una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali la legge fa una riserva, potranno scegliere o di eseguire tal disposizione, o di abbandonar la proprietà della porzione disponibile.

918. Il valore in piena proprietà de' beni alienati ad una persona in grado di succedere in linea retta, sia col peso di una rendita vitalizia, sia a fondo perduto, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile; e l'eccedente, se ve n'è sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno esser dimandate da coloro fra in successori in linea retta, che avessero prestato il loro assenso all'alienazione, nè in verun caso dai successori in linea trasversale.

919. La porzione disponibile potrà esser data in tutto o in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, a' figli o altri successori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere sia obbligato a farne la collazione, purchè però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o di prelegato.

La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte e di prelegato, potrà farsi tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

Sezione II.

Della riduzione delle donazioni e de' legati.

920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, potranno essere ridotte alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà esser dimandata se non da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva, da' loro eredi, o da quelli che da essi hanno causa: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto non potranno domandare tal riduzione, nè profittarne.

922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono fittiziamente quelli de' quali è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all'epoca delle donazioni, e 'l loro valore al tempo della morte del donante. Si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, e se non dopo di avere esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposizioni testamentarie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

924. Se la donazione fra vivi soggetta a ridu-

duzione sia stata fatta a favore di una persona ch'è in grado di succedere, potrà questa ritenere su' i beni donati il valore di quella porzione che le spetterebbe nella qualità di erede su' beni non disponibili, purchè siano della medesima specie.

925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà o eguaglierà la quota disponibile tutte le disposizioni testamentarie saranno caduche.

926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

928. Il donatario restituirà i frutti di ciò, che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione fra l'anno; altrimenti, dal giorno della dimanda.

929. Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito o ipoteca contratta dal donatario.

930. L'azione per la riduzione, o per la re-

vindica potrà esercitarsi dagli eredi contro i terzi detentori degl'immobili compresi nelle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si terrebbe contro i donatarj medesimi, e previa la discussione de' beni di costoro. Quest'azione dovrà esercitarsi secondo l'ordine dell'epoche delle alienazioni cominciando dalla più recente.

CAPO IV.

Delle donazioni tra vivi.

SEZIONE I.

Della forma delle donazioni tra vivi.

931. Ogni atto che contenga una donazione tra vivi sarà stipulato innanzi a un notajo nella forma ordinaria de' contratti, e ne rimarrà presso di lui la minuta, sotto pena di nullità.

932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante e non produrrà alcun effetto se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi.

L'accettazione potrà farsi durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà la minuta; ma in tal caso la donazione non avrà effetto, relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che comproverà l'accettazione.

933. Se il donatario è maggiore, l'accettazione dee farsi da lui, o in suo nome da persona munità di procura speciale, o che abbia la

fa-

facoltà generale di accettare le donazioni già fatte, o che potessero farsi.

Questa procura dovrà esser fatta innanzi al notajo; ed una copia legale della medesima verrà annessa alla minuta della donazione, o a quella dell' accettazione qualora questa si fosse fatta con atto separato.

934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, o, nel caso del di lui rifiuto, senza l' autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219 sotto il titolo *del matrimonio*.

935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell' articolo 463 nel titolo *della minor età, della tutela, e della emancipazione*.

Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o no emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori del minore, e benchè siano ancora viventi i di lui genitori, potranno accettare per lui.

936. Il sordo e muto, che sappia scrivere, potrà accettare egli stesso, o col mezzo di procuratore.

Se non sappia scrivere, l' accettazione dovrà farsi da un curatore speciale nominato secondo le regole stabilite nel titolo *della minor età, della tutela, e della emancipazione*.

937. Le donazioni fatte a favore degli speda-

 li

li, de' poveri d' un Comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori rispettivi, dopo che ne siano stati debitamente autorizzati.

938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta col solo consenso delle parti; e la proprietà delle cose donate s' intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione.

939. Quando si farà donazione di beni capaci d' ipoteche, gli atti di donazione, e di accettazione, e la notifica dell' accettazione, se questa si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi negli ufizj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.

940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie, e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori, o amministratori.

941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona interessata, eccettuati però coloro che hanno l' obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi, ed eccettuato pure il donatore.

942. I minori, gl' interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intero per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro

tu-

tutori, o mariti, se compete. Non saranno restituiti neppure nel caso, che i tutori, o i mariti fussero insolvibili.

943. La donazione tra vivi non potrà comprendere se non i beni presenti del donatore; se comprende beni futuri, sarà nulla quanto a questi.

944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante.

945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli, ch' esistevano all' epoca della donazione, o che fossero espressi, sia nell' atto di donazione, sia nello stato che dovrà esservi annesso.

946. Nel caso che il donante si abbia riservata la facoltà di disporre d'una cosa compresa nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati; se egli muore senza averne disposto, la cosa o la somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola e stipulazione contraria.

947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni, delle quali si fa menzione ne' capi VIII e IX di questo titolo.

948' Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido se non per quelle, delle quali una stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o da chi accetti per lui, sia stata unita alla minuta della donazione.

949. E' permesso al donante di riservare per se, o a vantaggio di un altro, il godimento o l'usu-

l'usufrutto de' beni mobili o immobili che ha donati.

950. Quando la donazione di beni mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere le cose donate che esistono nella loro specie, nello stato in cui si trovano; ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per le cose che mancano, sino alla concorrenza del valore che fu determinato nella stima.

951. Il donante potrà stipulare la *riversione* delle cose donate tanto nel caso che premuoja il donatario solo, quanto nel caso che premuojano il donatario ed i suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi fuorchè a beneficio del solo donante.

952. Esso produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante franchi, e liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell' ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto che la donazione gli sia stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultino tali diritti ed ipoteche.

SEZIONE II.

Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi.

953. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi, se non per causa d' inadempimento delle condizioni, colle quali si è fatta; per causa d' in-

d' ingratitudine; per la sopravvegnenza de' figli.

954 In caso di revocazione per l' inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario; ed il donante avrà contro i terzi detentori degl' immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.

955. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi per ingratitudine fuorichè ne' seguenti casi:

1.° Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti, o ingiurie gravi;

3.° Se gli nieghi gli alimenti.

956. La revocazione per l' inadempimento delle condizioni; o per causa d' ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*.

957. La dimanda di revocazione per causa d' ingratitudine dovrà esser prodotta dentro l' anno, a contare dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante abbia potuto averne notizia.

Questa revocazione non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso proposta l' azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita dentro l' anno dal commesso delitto.

958. La revocazione per causa d' ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch' egli abbia potuto imporre sulle cose donate,

purchè tutto ciò sia avvenuto prima che l'estratto della dimanda di revocazione sia stata inscritto alla margine della trascrizione ordinata nell' articolo 939.

Nel caso di revocazione, il donatario sarà condannato a restituire il valore delle case alienate, avuto riguardo al tempo della dimanda, ed i frutti raccolti dal giorno dalla stessa dimanda.

959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio non saranno rivocabili per causa d'ingratitudine.

960. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o dai conjugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.

961. Questa revocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già concepito al tempo della donazione.

962. La donazione sarà parimente rivocata anche quando il donatario fosse entrato nel possesse de' beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvegnenza del figlio. Il donatario però non è tanuto a restituire i frutti raccolti, di qualun-

lunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione o altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò, ancorchè la domanda per rientrare nel possesso de' beni donati fosse stata prodotta dopo tal notificazione.

963. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure* ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno in sussidio per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali; e questo avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto nuziale, ed ancorchè il donante si fosse obbligato, come mallevadore, nella donazione, all' esecuzione del contratto nuziale.

964. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere o avere di nuovo il loro effetto nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto che le confermi; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima o dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, nol potrà fare se non con una nuova disposizione.

965. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza de' figli, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.

966. Il donatario, i suoi eredi, coloro che hanno causa da lui, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far valere la donazione rivocata per la sopravvegnenza de' figli, se non dopo il possesso di trent'anni, i quali incominceranno a decorrere dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo; e ciò senza pregiudizio delle cause, che per legge interrompono la prescrizione.

CAPO V.

Delle disposizioni testamentarie.

SEZIONE I.

Delle regole generali sulla forma de' testamenti.

967. Qualunque persona può disporre per testamento, tanto a titolo d' istituzione d'erede, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.

968. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia a vantaggio di un terzo, sia a titolo di disposizione scambievole, e reciproca.

969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico, o in forma mistica.

970. Il testamento olografo non è valido, se non è scritto interamente, datato, e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun' altra formalità.

971. Il testamento per atto pubblico è quello che

che si riceve da due notari in presenza di due testimonj, o da un notajo in presenza di quattro testimonj.

972. Se il testamento si riceva da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notari, ne' termini stessi ne' quali gli viene dettato.

Se non vi sia che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

Nell'uno e nell'altro caso se ne dee far la lettura al testatore in presenza de' testimonj.

Di tutto si deve fare espressa menzione.

973. Questo testamento deve esser sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere, si farà nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che l'impedisce di sottoscrivere.

974. Il testamento deve esser sottoscritto dai testimonj: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da un de' due testimonj, se il testamento si è ricevuto da due notari; e che sia sottoscritto da due de' quattro testimonj, se si è ricevuto da un notaro solo.

975. Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i giovani de' notari da' quali i testamenti saranno ricevuti.

976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte

da

da lui stesso , quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno stese queste disposizioni, o quella, che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaro, ad a sei testimonj almeno; ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da lui sottoscritto: il notaro formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto; quest'atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notaro e da' testimonj. Tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti; e nel caso, che il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero de' testimonj.

977. Se il testatore non sappia sottoscrivere, o non l'abbia potuto, quando ha fatto scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto nell'articolo precedente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj; e si esprimerà il motivo per cui si sia richiesto questo testimonio.

978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

979. Nel caso che il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che sia interamente scritto, datato, e sottoscritto di sua propria mano, che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj, che in fronte dell'atto di soprascrizione scriva in loro presenza che la carta, che egli presenta, è il suo testamento. Il notaro stenderà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla sua presenza, e de' testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'articolo 976.

980. I testimonj sichiesti per far testimonianza nel testamento, debbono esser maschi, maggiori di età, sudditi dell'Imperadore, e che godano de' diritti civili.

SEZIONE II.

Delle regole particolari sulla forma di taluni testamenti.

981. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, esser ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufiziale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commessarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

982. Potranno ancora, se il testatore sia ammalato o ferito, esser ricevuti dall' ufiziale in

capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.

983. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo, se non a favore di coloro che saranno in ispedizione militare, o acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio francese, o prigionieri presso il nemico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno della Francia, eccettuato il caso che si truovino in una piazza assediata, o in una cittadella, o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo che il testatore sarà ritornato in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie.

985. I testamenti fatti in luogo, le cui comunicazioni si truovino totalmente interrotte a cagion della peste o di altra malattia contagiosa, potranno esser ricevuti dal giudice di pace, o da uno degli ufiziali municipali della Comune in presenza di due testimonj.

986. Questa disposizione avrà luogo così a favore di quelli, che fussero attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si trovassero ne' luoghi infetti, ancorchè non siano attualmente ammalati.

987. I testamenti mentovati ne' due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo

po che questi si sia trasferito *in* un luogo in cui non siano interrotte.

988. I testamenti fatti sul mare, nel corso d'un viaggio, potranno esser ricevuti, cioè

A bordo de' vascelli e d' altri bastimenti dell' Imperatore dall' ufizial comandante del bastimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell' ordine di servizio, l' uno o l' altro unitamente all' ufiziale di amministrazione, o a colui che ne adempie le funzioni.

Ed a bordo de' bastimenti di commercio dallo scrivano della nave o da chi ne fa le veci, l' uno o l' altro unitamente al capitano, proprietario, o *patrone*, o, in mancanza di costoro, da chi ne faccia le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbon riceversi alla presenza di due testimonj.

989. Su' bastimenti dell' Imperatore il testamento del capitano o dell' ufiziale di amministrazione, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del proprietario o *patrone*, o quello dello scrivano, potranno riceversi da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

990. In tutti i casi si faranno due originali de' testamenti indicati ne' due precedenti articoli.

991. Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un console di Francia, coloro che avranno ricevuto il testamento saran tenuti a depositare l' uno degli originali, chiuso e suggellato, nelle mani del console, che lo farà pervenire al ministro della marina, e questi

lo farà depositare nella cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.

992. Al ritorno del bastimento in Francia, sia nel porto dell'armamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi e suggellati, o l'un di essi, nel caso che l'altro sia stato depositato nel corso del viaggio, siccome nel precedente articolo, saranno consegnati all'ufizio del preposto all'inscrizione marittima; costui li trasmetterà senza ritardo al ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, siccome è prescritto nel medesimo articolo.

993. Si noterà sul ruolo del bastimento, alla margine del nome del testatore, la *consegna eseguita* degli originali del testamento, o nelle mani d'un console, o all'ufizio di un preposto all'inscrizione marittima.

994. Il sestamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto nel corso del viaggio, se nel tempo, in cui fu fatto, il naviglio fosse approdato ad una terra sia straniera sia dell'Impero, in cui vi fosse un pubblico ufiziale francese. In tal caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Francia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

995. Le sopraddette disposizioni son comuni ai testamenti de' semplici passeggieri, che non formano parte dell' equipaggio.

996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dell'articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore muoja sul mare, o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in

un

un luogo in cui avrebbe potuto rifarlo nelle forme ordinarie.

997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere veruna disposizione a favore degli ufiziali del vascello, quando non siano parenti del testatore.

998. I testamenti compresi negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore, e da coloro che gli avranno ricevuti.

Se il testatore dichiari, che non sappia o non possa sottoscrivere, si farà *menzione* di questa sua *dichiarazione*, come *pure* della causa che l' *impedisce* di sottoscrivere.

Nel caso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da un di loro, e si farà menzione della causa per cui l' altro non avrà sottoscritto.

999. Un francese, che si trovi in paese straniero, potrà disporre con testamento olografo, siccome è prescritto nell' articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

1000. I testamenti fatti in paese straniero non potranno aver esecuzione per riguardo ai beni situati in Francia, se non dopo essere stati registrati nell' ufizio del domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero nell' ufizio dell' ultimo suo domicilio noto in Francia; e quando il testamento contenesse disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà pure registrarsi nell' ufizio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si

 possa

possa esigere un doppio dritto.

1001. Le formalità, alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono osservarsi sotto pena di nullità.

SEZIONE III.

Delle istituzioni d' erede, e de' legati in generale.

1002. Le disposizioni testamentarie sono o universali, o a titolo universale, o a titolo particolare.

Ciascheduna di queste disposizioni tanto se sia fatta sotto la denominazione d' istituzione di erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto secondo le regole qui appresso stabilite pe' legati universali, pe' legati a titolo universale, e pe' legati particolari.

SEZIONE IV.

Del legato universale.

1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o a più persone l' universalità de' beni ch' egli lascerà dopo la sua morte.

1004. Quando a morte del testatore vi siano eredi, a' quali è dalla legge riservata una quota de' suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano *ipso jure* nell' immediato possesso di tutt' i beni dell' eredità; ed il legatario universale dee chieder da essi il rilascio de' beni compresi nel testamento.

1005

1005. Ciò non ostante il legatario universale avrà in questo caso il godimento di tai beni dal giorno della morte, se la dimanda è stata fatta dentro l'anno; altrimenti l'avrà dal giorno della dimanda giudiziale, o da quello in cui si sia volontariamente consentito al rilascio de' beni.

1006. Quando a morte del testatore non vi siano eredi a' quali la legge riservi una quota de' beni, questi passeranno *ipso jure* dal giorno della morte di quello al legatario universale, senza l'obbligo di dimandarne il rilascio.

1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell'apertura, e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui destinato.

Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione, e 'l deposito si faranno nella stessa maniera; ma l'apertura non porrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di que' notari e testimonj che segnarono l'atto di soprascrizione, e che si troveranno nel luogo.

1008. Nel caso dell'articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con un decreto del presidente, steso appiè dell'istanza, cui sarà unito l'atto del deposito.

 1009.

1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota de' beni, sarà tenuto a' debiti e pesi dell'eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto; e sarà tenuto a soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, siccome è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.

SEZIONE V.

De' legati a titolo universale.

1010. Il legato a titolo universale è quello, col quale il testatore lega una quota *parte* de' beni di cui la legge gli permette di *disporre*, come sarebbe la metà, il terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i mobili, o una quantità determinata degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma se non una disposizione a titolo particolare.

1011. I legatarj a titolo universale son tenuti a dimandare il rilascio de' beni agli eredi, ai quali la legge ne riserva una quota; in loro mancanza, a' legatarj universali, e mancando questi, agli eredi chiamati secondo l'ordine stabilito sotto il titolo *delle successioni*.

1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, è tenuto a sodisfare i debiti e pesi dell'eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto.

1013. Quando il testatore non abbia disposto se non di una quota della porzion disponibile, ed

ed abbia fatta tal disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto a soddisfare per contributo i legati particolari unitamente agli eredi naturali.

Sezione VI.

De' legati particolari.

1014. Qualunque legato pure e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata, il quale si può trasmettere agli eredi, o a coloro che hanno causa da lui.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti o gl' interessi, se non dal giorno della sua dimanda fatta secondo l'ordine stabilito nell' articolo 1011, o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accordato il detto possesso.

1015. Gl' interessi o i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda.

1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento;

2.° Quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia o una pensione.

1016. Le spese della dimanda del rilascio de' beni saranno a carico dell' eredità, purchè però non ne risulti veruna riduzione della riserva legale:

Le tasse di registro saranno dovute dal legatario.

 Tut-

Tutto ciò avrà luogo se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà esser registrato separatamente, ma tal registro non potrà giovare a verun altro fuorchè il legatario, o a quei, che da esso hanno causa.

1017. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato saran personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nell' eredità.

Saran tenuti per l' intero coll' azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl' immobili ereditarj, de' quali saranno detentori.

1018. La cosa legata sarà rilasciata cogli accessorj necessarj, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del donante.

1019. Quando colui, che ha legato la proprietà di un immobile, l' avesse accresciuto con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non si presume che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.

Si presumerà il contrario riguardo agli abbellimenti, o alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.

1020. Se, prima o dopo del testamento, la cosa legata sia stata ipotecata per un debito dell' eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata d' un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato non è tenuto a renderla libera, se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con un' espressa disposizione.

1021. Quando il testatore abbia legata una

cosa

cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.

1022. Quando il legato sia di una cosa indeterminata, l'erede non è obbligato a darla della miglior qualità, ma neppure potrà darla della peggiore,

1023. Il legato fatto al creditore non si presume fatto in compenso del credito, nè il legato fatto al domestico in compenso de' suoi salarj.

1024. Il legatario a titolo particolare non è tenuto a' debiti dell'eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, siccome è stato sopra disposto, è salva l'azione ipotecaria de' creditori.

SEZIONE VII.

Degli esecutorj testamentarj.

1025. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentarj.

1026. Può loro accordare il possesso di tutti o di parte soltanto de' suoi mobili, ma un tal possesso non può durare più d'un anno ed un giorno, da computarsi dal dì della sua morte.

Quando non l'abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.

1027. L'erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di denaro bastante a pagare i legati de' mobili, o giustificando d'averli soddisfatti.

1028. Colui che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

1029. La donna maritata non può accettare il

ca-

carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.

Se ella è separata di beni; o in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del magistrato, potrà assumerne il carico, coll'assenso del marito, o, in caso di rifiuto, coll'autorità del giudice, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217, e 219 nel titolo *del matrimonio*.

1030. Il minore non può essere esecutore testamentario neppure coll'autorità del suo tutore o curatore.

1031. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti, o assenti.

Faranno stendere l'inventario de' beni dell'eredità in presenza dell'erede presuntivo, o dopo averlo formalmente citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita de' mobili.

Invigileranno perchè il testamento venga eseguito, ed in saso di controversia potranno intervenire in giudizio per sostenere la validità.

Spirato l'anno dalla morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione.

1032. Le facoltà dell'esecutore testamentario non passono a' di lui eredi.

1033. Se vi sono più esecutori testamentarj che abbiamo accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri; ma saranno tenuti in solido a render conto de' mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le lor funzioni,

ni, e ciascun di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

1034. Le spese fatte dall' erecutore testamentario per l'apposizione de' sigilli, per inventario, pel rendimento de' conti, a tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell' eredità.

SEZIONE VIII.

Della rivocazione de' testamenti, e della loro caducità.

1035. I testamenti non possono rivocarsi nè in tutto, nè in parte, se non con un testamento posteriore, o con atto innanzi notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.

1036. I testamenti posteriori che non rivocheranno espressamente i precedenti, annulleranno soltanto quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.

1037. La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la rinunzia, o per incapacità dell' erede istituito, o del legatario.

1038. Se il testatore aliena in tutto o in parte la cosa legata, ancorche si tratti di vendita con facoltà di ricomprare, o di permuta, il legato s' intenderà rivocato per tutto ciò che è stato alienato, ancorchè l' alienazione posteriore sia nulla, e la cosa stessa sia ritornata in potere del testatore.

1039. Qualunque disposizione testamentaria divie-

viene caduca, se quegli, in favor di cui è stata fatta, non sopravviva al testatore.

1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione che dipende da incerto avvenimento, e tale che, secondo la mente del testatore, non debba eseguirsi se non quando si verifichi, o non si verifichi l'avvenimento, sarà caduca, se l'erede istituito o il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

1041. La condizione che, secondo la mente del testatore, altro non fa che sospendere l'adempimento della disposizione, non impedisce che l'erede istituito, o il legatario, vi abbiano un diritto acquisito, e trasmessibile a' proprj eredi.

1042. Il legato diviene caduco, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

Sarà lo stesso, se perisca dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell'erede, benchè costui sia stato costituito in mora per lo rilascio, quando la cosa a rebbe dovuto egualmente perire tra le mani del legatario.

1043. La disposizione testamentaria sarà caduca, quando l'erede istituito o il legatario la ripudii, o si trovi incapace a conseguirla.

1044. Avrà luogo il diritto di accrescere a vantaggio de' legatarj, se il legato è fatto a più persone congiuntamente.

Si reputa fatto congiuntamente il legato, quando dipente da una sola e medesima disposizione, e quando il tastatore non abbia assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.

1045.

1045. Si reputa anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa, la quale non è divisibile senza deterioramento, sia stata collo stesso atto legata a più persone anche separatamente.

1046. Le medesime cause, che secondo l'articolo 954, e le due prime disposizioni dell'articolo 955, autorizzano a rivocare la donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revocazione delle disposizioni testamentarie.

1047. Se questa dimanda ha per fondamento un'ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, deve esser proposta fra l'anno, dal giorno del delitto.

CAPO VI.

Delle disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o testatore.

1048. I beni, de' quali il padre e la madre hanno facoltà di disporre, posson donarsi da essi in tutto o in parte, ad uno o a più da' lor figli, con atti trs vivi o d'ultima volontà coll' obbligo di restituirli a' figli nati, e da nascere, nel primo grado soltanto, de' detti donatarj.

1049. In caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per testamento, a vantaggio d'uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituirli a' figli nati, e da nascere, nel primo grado solamente,

da

da essi fratelli o sorelle donatarie.

1050. Le disposizioni permesse ne'due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l' obbligo di restituzione, torni a vantaggio di tutti i figlj nati e da nascere dal gravato, senza eccezione o preferenza di età o di sesso.

1051. Ne' casi sopra espressi, se il gravato muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi avranno, per diritto di rappresentazione, la porzione del figlio premorto.

1052. Se il figlio, il fratello, o la sorella cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senza obbligo di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimangano gravati di questo peso, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni, e di rinunziare alla seconda per attenersi alla prima, quand'anche offerissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

1053. I diritti de' chiamati saranno aperti nell' epoca, in cui, per qualsivoglia causa, il figlio, il fratello, o la sorella gravata di restituzione cesseranno di possedere i beni. L' abbandono anticipato de beni a favore de' chiamati, non pregiudica i creditori del gravato anteriori all' abbandono.

1054. Le mogli de' gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, veruna azione sussidiaria, in caso d' insufficienza de' beni liberi, fuorchè pel solo capitale del denaro portato in do-

dote, e nel caso soltanto che il testatore lo abbia espressamente ordinato.

1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate da' precedenti articoli potrà, collo stesso atto, o con un posteriore; in autentica forma, nominare un tutore incaricato di eseguire tali disposizioni: questo tutore non potrà esser dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo *della minor età, della tutela, e dell' emancipazione.*

1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o, se egli è minore, del suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante o del testatore, o dal giorno in cui, dopo la morte, si avrà notizia dell' atto contenente la disposizione.

1057. Il gravato che non abbia adempito a ciò ch'è prescritto nell' articolo precedente, decade dal beneficio della disposizione. In tal caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati o ad istanza loro, o, se sono minori o interdetti, ad istanza de' lor tutori, e curatori, o di qualunque parente, o anche *ex officio* a richiesta del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione si è aperta.

1058. Dopo la morte di colui che ha disposto coll' obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all' inventario di tutti i beni che compongono l' eredità, eccettuato il caso in cui si tratti soltanto di un legato particolare. Quest' inventario conterrà la stima a giu-

giusto prezzo di tutt' i beni mobili.

1059. L' inventario sarà fatto ad istanza del gravato, e nel termine stabilito nel titolo *delle successioni*, presente il tutore nominato per l' esecuzione. Le spese si prendono da' beni compresi nella disposizione.

1060. Se nel termine sopra espresso non siasi fatto l' inventario ad istanza del gravato, si procederà a formarlo nel mese seguente ad istanza del tutore nominato per l' esecuzione, presente il gravato stesso o il suo tutore.

1061. Se non si è soddisfatto al prescritto ne' due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario ad istanza delle persone indicate nell' articolo 1057, chiamandovi il gravato o il suo tutore, ed il tutore nominato per l' esecuzione.

1062. Il gravato dovrà far procedere alla vendita, per mezzo di affissi ed incanti, di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione ne' due articoli seguenti.

1063. La *mobiglia* e gli altri beni *mobiliari* che si sono compresi nella disposizione, coll' obbligo espresso di conservarli nella stessa specie, saranno consegnati nello stato, in cui si troveranno nel tempo della restituzione.

1064. Il bestiame e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, s' intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare, per renderne l' egual valore in tempo della restituzione.

1065. Il gravato, nel termine di sei mesi dal gior-

giorno in cui si sarà compiuto l'inventario, dovrà impiegare il contante, il prezzo de' mobili e delle cose vendute, e ciò che si è riscosso da' crediti ereditarj.

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà dall'esazione de' crediti e dalla restituzione de' capitoli entro tre mesi al più tardi dopo seguita l'esazione.

1067. Se il disponente avrà specificato la qualità de' beni, ne' quali debba farsi l'impiego, sarà eseguita la sua volontà; altrimenti non potrà farsi se non coll'acquisto di beni immobili, o con privilegio su beni immobili.

1068. L'impiego prescritto negli articoli precedenti si farà coll'intervento, e ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione.

1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche ad istanza o del gravato, o del tutore nominato per l'esecuzione; cioè quanto a' beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell'ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili con privilegio, mediante l'inscrizione sui beni medesimi.

1070. La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione potrà dai creditori e dai terzi possessori essere opposta anche ai minori, o interdetti, salva il regresso contro il gravato e contro il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gl'interdetti pos-

sano essere restituiti in intero per l' omessa trascrizione, quand' anche il gravato ed il tutore non fossero solventi.

1071. La mancanza della trascrizione non potrà esser supplita nè sanata per la notizia, che in qualunque altro modo fuorchè per mezzo della trascrizione, i creditori o i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.

1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, legatarj, o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj, o eredi, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione o d' inscrizione.

1073. Il tutore nominato per l' esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato de' beni, per la vendita de' mobili, per l' impiego del danaro, per la trascrizione e l' inscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie perchè venga bene e fedelmente adempito l' obbligo della restituzione.

1074. Se il gravato è in età minore, non potrà esser restituito in intero per l' inosservanza delle regole prescritte negli articoli di questo capo neppur nel caso che il suo tutore non fusse solvente.

CAPO VII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti tra i lor discendenti.

1075. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni

ni tra i loro figli e discendenti.

1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni, e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pei testamenti.

Le divisioni fatte per atti tra vivi non potranno riguardare se non i beni presenti.

1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni che l'ascendente lascia in tempo della sua morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

1078. Sarà interamente nulla la divisione se non è stata fatta tra tutti i figli esistenti in tempo della morte, e i discendenti di quelli che premorirono. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra' quali venne fatta la divisione, potranno dimandarne una nuova nelle forme legali.

1079. La divisione fatta dall' ascendente potrà impugnarsi per causa di lesione oltre il quarto: come pure nel caso che dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte risultasse che uno de' condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

1080. Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell' antecedente articolo impugni la divisione fatta dall' ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato, del pari che a quelle della lite, se il reclamo non è fondato.

CAPO VIII.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai figli che nasceranno dal matrimonio.

1081. Ogni donazione fra vivi de' beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio de' figli da nascere, se non ne' casi espressi nel capo VI. di questo titolo.

1082. I padri e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli iposi, ed anche gli estranei, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutto o di parte de' beni che lasceranno in tempo della loro morte, tanto a favore de' detti sposi, che de' figli da nascere dal lor matrimonio, nel caso che il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tal donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore de' figli e discendenti che nasceranno da quel matrimonio.

1083. La donazione nella forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senzo soltanto che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito, delle cose comprese nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa o altrimenti.

1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente de' beni presenti e futuri, in tutto o in parte, coll' obbligo però di unire all' atto di donazione uno stato de' debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione: nel qual caso sarà in facoltà del donatario, in tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al di più de' beni del donante.

1085. Se lo stato, di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all' atto di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunziare interamente la donazione. In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni che si troveranno esistenti in tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

1086. La donazione per contratto di matrimonio a favore degli sposi e de' figli che nasceranno dallo stesso matrimonio, da qualunqne persona provenga, potrà anche farsi colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell' eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l' esecuzion delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunziare alla donazione; e nel caso che il donante, nel contratto di matrimonio, si abbia riservata la facoltà di disporre di una cosa compresa nella donazione de' suoi beni presenti, o di una determinata somma da prendersi su' detti beni, la cosa o la somma, quando egli

morisse senz' averne disposto, si riputeranno comprese nella donazione, ed apparterranno al donatario o a' di lui eredi.

1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno impugnarsi, nè dichiararsi nulle, sotto pretesto di mancanza d'accettazione.

1088. Qualunque donazione fatta a comtemplazione di matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non siegue.

1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi ne' termini degli articoli 1082, 1084 e 1086 diverranno caduche, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla di lui discendenza.

1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi ne' lor contratti di matrimonio potranno, nel tempo dell'apertura della successione del donante ridursi alla quota, di cui la legge gli permetteva di disporre.

CAPO IX.

Delle disposizioni fra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio.

1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno de' due all'altro, le donazioni che vorranno, sotto le modificazioni qui appresso indicate.

1092. Qualunque donazione tra vivi de' beni presenti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non si presume fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non e formalmente espressa; e sarà sot-

sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

1093. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri, fatta tra sposi nel contratto di matrimonio, o che sia semplice, o che sia reciproca, soggiace alle regole stabilite nel capo precedente per le donazioni simili che si fanno loro da un terzo; tranne soltanto che non si trasmette a' figli nati dal matrimonio, nel caso che il conjuge donatario premuoja al conjuge donante.

1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia nel corso di esso, potrà pel caso in cui non lasciasse figli nè discendenti, disporre a favore dell' altro conjuge della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo, e potrà pure lasciargli l' usufrutto della intera porzione, di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.

E nel caso che il conjuge donante lasciasse figli o discendenti, potrà donare all' altro conjuge o un quarto in proprietà, ed un quarto in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto.

1095. Il minore non potrà, per contratto di matrimonio, donare all' altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll' approvazione ed assistenza di coloro, il cui assenso è richiesto per render valide le sue nozze; con tal consenso potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo maggiore di donare all' altro conjuge.

1096. Qualunque donazione fra conjugi, du-

rante il matrimonio, quantunque si qualifichi per donazione fra vivi, potrà sempre rivocarsi.

Le rivocazione potrà farsi dalla moglie, senza essersi autorizzata dal marito o dal giudice.

Tali donazioni non si rivocano per la sopravvegnenza de' figli.

1097. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.

1098. L'uomo, o la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo più della quota di quel figlio legittimo, che prenderà il meno, senza che in verun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de' beni.

1099. I conjugi non potranno indirettamente donarsi più di quello che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione o coverta, o fatta ad interposta persona.

1100. Saran considerate come fatte ad interposta persona le donazioni di uno de' conjugi ai figli o ad uno de' figli dell'altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle parte fatte dal donante ai parenti, de' quali l'altro conjuge fosse l'erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sopravviva al suo parente donatario.

TI-

TITOLO III.

De' contratto o delle obbligazioni convenzionali in generale.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione, colla quale una o più persona si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.

1102. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. E' *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1104. E' *commutativo*, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che si riguarda come l' equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa.

E' contratto *aleatorio*, quando l' equivalente consiste nell' avventurare, tanto da una parte che dall' altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all' altra un vantaggio meramente gratuito.

1106, Il contratto *a titolo oneroso* è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominozione, o che non l'abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari a taluni contratti vengono stabilite sotto i titoli relativi a ciascun di essi; e le regole particolari alle convenzioni commerciali vengono stabilite dalle leggi relative al commercio.

CAPO II.

Delle condizioni essenziali per render valide le convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali perchè sia valida una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

La certezza della cosa che forma la materia della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

SEZIONE I.

Del consenso.

1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o fu carpito con dolo.

1110. L'errore non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce nullità quando cade soltanto sulla persona colla quale s'intende di contrattare,

pur-

purchè la considerazione della persona non sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza usata contro colui, che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio di cui si è fatta la convenzione.

1112. Vi è violenza, quando sia tale da fare impressione sopra una persona ragionevole, e possa ispirarle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.

Si riguardano, in questa materia, la età, il sesso e la condizione delle persone.

1113. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando sia stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando sia stata usata verso il marito, la moglie, i discendenti, o gli ascendenti di lui.

1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, quella cessata, sia stato approvato espressamente, o tacitamente, o si lasci trascorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione.

1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione, quando i raggiri praticati da uno de' contraenti siano evidentemente tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo non si presume, ma deve provarsi.

1117. La convenzione contratta per errore violenza, o dolo, non è nulla *ipso jure*; ma soltanto dà luogo ad agire per la nullità o rescissione, ne' casi e ne' modi spiegati nella sezione VII. del capo V. del presente titolo.

1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in taluni contratti; o per riguardo a talune persone, siccome verrà dichiarato nella medesima sezione.

1119. Niuno, in generale, può obbligarsi o stipulare nel suo proprio nome fuorichè per se medesimo.

1120. Ciò non ostante uno può *obbligarsi* per un terzo, promettendo il fatto di *costui*; *salva* l'indennità contro colui, che si è *obbligato*, o che ha promessa la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d'un terzo, quando sia tale la condizione di una stipulazione, che si fa per se stesso, o di una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se, pe' suoi eredi, e per quelli che hanno causa da lui, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

SEZIONE II.

Della capacità de' contraenti.

1123. Ogni persona può contrattare, se non è di-

è dichiarata incapace dalla legge.

1124. Incapaci a contrattare sono

I minori,

Gl' interdetti,

Le donne maritate, ne' casi espressi dalla legge.

E generalmente tutti coloro, ai quali la legge proibisce taluni contratti.

1125. Il minore, l'interdetto, e la donna maritata non possono impugnare, per causa d'incapacità, le loro obbligazioni, all' infuori de' casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci d'obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, o della donna maritata, co' quali abbiano contrattato.

SEZIONE III.

Dell' oggetto e della materia de' contratti.

1126. Ogni contratto ha per oggetto una cosa che uno de' contraenti s'obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

1127. Il semplice uso, o il semplice possesso d'una cosa, può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1128. Le sole cose che sono in commercio, possono essere oggetto di convenzione.

1129. L'obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata almeno riguardo alla sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1130. Le cose future possono essere oggetto

di

di un' obbligazione.

Ciò non ostante non si può rinunziare ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, nemmeno col consenso di colui della cui eredità si tratta.

Sezione IV.

Della causa.

1131. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non può avere alcun effetto.

1132. La convenzione non lascia di esser valida, quantunque non se ne sia espressa la causa.

1133. La causa è illecita, quando è proibita dalla legge, quando è contraria a' buoni costumi, o all' ordine pubblico.

Capo III.

Dell' effetto delle obbligazioni.

Sezione I.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le han fatte.

Non possono esser rivocate se non per loro scambievole consenso, o per le cause che la legge autorizza.

Esse debbono essere eseguite di buona fede.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso: ma benanche a tutte le conseguenze che l' equità, l' uso, o la legge at-

attribuiscono all' obbligazione secondo la sua natura.

Sezione II.

Dell' obbligazione di dare.

1136. L' obbligazione di dare include quella di consegnar la cosa, e di conservarla sino a che sarà consegnata, sotto pena del risarcimento de' danni e degl' interessi verso il creditore.

1137. L' obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto solamente l' utilità di una delle parti, quanto se abbia per oggetto la loro utilità comune, sottopone colui che ne ha il carico, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente a taluni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati ne' rispettivi titoli.

1138. L' obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe esser consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla, nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione o altro atto equivalente, quanto in virtù della convenzione, allorchè essa stabilisce, che il debitore sarà in mora per la sola scadenza del termine senza necessità di alcun atto.

1140. Gli effetti dell' obbligazione di dare o di consegnare un immobile son regolati nel titolo *della vendita*, ed in quello *de' privilegj*, e *delle ipoteche*.

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due individui, e puramente mobile, quello fra di essi, cui ne fu dato il possesso reale, sarà preferito, e resterà proprietario, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè però il possesso sia di buona fede.

SEZIONE III.

Della obbligazione di fare o di non fare.

1142. Ogni obbligazione di fare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni ed interessi.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione all' obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore senza pregiudizio de' danni ed interessi, se competono.

1144. Nel caso d' inadempimento, può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l' obbligazione a spese del debitore.

1145. Se l' obbligazione consiste nel non fare, colui che vi contravviene è tenuto ai danni ed agl' interessi pel solo fatto della contravvenzione.

SEZIONE IV.

De' danni e degl' interessi per l' inadempimento dell' obbligazione.

1146. I danni e gl' interessi son dovuti solamente quando il debitore sia in mora d' eseguire la sua obbligazione, eccettocchè se la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che egli ha lasciato trascorrere,

1147. Il debitore è condannato, se occorre, al pagamento de' danni ed interessi, tanto se non adempie l' obbligazione, quanto se ne ritardi l' adempimento, qualora egli non pruovi che la mancanza sia provenuta da una causa estranea non imputabile a lui, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

1148. Il debitore non e tenuto e verun danno ed interesse, quando per forza irresistibile o per caso fortuito, fu impedito di dare o di fare quello, a cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1149. I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato salve, le modificazioni ed eccezioni quì appresso spiegate.

1150. Il debitore non è tenuto se non a' danni ed interessi che sono stati preveduti o che si potean prevedere nel tempo del contratto, quando l' inadempimento dell' obbligazione non derivi da suo dolo.

1151. Quando anche l' inadempimento della

convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni e gl' interessi relativi alla perdita sofferta, ed all' utile perduto dal creditore, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dall' inadempimento della convenzione.

1152. Quando la convenzione stabilisca, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può concedersi all' altra parte una somma maggiore o minore.

1153. Nelle obbligazioni, che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, *i danni e gl' interessi* risultanti dal ritardo *di eseguirle* non consistono giammai se non *nella condanna* a pagare gl' interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, ed alla malleveria.

Questi danni ed interessi son dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non son dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi, nei quali la legge dichiara che debbano *ipso jure* decorrere.

1154. Gl' interessi scaduti de' capitali possono produrre interessi o in forza di una dimanda giudiziale, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d' interessi dovuti almeno per un anno intero.

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute come i fitti, le pigioni, e le rendite perpetue o vitalizie arrettate, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La

La stessa regola si osserva per le restituzioni de' frutti e per gl' interessi pagati da un terzo al creditore a discarico del debitore.

Sezione V.

Della interpetrazione delle convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

1157. Quando una clausola è suscettiva di due sensi, si deve intendere in quello con cui può aver qualche effetto, piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1158. Le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1159. Ciò che è ambiguo s'interpetra da ciò che si pratica nel paese, dove si è stipulato il contratto.

1160. Ne' contratti si debbono aver per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non vi siano espresse.

1161. Le clausole de' contratti s' interpetrano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

1162. Nel dubbio la convenzione s' interpetra contro colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

1163. Per quanto siano generali i termini co' quali si è espressa una convenzione, essa non comprende se non le cose sopra le quali apparisce

sce che le parti si abbiano proposto di contrattare.

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare l' obbligazione, non si presume di aver voluto con ciò escludere i casi non espressi, a' quali per legge può estendosi l' obbligazione.

SEZIONE VI.

Dell' effetto delle convenzioni riguardo ai terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto se non fra le parti contraenti; esse non pregiudicano ne giovano a' terzi, fuorichè nel caso preveduto nell' articolo 1121.

1166. Nondimeno i creditori possono esercitare tutti i diritti, e tutte le azioni del lor debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

1167. Possono pure in lor proprio nome, impugnar gli atti fatti dal lor debitore in frode delle loro ragioni.

Debbono nondimeno, riguardo ai diritti enunciati nel titolo *delle successioni*, e nel titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti respettivi degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

CAPO IV.

Delle diverse specie di obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

§. I.

Della condizione in generale e delle sue diverse specie.

1168. L' obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed inserto, o tenendola in sospeso, finchè l' avvenimento accada, o risolvendola in caso che l' evento succeda o non succeda.

1169. La condizione *causale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1170. La condizione *potestativa* è quella che fa dipendere l' esecuzione della convenzione dà un avvenimento, che è in facoltà dell' una o dell' altra parte contraente di far succedere o d' impedire.

1171. La condizione *mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà d' una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria a' buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la convenzione che ne dipende.

1173. La condizione di non fare una cosa im-

possibile non rende nulla l' obbligazione contratta sotto tal condizione.

1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga.

1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verisimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

1176. Quando un' obbligazione si è contratta sotto la condizione che un avvenimento succeda in un tempo determinato, una tale condizione si stima mancata, se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l' avvenimento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre adempirsi, e non si ha per mancato se non quando sia certo che non accaderà l' avvenimento.

1177. Quando un' obbligazione si è contratta sotto la condizione che l' avvenimento non succeda in un dato tempo, tal condizione resta adempiuta allorchè questo tempo è spirato, senza che sia succeduto l' avvenimento; essa si adempie egualmente se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l' avvenimento; e se non vi è tempo determinato, non si verifica se non quando sia certo che l' avvenimento non sarà per succedere.

1178. La condizione si ha per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l' adempimento.

1179. La condizione adempita da un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l' obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1180. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendano a conservare il suo diritto.

§. II.

Della condizione sospensiva.

1181. L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva, è quella, che dipendeo da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non peranco noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione se non dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1182. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evento della condizione.

Se la cosa è interamente perita senza colpa pel debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello sta in cui si truova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il dritto o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, insieme co' danni ed interessi.

§. III.

Della condizione risolutiva.

1183. La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, produce la rivocazione dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non si fosse contratta.

Questa condizione non sospende l'esecuzione della obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso che l'avvenimento preveduto con la condizione abbia luogo.

1184. La condizione risolutiva è *sempre sottintesa* ne' contratti *sinallagmatici* nel caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In tal caso il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non si è eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di dimandarne lo scioglimento insieme coi danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve dimandarsi giudizialmente, e può accordarsi al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a termine.

1185. Il termine è diverso dalla condizione, in quanto non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1186. Ciò che si deve a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che si è pagato anticipatamente.

1187 Il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente a favore del creditore.

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decoito, o quando per fatto proprio ha diminuito le cautele che aveva date col contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1189. Chi ha contratta un' obbligazione alternativa, se ne libera col consegnare una delle due cose comprese nell' obbligazione.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

1191. Il debitore può liberarsi consegnando una delle due cose promesse; ma non può astringere il creditore a ricevere parte dell' una e parte dell' altra.

1192. L' obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell' obbligazione.

1193. L' obbligazione alternativa diviene pure e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quand' anche ciò accada per colpa del debitore. Il prez-

zo

zo di questa cosa non puo essere offerto in suo luogo .

Se ambedue le cose son periti , ed il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse , egli dee pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire .

1194. Quando , ne' casi preveduti nel precedente articolo, la scelta era stata accordata nella convenzione al creditore .

O una soltanto delle cose è perita ; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore , il creditore dee ricevere quella che resta ; se il debitore è in colpa, il creditore può *chiedere* la cosa rimasta, o il prezzo della cosa *perita* ;

O ambedue le cose sono perite ; ed allora , se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola , il creditore può dimandare il prezzo dell' una o dell' altra a sua elezione .

1195. Se le due cose son perite senza colpa del debitore, e prima ch' egli fosse in mora, l' obbligazione è estinta in conformità dell' articolo 1302.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi, ne' quali più di due cose sono comprese nell' obbligazione alt ernativa .

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni solidali.

§. I.

Della solidalità fra i creditori.

1197. L' obbligazione è solidale tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascun di essi il diritto di chiedere il pagamento dell' intero credito, ed il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè l'utile dell' obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all' uno o all' altro de' creditori solidali, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale dimanda.

Ciò nondimeno la remissione del debito fatta da un solo de' creditori solidali non libera il debitore se non per la porzione di tal creditore.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente da uno de' creditori solidali, giova egualmente agli altri creditori.

§. II.

Della solidalità fra i debitori.

1200. L' obbligazione è solidale per parte de' debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa esser astretto per l' intero, e che il pagamento

eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1201. L'obbligazione può esser solidale, ancorchè uno de' debitori sia obbligato in modo diverse dall' altro al pagamento della medesima cosa; per esempio, se l'uno è obbligato condizionalmente, mentre l' obbligazione dell' altro è pura e semplice, ovvero se l' uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all' altro.

1202. La solidità non si presume, ma dev'essere stipulata.

Questa regola non cessa fuorchè ne' casi ne' quali la solidità ha luogo *ipso jure*, per disposizion della legge.

1203. Il creditore di un' obbligazione solidale può rivolgersi contro quello de' debitore che gli piaccia di scegliere, senza che il debitori possa opporgli il beneficio della divisione.

1204. Le istanze giudiziale fatte contro uno de' debitori non tolgono al creditore il diritto di farne delle simili contro gli altri.

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non vengono discaricati dall' obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti ai danni ed agl' interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl' interessi tanto dai debitori, per colpa de' quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1206. Le dimande giudiziali contro uno de' debitori solidali interrompono la prescrizione per tutti.

1207.

1207. La dimanda degl'interessi proposta contro uno de' debitori solidali fa correre gl'interessi per tutti.

1208. Il condebitore solidale convenuto dal creditore può opporre tutte l'eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, tutte quelle che sono a lui personali, e quelle pure che son comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre l'eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1209. Quando uno de' debitori divenga erede unico *del creditore*, o quando il creditore divenga *l' unico erede d' uno de'* debitori, la confusione non estingue il credito solidale, se non per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1210. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno de' condebitori, conserva l'azione solidale contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore ch'egli ha liberato dal solido.

1211. Il creditore che riceve divisa la parte di uno de' debitori, senza riservarsi nella quitanza l' azion solidale o i suoi diritti in generale, non rinuncia alla solidità se non per riguardo a tal debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla solidità col ricever da lui una somma eguale alla porzione, che deve, se la quitanza non dichiari che la riceve *la sua quota*.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fat-

fatta contro uno de' condebitori *per la sua quota*, se questi non vi abbia aderito, o se non vi sia stata una sentenza di condanna.

1212. Il creditore, che riceve divisa, e senza riserva da uno de' condebitori la porzione degli arretrati o degl' interessi, non perde l'azion solidale se non per gli arretrati o interessi scaduti, non già per quelli che dovran maturare, nè per lo capitale, eccettochè se il pagamento così diviso siasi continuato per dieci anni di seguito.

1213. L'obbligazione contratta solidalmente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, ciascun de' quali non è tenuto verso gli altri se non per la propria porzione.

1214. Il condebitore di un debito solidale, che lo ha pagato per intero, non può ripetere dagli altri se non la quota e porzion di ciascuno.

Se un di di costoro uon si trovi solvente, la perdita che ne deriva si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello, che ha fatto il pagamento.

1215. Nel caso che il creditore abbia rinunziato all'azione solidale verso uno de' debitori, se uno o più degli altri divenissero non solventi, la porzione di costoro sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, anche fra quelli, che dal creditore sono stati precedentemente liberati dalla solidalità.

1216. Se l'affare, per cui fu contratto il debito solidale, non riguardava che uno degli obbligati in solido, questo sarà tenuto per tutto il

il debito verso gli altri, i quali non saranno considerati altrimenti verso di lui, che come suoi fidejussori.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217. L'obbligazioni è divisibile o indivisibile secondo che la cosa, che si dee consegnare, o il fatto, che si dee prestare, sia o no capace di divisione materiale o intellettuale.

1218. L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto, che ne forma l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell' obbligazione non la renda capace di esecuzione parziale.

1219. La solidalità stipulata non imprime all' obbligazione il carattere d'invisibilità.

§. I.

Degli effetti dell' obbligazione divisibile.

1220. L'obbligazione, che è capace di divisione, si deve eseguire fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile se non per riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè son tenuti a pagarlo, se non per la rata delle quote ereditarie, o per quella parte nella quale rappresentano il creditore o il debitore,

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo, è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore.

1.° Quando il debito sia ipotecario;

2.° Quan-

2.° Quando si debba un corpo determinato;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi sia, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell'obbligazione.

5.° Quando o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa, che ne forma l'oggetto, o dal fine, che si è avuto di mira nel contratto, risulti essere stata intenzione de' contraenti, che il debito non possa soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che posside la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, *può esser convenuto per l'intero sulla cosa o sul fondo*, salvo il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso l'erede, ch'è solo incaricato del debito, e nel quinto caso ciascun erede può esser convenuto per l'intero; salvo il regresso contra gli altri coeredi.

§. II.

Degli effetti dell' obbligazione indivisibile.

1222. Ciascuna di coloro, che han contratto congiuntamente un debito indivisibile, è tenuto per l'intero, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidalmente.

1223. Lo stesso ha luogo per gli eredi di colui, che ha contratta una simile obbligazione.

1224. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile.

Non

Non può egli solo rimettere il debito intero, nè ricevere il prezzo in vece della cosa. Se un solo fra gli eredi abbia rimesso il debito o ricevuto il prezzo della cosa, il coerede non può altrimenti dimandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzion di colui, che rimise il debito, o ricevè il prezzo della cosa.

1225. L'erede del debitore convenuto per l'intero, può dimandare un termine per chiamare in giudizio i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contra i coeredi.

SEZIONE VI.

Delle obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella colla quale una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento.

1227. La nullità dell' obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella dell' obbligazione principale.

1228. Il creditore può agire per l'adempimento dell' obbligazione principale in vece di dimandare la pena stipulata contro il debitore ch'è in mora.

1229. La clausola penale è la compensazione de' danni e degl' interessi, che il creditore soffre per l' inadempimento della obbligazion principale.

 Non

Non può dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando questa non sia stata stipulata per la semplice mora.

1230. O che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale si debba eseguire, o che nol contenga, non s'incorre nella pena, se non quando colui ch'è obbligato a dare, o ricevere, o a fare, sia in mora.

1231. La pena può modificarsi dal giudice, quando l'obbligazione principale è stata in parte adempiuta.

1232. Allorchè l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, s'incorre nella pena per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può dimandarsi o per l'intero contro il controvventore, o contro ciascun coerede per la rispettiva quota e porzione, ed anche ipotecariamente per lo tutto, salvo il regresso contro colui pel cui fatto si è incorsa la pena.

1233. Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena, è divisibile, non incorre nella pena se non quell'erede del debitore, che contravviene, e per la parte sola cui era tenuto, nè v'è azione contro coloro che l'han non eseguita.

Questa regola ammette accezione allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto chè non si possa dividere il pagamento, un coerede abbia impedito, che l'obbligazione venisse nel tutto adempita: in tal caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

CAPO V.

Della estenzione delle obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria.
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla nullità, o colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva spiegata *nel precedente articolo*,
E colla prescrizione, che farà il soggetto d' un titolo particolare.

SEZIONE I.

Del pagamento.

§. I.

Del pagamento in generale.

1235. Ogni pagamento suppone un debito: ciò che fu pagato senza esser dovuto, è soggetto a ripetizione.

La ripetizione non si ammette riguardo alle obbligazioni naturali, che si siano volontariamente adempiute.

1236. Le obbligazioni possono essere estinte col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato, o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio non lo faccia per subentrare ne' diritti del creditore.

1237. L' obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempiuta dal debitore medesimo.

1238. Per pagare validamente, è necessario esser proprietario della cosa data in pagamento, ed esser capace di alienarla.

Nondimeno non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro o di altra cosa che si consumi coll' uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, quantunque il pagamento sia stato fatto da chi non era proprietario o non era capace di alienarla.

1239. Il pagamento dee farsi al creditore, o a persona che sia da lui, o dal giudice, o dalla legge, autorizzato a riceverlo.

Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo pel creditore, divien valido quando costui lo ratifichi, o ne abbia profittato.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne soffra di poi l' evizione.

1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, purchè il debitore non pruovi la versione a vantaggio del creditore.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo cre-

creditore in pregiudizio di un sequestro o di un' atto di opposizione, non è valido a riguardo de' creditori sequestranti o opponenti: questi a proporzione de' lor diritti possono astringerlo a pagare di nuovo, salvo, in tal caso soltanto, il regresso contro il creditore.

1243. Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa che si offre fosse eguale o anche maggiore.

1244. Il debitore non può forzare il creditore, a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Pur nondimeno i giudici, avendo riguardo alla situazione del debitore, ed usando di questa facoltà con molta riserba, possono accordare dilazioni moderate pel pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, rimanendo ogni cosa nel suo stato.

1245. Il debitore d'una cosa certa e determinata vien liberato, consegnandola nello stato in cui si truova nel tempo della tradizione, purchè i deterioramenti sopravvenuti non derivino di suo fatto o da sua colpa, nè dalle persone, di cui deve rispondere, e purchè non fosse, mora prima de' deterioramenti.

1246. Se il debito sia di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore per esser liberato non è tenuto a datla della specie migliore, ma non potrà darla neppure della peggiore.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi de-

stinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento dee farsi nel luogo, ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento dee farsi nel domicilio del debitore.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. II.

Del pagamento con surrogazione.

1249. La surrogazione ne' diritti del creditore a favore di un terzo che gli fa il pagamento, è convenzionale o legale.

1250. La surrogazione è convenzionale.

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga ne' suoi diritti, azioni, privilegj o ipoteche contro il debitore: tal surrogazione dev'essere espressa e contemporanea al pagamento.

2.° Quando il debitore prende a prestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore. Perchè sia valida tal surrogazione è d'uopo che la scrittura di prestito e la quitanza si facciano innanzi notajo; che nella prima si dichiari di essersi tolta a prestanza la somma per fare il pagamento, e che nella quitanza si dichiari essere stato fatto il pagamento con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Tal surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1251. La surrogazione ha luogo *ipso jure*.

1.° A benefizio di colui, che essendo egli stesso creditore, paghi un altro creditore, che abbia diritto di essergli preferito per cagion di privilegj o ipoteche;

2.° A benefizio di colui che avendo acquistato un immobile, ne abbia impiegato il prezzo in soddisfazione de' creditori a favore de' quali il fondo era ipotecato;

3.° A benefizio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo;

4.° A benefizio dell' erede beneficiario che ha pagato di suo denaro i debiti ereditarj.

1252. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto contro i debitori: essa non può nuocere al creditore allorchè non è stato pagato se non in parte. In tal caso egli può far valere le sue ragioni pel restante che gli è dovuto in preferenza di colui da cui ha ricevuto il pagamento parziale.

§. III.

Dell' imputazione de' pagamenti.

1253. Il debitore, che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual debito intenda di soddisfare.

1254. Il debitore di un debito che produce frutti, o interessi, non può, senza il consenso del creditore, imputar nel capitale in preferenza de' frutti e degl' interessi ciò ch' egli paga. Il pagamento fatto in conto del capitale e degl' in-

interessi, se non è integrale, s'imputa prima negl' interessi.

1255. Quando il debitore che ha più debiti abbia accettata una quitanza, colla quale il creditore abbia specificamente imputata sopra l'un d' essi la somma ricevuta, il debitore non può chieder più che s'imputi sopra un debito diverso, purchè non siavi stato dolo o sorpresa per parte del creditore.

1256. Quando la quitanza non esprime veruna imputazione, il pagamento si deve imputare nel debito che a quell' epoca il debitore avea maggior interesse d' estinguere fra quelli che fossero egualmente maturi; altrimenti s'imputerà nel debito scaduto quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sieno di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico: in parità di cose si fa *pro rata*.

§. IV.

Dell' offerta di pagamento, e del deposito.

1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può fargli l' offerta reale, e, nel caso che il creditore non voglia accettarla, può depositate la somma o la cosa offerta.

L' offerta reale seguita da un deposito libera il debitore; essa tien luogo di pagamento riguardo a lui quando sia fatta validamente; e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1258.

1258. Affinchè l' offerta reale sia valida, è necessario.

1.° Che si faccia al creditore capace di ricevere, o a chi ha facoltà di ricever per lui.

2.° Che si faccia da persona capace di pagare:

3.° Che comprenda l'intera somma esigibile, i frutti, o gl' interessi dovuti, le spese liquidate, ed una somma per quelle non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento, e, quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto.

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo d'un ufiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

1259. Perchè il deposito sia valido non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta.

1.° Che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore, colla quale s' indichi il giorno, l' ora e 'l luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola, insieme cogl' interessi decorsi insino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricever tali depositi.

2.° Che

3.° Che siasi steso dall'ufiziale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto che abbia fatto il creditore di accettarle o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che, quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito coll' intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti son validi, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando il ritiri, i suoi condebitori o i suoi fidejussori non restano liberati.

1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarata buona e valida la sua offerta e 'l deposito, non gli è più permesso, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori, o de' suoi fidejussori.

1263. Il creditore che abbia acconsentito, che il debitore ritiri il deposito dopo che fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi pel pagamento del suo credito, de'privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto, col quale acconsentì che si fosse ritirato il deposito, sia rivestito delle forme prescritte a produrre ipoteca.

1264. Se ciò che si deve sia una cosa certa la

la quale debba consegnarsi nel luogo in cui si truova, il debitore deve interpellare il creditore a prendersela, con atto notificato personalmente, o al suo domicilio, o al domicilio scelto per l'esecuzione del contratto. Fatto tale intimazione, se il creditore non toglie la cosa, e 'l debitore abbia bisogno del luogo in cui è collocata, potrà questi ottenere dal giudice il permesso di depositarla in altro luogo.

§. V.

Della cessione de' beni.

1265. La cessione de' beni è l'abbandono, che *il debitore fa di tutti i suoi beni a' suoi creditori*, allorchè non è più nello stato di pagare i proprj debiti.

1266. La cessione de' beni è volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariameote, e che non ha altro effetto fuorichè quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore sventurato, e di buona fede, cui, per conservare la libertà della persona, è permesso di abbandonare giudizialmente tutti i suoi beni a' suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà a' creditori, ma dà loro soltanto il diritto di far vendere i beni a loro profitto, e

rac-

raccoglierne i frutti sino alla vendita.

1270. I creditori non posson ricusare la cessione giudiziaria, se non ne'casi eccettuati dalla legge.

La suddetta cessione esime il debitore dall'arresto personale.

Per tutto il di più non libera il debitore se non per la concorrenza del valore de' beni ceduti; e, nel caso che non siano sufficienti, se ne acquista degli altri, è obbligato a cederli sino all' intero pagamento.

SEZIONE II.

Della novazione.

1271. La novazione si fa in tre maniere

1.° Quando il debitore contrae col suo creditore un nuovo debito il quale è aostituito all' antico che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, che vien liberato dal creditore;

3.° Quando in virtù d'una nuova obbligazione, un nuovo creditore vien sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

1272. La novazione non può aver effetto se non tra persone capaci di contrattare.

1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall' atto la volontà di effettuarla.

1274. La novazione, che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senaa il consenso del primo.

1275. La delegazione colla quale un debitore assegni al creditore un altro debitore che si obbla-

blighi verso di quello, non produce novazione, se il creditore non abbia espressamente dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non ne contenga una espressa riserva, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire nel momento della delegazione.

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona, che debba per lui ricevere.

1278. I privilegj e le ipoteche dell'antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegj e le ipoteche primitive del credito non possono passare sui beni del nuovo debitore.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de' debitori solidali, i privilegj e le ipoteche dell' antico credito non possono riservarsi se non sui beni di colui che contrae il nuovo debito.

1281. Colla novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidali, i condebitori restano liberati.

Le

La novazione fatta col debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore esigga nel primo caso l'adesione de' condebitori, o nel secondo quella de' fidejussori, e costoro ricusino di aderire alla nuova convenzione, sussiste l' antico credito.

Sezione III.

Della remissione del debito.

1282. La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata, fa pruova della liberazione.

1283. La tradizione volontaria *della prima* copia autentica in forma esecutoria della *scrittura* d' obbliga fa presumer la remissione del debitò o il pagamento, senza pregiudizio della pruova in contrario.

1284. La tradizione della scrittura originale sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno de' debitori solidali, produce lo stesso effetto a vantaggio degli altri debitori.

1285. La remissione o liberazione convenzionale a pro di uno de' condebitori solidali, libera tutti gli altri, purchè contro di costoro il creditore non abbia espressamente riservato suoi diritti.

In quest' ultimo caso, non può ripetere il credito se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatta la remissione.

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

1287. La remissione o liberazione convenzionale

zionale accordata al debitor principale libera i fidejussori ;

Quella accordata al fidejussore non libera il debitor principale ;

Quella accordata ad un de' fidejussori non libera gli altri.

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in discarico del debitor principale e degli altri fidejussori.

SEZIONE IV.

Della compensazione.

1289. Quando due persone son debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una compensazione, che estingue i due debiti, nel modo e ne' casi da esprimersi appresso.

1290. La compensazione si fa *ipso jure* per sola operazione della legge, ed anche senza saputa dei debitori. Nel momento, in cui i due debiti esistono cotemporaneamente, si estinguono reciprocamente fino alla concorrenza delle rispettive lor quanrità.

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, posson compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1292. Le dilazioni gratuite non sono di ostacolo alla compensazione.

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell' uno o dell' altro debito, eccettuati i seguenti casi,

1.° Quando si dimanda la restituzion di una cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Quando si dimanda la restituzion del deposito o del commodato;

3.° Quando si tratti di un debito che ha per causa alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitor principale;

Ma il debitor principale non può opporre *la* compensazione di ciò che il creditore deve al fidejussore.

E similmente il debitor solidale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1295. Il debitore, che puramente e semplicemente ha accettata la cessione che il creditore ha fatta de' suoi diritti ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione fuorchè de' crediti posteriori alla notificazione.

1296. Quando i due debiti non sian pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compen-

pensazione altrimenti che bonificando le spese di trasporto al luogo, ove deesi fare il pagamento.

1297. Quando la medesima persona abbia più debiti da poter compensare, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l' imputazione nell' art. 1256.

1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò, che essendo debitore è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di se a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Colui che ha pagato un debito che per legge era estinto in virtù della compensazione, volendo sperimentare il credito di cui non ha opposta la compensazione, non può, in pregiudizio de' terzi, prevalersi de' privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse, purchè non abbia avuto un giusto motivo d' ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

Sezione V.

Della confusione.

1300. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto, che estingue i due crediti.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova a' suoi fidejussori;

Quella che succede in persona del fidejussore non estingue l' obbligazion principale;

 Quel-

Quella che ha luogo nella persona del creditore non giova a' suoi condebitori solidali se non per la porzione di cui egli era debitore.

SEZIONE VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava l'oggetto della obbligazione, venga a perire, o sia posta fuori di commercio, o si perda in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue se la cosa sia perita o perduta senza colpa del debitore e prima ch' egli sia in mora.

Quando anche il debitore sia in mora, e non abbia assunto a suo carico il pericolo de' casi fortuiti, si estingue l' obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l'ha sottratta, dalla restituzion del valore.

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o perduta, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d' indennità, che sulla medesima potrebbe avere.

SEZIONE VII.

Delle azioni di nullità, o di rescissione de' contratti.

1304. L'azione per annullare, o per rescindere un contratto dura dieci anni in tutti i casi ne' quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere, nel caso di violenza se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo se non dal giorno in cui sono stati scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione se non dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl' interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l' interdizione; e riguardo a quelli de' minori non corre se non dal giorno della maggior età.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, siccome è determinato nel titolo *della minore età, della tutela, e della emancipazione*.

1306. Il minore non può restituirsi in intero per causa di lesione, quando questa derivi soltanto da un avvenimento casuale, e non preveduto.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal mi-

nore di esser maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere, o artigiano, non può restituirsi in intero contro le obbligazioni contratte per ragion del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando sono state fatte coll' approvazione e l' assistenza di coloro, il consenso de' quali è necessario per render valido il matrimonio.

1310. Il minore non può restituirsi in intero contro le obbligazioni nascenti dal suo *delitto* o quasi delitto.

1311. Non è più ammesso ad impugnare l' obbligazione sottoscritta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l' ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

1312. Quando i minori, gl' interdetti, o le donne maritate, sono ammessi, in tai qualità, ad essere restituiti contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di tali obbligazioni nel tempo della minor età, dell' interdizione, o del matrimonio, se non quando venga provato che il pagamento fu convertito in loro vantaggio.

1313. I maggiori non sono restituiti per causa di lesione se non ne' casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità ri-

richieste riguardo a' minori o agl' interdetti, sia nell' alienazione degl' immobili, sia in una divisione di eredità, essi sono considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggiore età o prima dell' interdizione.

CAPO VI.

Della pruova delle obbligazioni, e di quella del pagamento.

1315. Colui che dimanda l' esecuzione d' una obbligazione dee provarla.

Reciprocamente chi pretende di esserne stato liberato, dee giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l' estinzione della sua obbligazione.

1316. Le regole che riguardano la pruova per iscritto, la pruova testimaniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Della pruova per iscritto.

§. I.

Del titolo autentico.

1317. L' atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici ufiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui l' atto si è steso, e colle solennità richieste.

1318. L' atto non autentico per l' incompetenza o l' incapacità dell' ufiziale, o per un difetto

di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che racchiude fra le parti contraenti e loro eredi o colore che han causa da esse.

Ciò non ostante, nel caso che l'atto venga impugnato direttamente colla querela di falso, se ne sospenderà l'esecuzione appena ammessa accusa; nel caso poi che si proponga la falsità per incidente, i tribunali potranno, secondo le circostanze, sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto.

1320. L'atto sia autentico, sia privato, fa pruova tra le parti, anche di quelle cose le quali non vi sono espresse se non in termini enunciativi, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. L'enunciative estranee alla disposizione non possono servire se non per un principio di pruova.

1321. Le contro-scritture non possono avere effetto se non fra le parti contraenti, e non contro terze persone.

§. II.

Della scrittura privata.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello, contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell' atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra loro eredi e quei che hanno causa da loro.

1323. Quegli contro cui si oppone una scrittura privata, è tenuto, di riconoscere o negare for-

formalmente il proprio carattere, o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi o que' che hanno causa da lui possono semplicemente dichiarare che non conoscono il carattere o' la sottoscrizione del loro autore.

1324. Quando la parte nieghi il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi o quei che hanno causa da lui dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1325. Le scritture private, le quali contengono convenzioni *sinallagmatiche*, non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un' interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si son fatti.

Ciò non ostante la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

1326. Il biglietto, o la promessa per mezzo di scrittura privata, colla quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutabile, deve essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che, oltre la sua firma, abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa.

E eccettuato il caso in cui l' atto si faccia da mercatanti, artigiani, lavoratori, vignajuoli, giornalieri e persone di servizio.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell' atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l' obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l' atto, egualmente che il *buono*, siano scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, purchè non si provasse in qual parte sia precisamente l' errore.

1328. La data delle scritture private non si computa contro le terze persone se non dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui, o di un di coloro che le han sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti da ufiziali publici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d' inventario.

1329. I registri de' mercatanti non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate contro que' che non sono mercanti, salvo ciò che si dirà a riguardo del giuramento.

1330. I libri de' mercatanti fanno pruova contro di essi; ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

1331. I registri e le carte domestiche non formano pruova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di lei 1.° in tutti i casi ne' quali enunciano formalmente un pagamento ricevuto, 2.° quando contengono una espressa menzione d' aver fatto tal notamento per supplire la mancanza del titolo a favor di colui, a

van-

vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

1332. Qualunque annotazione scritta dal creditore nella fine, nella margine, o nel dorso d' un titolo che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non l' abbia sottoscritto, nè vi abbia apposta la data, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per l' annotazione scritta dal creditore nel dorso, nella margine, o appiè del duplicato di un titolo, o di una quietanza, purchè tal duplicato si trovi presso del debitore.

§. III.

Delle tacche a riscontro, o sia taglie.

1333. Le tacche corrispondenti a quelle di riscontro fanno fede tra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno, e ricevono a minuto.

§. IV.

Delle copie de' titoli.

1334. Le copie, quando esista il titolo originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo, di cui può chiedersi sempre l' esibizione.

1335. Quando non esiste più il titolo originale, le copie fanno fede secondo le seguenti distinzioni:

1.° Le copie autentiche di prima spedizione fanno la stessa fede dell' originale. La medesima regola si osserva per le copie che sono state e-

strat-

stratte per ordine de' magistrati, presenti le parti o chiamare nelle debite forme, o per quelle che sono state estratte in presenza delle parti e di loro reciproco consenso.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e dopo consegnate quelle di prima spedizione, siano state estratte dalla matrice dell' atto dal notaro che lo ha stipolato, o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici, i quali in tal qualità sono depositarj delle matrici, possono, qualora fosse perduto l' originale, far fede purchè siano antiche.

Si considerano come antiche quando abbiano più di trent' anni;

Quando abbian meno di trent' anni, non possono servire se non per principio di pruova scritturale.

3.° Quando le copie estratte dalla matrice d' un atto nol siano state dal notajo che l' ha ricevuto o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici che in tal qualità sono depositarj delle matrici, non potranno servire se non per un principio di pruova scritturale, qualunque sia la loro antichità.

4.° Le copie di copie potranno, secondo le circostanze, esser considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione d'un atto ne' registri pubblici non potrà servire se non per principio di pruova scritturale, ed anche per questo sarà necessario.

1.° Che sia certo di essersi perdute tutte le ma-

matrici del notaro, di quell'anno in cui l'atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si pruovi essersi perduta la matrice di tale atto per un accidente particolare;

2.° Ch'esiste un repertorio del notajo fatto regolarmente, donde apparisce che l'atto fu fatto nella medesima data.

Quando nel concorso di queste due circostanze verrà ammessa la pruova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all'atto, se tuttora esistano.

§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall'esibire il titolo primordiale, se non quando il tenore di esso vi si truovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contengono di più del titolo primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione, avvalorati dal possesso, ed uno di essi avesse la data di trent'anni, il creditore potrà esser dispensato dall'esibire il titolo primordiale.

1338. L'atto di conferma o ratifica d'un'obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido se non quando vi si truovi espressa la sostanza dell'obbligazione, il motivo dell'azione di re-

scissione, e la volontà di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva esser validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria nell'epoca e nelle forme determinate dalla legge, produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto delle terze persone.

1339. Il donante non può riparare con alcun atto confermativo i vizj d'una donazione fra vivi nulla per le forme; è necessario che sia fatta di nuovo nelle forme legali.

1340. La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria d'una donazione per parte degli erede, o di quelli che hanno causa dal donante, dopo la morte di lui induce la loro rinunzia al diritto di opporre i vizj delle forme, o qualunque altra eccezione.

SEZIONE II.

Della pruova testimoniale.

1341. Per qualunque cosa, ch'ecceda la somma, o il valore di centocinquanta franchi, ancorchè si tratti di deposito volontario, deve stendersene atto innanzi notajo, o con privata scrittura. Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra, nè oltre il contenuto negli atti,

ti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, comtemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o di un valore minore di cento cinquanta franchi.

Tutto ciò non deroga a ciò, ch'è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente si applica al caso in cui, oltre la domanda del capitale, l'azione contiene quella degl'interessi, se questi riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta franchi.

1343. Colui, che ha fatta una dimanda ch' eccede la somma di cento cinquanta franchi, non può essere più ammesso alla pruova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima dimanda.

1344. Non può essere ammessa la pruova testimoniale sulla dimanda di una somma anche minore di franchi cento cinquanta, quando sia dichiarato che tal somma faccia parte, o residuo di un credito maggiore, il quale non è provato per mezzo di scrittura.

1345. Se nel medesimo libello una parte fa più dimande delle quali non abbia titolo in iscritto, ma che, congiunte insieme, eccedano la somma di franchi cento cinquanta, la pruova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte alleghi che tali crediti provengano da cause diverse, e che si sian formati in tempo diversi, purchè simili diritti non derivassero da diverse persone, per titolo di cuccessione, donazione o altrimenti.

1346. Tutte le dimande, da qualunque causa procedeano, che non siano interamente giustificate per mezzo di scrittura, debbono proporsi in un medesimo libello, dopo il quale non potranno riceversi altre dimande delle quali non esista la pruova scritturale.

1347. Le regole esposte di sopra ammettono eccezione quando esiste un principio di pruova scritturale.

Si ha per tale qualunque scrittura che derivi o da colui contro cui si propone la dimanda, o da quello ch'egli rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una pruova letterale dell'obbligazione contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono da' quasi-contratti, e da' delitti o quasi-delitti;

2.° A' depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti da' viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti non preveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

4.° Nel caso in cui il creditore abbia perduto il titolo che gli serviva di pruova scritta, in conseguenza di un caso fortuito, non preveduto e proveniente da una forza irresistibile.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che le legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

§. I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a taluni atti, o taluni fatti; tali sono

1. Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li presume fatti in frode delle sue disposizioni;

2. I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulti da alcune circostanze determinate.

3. L' autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4. La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

1351. L' autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l' oggetto della sensenza. E' necessario che la cosa dimandata sia la stessa; che la dimanda sia fondata su la medesima causa; che la dimanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque pruova colui a favore del quale essa esiste.

Non

Non è ammessa veruna pruova contro la presunzione della legge, quando, sul fondamento di tal presunzione, essa annulla taluni atti, o niega l' azione in giudizio, purchè la legge non abbia riservata la pruova in contrario, e salvo ciò che si dirà sul giuramento e sulla confessione giudiziale.

§. II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, son rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi, ne' quali la legge ammette la pruova testimoniale, purchè però l' atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

SEZIONE IV.

Della confessione della parte.

1354 La confessione, che si oppone contro una parte, è stragiudiziale, o giudiziale.

1355. E' inutile l' allegare una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d' una dimanda di cui la pruova testimoniale non sarebbe ammessa.

1356. La confessioue giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte, o il suo special procuratore.

Essa fa piena pruova contro colui che l' ha fatta.

Non

Non può scindersi in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si pruovi ch' essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto d' un errore di diritto.

SEZIONE V.

Del giuramento.

1357. Il giuramento giudiziale è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa; e chiamasi *decisorio*;

2.° Quello che vien deferito dal giudice *ex officio* all' una o all' altra parte.

§. I.

Del giuramento decisorio.

1358. Il giuramento *decisorio* può esser deferito sopra qualsivoglia specie di controversia.

1359. Non si può deferire fuorchè su di un fatto personale alla parte cui vien deferito.

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di pruova della dimanda o della eccezione sulla quale il giuramento si dimanda.

1361. Colui, al quale vien deferito il giuramento, qualora rifiuti di darlo o non consenta di riferirlo al suo avversario, o l'avversario al quale è stato riferito, e che ricusi di darlo, deve soccombere nella sua dimanda o nella sua eccezione.

1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto, che ne forma l'oggetto, non sia comune ad ambe le parti, ma sia semplicemente personale a colui cui si era deferito il giuramento.

1363. Quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1365. Il giuramento prestato non fa pruova fuorchè a vantaggio o contro di colui che l'ha deferito; ed a vantaggio o contro de' suoi eredi, o di coloro che hanno causa da lui.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidali, non lo libera se non per la porzione dovuta a questo creditore.

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che si è deferito ad uno de' debitori solidali giova a' condebitori;

Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidale o del fidejussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando sia stato deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione solidale o della fidejussione.

§. II.

§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per farne dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare il valore della condanna.

1367. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, sia sulla dimanda dell'attore, sia sull'eccezione opposta, se non colle seguenti due condizioni: è necessario,

1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non siano mancanti totalmente di pruova.

Fuori di questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

1368. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti, non può da questa riferirsi all'altra parte.

1369. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Dee pure, in tal caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore sopra il suo giuramento.

TITOLO IV.

Delle obbligazioni, che si contraggono senza convenzione.

1370. Talune obbligazioni si contraggono senza che v' intervenga alcuna convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di colui, verso cui egli si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre derivano da un fatto personale a colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle de' tutori o degli altri amministratori i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengon conferite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale e colui che resta obbligato, risultano o da' quasi contratti, o da' delitti, o quasi delitti. Esse formano la materia di questo titolo.

CAPO I.

De' quasi contratti.

1371. I quasi-contratti sono i fatti puramente volontarj dell' uomo, da' quali risulta un' obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un' obbligazione reciproca delle due parti.

1372. Quegli che volontariamente si fa *gestore* di un negozio altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l' amministrazio-

zione che ha incominciata, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutto le conseguenze del medesimo negozio.

Egli si sottopone a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

1373. E tenuto a continuare l'amministrazione, ancorchè il proprietario muoja prima che il negozio sia terminato, e fino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

1374. E tenuto ad usare nell' amministrazion dell' affare tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Nondimeno le circostanze, che lo hanno indotto ad incaricarsi dell' affare possono autorizzare il giudice a moderare i danni e gl' interessi derivati da colpa o da negligenza nell' amministrazione.

1375. Il proprietario il cui affare è stato bene amministrato, deve adempire le obbligazioni che il *gestore* ha contratte in suo nome, deve farlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie che ha fatte.

1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui da cui lo ha indebitamente ricevuto.

1377. Quando uno che per errore si credeva debitore ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Nondimeno cessa tal diritto quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo titolo; nel qual caso è salvo il regresso a colui, che ha pagato, contro il vero debitore.

1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto, il capitale quanto gl' interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile o è un corpo mobile, quegli che l' ha ricevuta si obbliga a restituirla in ispecie, quando esista, o il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa: è altresì tenuto alla perdita per caso fortuito, se l' ha ricevuta in mala fede.

1380. Chi ha venduto, la cosa, che ha ricevuta in buona fede, non è tenuto ad altra che a restituire il prezzo ritratto dalla vendita.

1381. Colui, al quale è restituita la cosa, dee rimborsare, anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa medesima.

CAPO II.

De' delitti, de' quasi delitti.

1382. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamante per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1384.

1384. Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o delle cose che abbia in custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, son tenuti pe' danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.

I precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la lor vigilanza.

La predetta garentia non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani pruovano ch' essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebber dovuto esser garanti.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall' animale, tanto se si truovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito.

1386. Il proprietario d' un edificio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione.

TITOLO V.

Del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi degli sposi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1387. La legge non regola la società conjugale relativamente a' beni, se non in mancanza di speciali convenzioni, che gli sposi posson fare a lor piacimento, purchè non siano contrarie a' buoni costumi, ed inoltre colle seguenti modificazioni.

1368. Gli sposi non possono derogare nè a' diritti risultanti dall' autorità maritale sulle persone della moglie e de' figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè a' diritti che vengon conferiti al conjuge superstite nel titolo *della patria podestà*, ed in quello *della minor età, della tutela, e dell' emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive del presente codice.

1389. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia il di cui oggetto fosse diretto ad immutare l' ordine legale delle successioni, sia per rapporto ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, sia per rapporto a' figli fra di loro; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne' casi determinati nel presente codice.

1390. Non è più permesso a' conjugj di stipulare in un modo generico che la lor società sia regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali che per lo addietro erano io vigore nelle diverse parti del territorio francese, e che dal presente codice sono abrogate.

1391. Possono però dichiarare in modo generico ch'è loro intenzione di maritarsi o colle leggi della comunione, o colle leggi dotali.

Nel primo caso i diritti degli sposi e de' loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo II di questo titolo.

Nel secondo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo III.

1392. La semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce, e le vengono costituiti de'beni in dote, non basta perchè sieno questi beni sottoposti alla regola dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un espressa dichiarazione.

Parimente dalla semplice dichiarazione di maritarsi senza comunione, o sia di rimaner separati di beni, non risulta che gli sposi si sieno sottoposti alla regola dotale.

1393. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino alla regola della comunione o che la modifichino, le regole stabilite nella prima parte del capo II. formeranno il diritto comune della Francia.

1394. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate, prima del matrimonio, con atto innanzi notaro.

1395. Esse non posson ricevere verun cambia-

bia-

biamento dopo la celebrazione del matrimonio.

1396. I cambiamenti, che vi fossero fatti prima della celebrazione del matrimonio, debbono esser comprovati da un atto stipolato nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cambiamento o contro-scrittura è valida quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397. Ogni cambiamento e contro-scrittura, quantunque rivestiti delle forme prescritte nel precedente articolo, saran senza effetto riguardo a' terzi, se non siano stati stesi appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed il notajo non potrà sotto pena de' danni ed interessi verso le parti, ed ove occorra, sotto pene più gravi, dar fuori nè le copie autentiche di prima spedizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine il cambiamento o la contro scrittura.

1398. Il minore capace a contrar matrimonio è pure capace a prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettivo questo contratto: e le convenzioni e donazioni che abbia fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone, il cui consenso è necessario per render valido il matrimonio.

CAPO II.

Della regola della comunione.

1399. La comunione, sia legale, sia convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l'ufiziale dello stato civile. Non si può stipulare ch' essa cominci da un' altra epoca.

PARTE I.

Della comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto la regola della comunione, o che deriva dalla mancanza d' ogni contratto, è sottoposta alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Di ciò, che compone la comunione attivamente e passivamente.

§. I.

Della parte attiva della comunione.

1401. La comunione si compone attivamente,

1°. Di tutti i beni mobili che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione o anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario:

2°. Di tutti i frutti, rendite, interessi ed arretrati, qualunque sia la loro natura, scaduti o riscossi durante il matrimonio, e provenienti da beni, che appartenevano a' conjugi nel tempo del loro matrimonio, o di quelli che loro son pervenuti durante lo stesso, per qualsivoglia titolo.

3.° Di tutti gl' immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si reputa come acquistato in comunione, se non è provato che uno de' conjugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà o il legale possesso, ovvero che gli sia pervenuto dappoi a titolo di eredità o di donazione.

1403. I tagli de' boschi ed i prodotti *delle cave* e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò ch'è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate nel titolo *dell' usufrutto, dell' uso e dell' abitazione*.

Se durante la comunione non sieno stati fatti i tagli de' boschi che potean farsi secondo le suddette regole, ne sarà dovuto il compenso al conjuge non proprietario del fondo o a' di lui eredi.

Se le cave e le miniere siano state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione se non salvo il compenso o l'indennità a favore di quello fra i conjugi cui potrà esser dovuta.

1404. Non cadono in comunione gl' immobili che i conjugi posseggono nel tempo della celebrazion del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di eredità.

Non-

Nondimeno, se dopo d'avere stipulato il contratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avesse in quest' intervallo acquistato un'immobile, esso cadrà nella comunione, purchè l' acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausula del contratto matrimoniale; nel qual caso sarà regolato secondo la convenzione.

1405. Le donazioni d' immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto de' conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente che la cosa donata debba appartenere alla comunione.

1406. L' immobile abbandonato o ceduto dal padre, dalla madre o da altro ascendente ad uno de' due conjugi sia per soddisfarlo di ciò che gli deve, sia col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il compenso e l' indennità.

1407. L'immobile acquistato durante il matrimonio a titolo di permuta con un' immobile spettante all'altro de' conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo ed in vece di quello alienato; salvo il compenso se siavi eccedenza.

1408. L' acquisto fatto durante il matrimonio per via d' incanto, o altrimenti, della porzione d'un immobile del quale uno de' conjugi era proprietario indiviso, non entra nella comunione, salva l' indennità dovuta alla comunione per la somma, che la medesima ha somministrata per tale acquisto.

Nel

Nel caso che il marito acquisti o si aggiudichi egli solo e nel proprio suo nome, tutto, o parte d' un immobile spettante per indiviso alla moglie, costei nell'atto dello scioglimento della comunione ha la scelta o di abbbandonar l'immobile alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte, che ad essa appartiene sul prezzo, o di prender l'immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell' acquisto.

§. II.

Della parte passiva della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente,

1.° Di tutti i debiti di cose mobili de'quali gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazion delle nozze, o de' quali si trovassero gravate l'eredità, che loro pervengono durante il matrimonio; salvo il compenso pe' debiti relativi agl' immobili proprj dell' uno o dell' altro de' conjugi;

2.° De' debiti, tanto in capitali quanto in arretrati, o interessi, contratti dal marito durante le comunione, o dalla moglie col consenso del merito; salvo il compenso, ove abbia luogo.

3.° Degli arrerrati ed interessi soltanto delle rendite passive o de' debiti che sono personali ai due conjugi.

4.° Delle riparazioni ordinarie degl' immobili che non cadono in comunione;

5.° Degli alimenti de' conjugi, dell' educazione

e man-

e mantenimento de' figli, e di tutti gli altri pesi del matrimonio.

1410. La comunione non è tenuta pe' debiti di cose mobili contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, sia col registro, sia per la morte di una o più persone sottoscritte a tal atto.

Il creditore della moglie, in virtù di un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire pel pagamento se non sulla nuda proprietà degl' immobili particolari di lei.

Il marito che pretendesse d'aver pagato per sua moglie un debito di tal natura, non può dimandarne il compenso nè alla moglie nè a' di lei eredi.

1411. I debiti dell' eredità, che consistono semplicemente in beni mobili, pervenute ai conjugi durante il matrimonio, sono interamente a peso della comunione.

1412. I debiti d' un' eredità, che consiste semplicemente in beni immobili, pervenuta ad uno de' conjugi durante il matrimonio, non sono a carico della comunione; salvo ai creditori il diritto di agire pel pagamento sopra gl' immobili della predetta eredità.

Nondimeno, se l' eredità è pervenuta al marito, i creditori ereditarj possono agire pel pagamento tanto sopra i beni proprj dal marito, quanto su quelli della comunione, salvo, nel secondo caso, il compenso dovuto alla moglie o a' di lei eredi.

1413. Se l' eredità che consiste semplicemente in beni immobili sia pervenuta alla moglie, ed essa l' abbia accettata col consenso del di lei marito, i creditori dell' eredità possono dimandare il lor pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie: ma se l' eredità sia stata accettata dalla moglie coll' autorizzazione giudiziale per causa del dissenso del marito, i creditori, nel caso che gl' immobili ereditarj non siano sufficienti, non possono agire fuorchè sulla nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1414. Quando l' eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in beni mobili e parte in immobili, i debiti da' quali è gravata, non sono a carico della comunione se non per la quantità concorrente della porzione de' beni *mobili* soggetta al contributo de' debiti, avuto riguardo al valore degli accennati beni *mobili* paragonato con quello degl' immobili.

Cotesta porzione soggetta al contributo si desume dall' inventario al quale il marito dee far procedere o nel proprio nome, se l' eredità lo risguarda particolarmente, o in virtù della facoltà che ha di dirigere ed autorizzare le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità alla medesima pervenuta.

1415. In mancanza d' inventario, ed in qualunque caso che tal mancanza pregiudichi alla moglie, esso o i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati ne' termini del dritto; ed anche provare la preesistenza e 'l valore de' beni

mo-

mobili non inventariati , tanto con documenti e scritture private, quanto con testimonj , ed occorrendo , per pubblica fama .

Il marito non è mai ammesso a fare tal pruova.

1416. Le disposizioni contenute nell' articolo 1414 non impediscono che i creditori d'un'eredità che consiste parte in beni *mobili* , e parte in beni *immobili* dimandino di esser pagati sopra i beni della comunione , tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito , come in quello che sia devoluta alla moglie , quando costei l'abbia accettata col consenso del marito ; il tutto però senza pregiudizio de' rispettivi compensi .

Lo stesso ha luogo se l' eredità non è stata accettata dalla moglie se non con l' autorità del giudice, e ciò nonostante i beni mobili siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l' inventario .

1417. Se l' eredità non è stata accettata dalla moglie se non coll' autorità del giudice per lo dissenso del marito , e se si è fatto l' inventario , i creditori non possono pretendere di esser pagati se non sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità, e , nel caso che non bastino , sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie .

1418. Le regole stabilite nell' articolo 1411 , e negli altri seguenti , debbono osservarsi egualmente riguardo a' debiti dipendenti da una donazione , come per quelli che dipendono da un' eredità .

1419. I creditori possono dimandare il pagamento de' debiti contratti dalla moglie col con-

senso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione, quanto sopra quelli del marito o della moglie; salvo il compenso dovuto alla comunione, o l' indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie con procura generale o speciale del marito, è a carico della comunione; ed il creditore non può dimandarne il pagamento nè contro la moglie, nè sopra i di lei beni particolari.

SEZIONE II.

Dell' amministrazione della comunione, e dell' effetto degli atti di ciascun de' conjugi relativamente alla società conjugale.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Li può vendere, alienare ed ipotecare senza l' intervento della moglie.

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità o di una quota de' beni mobili, eccetto che per lo stabilimento de' figli comuni.

Nondimeno può disporre a titolo gratuito e particolare de' beni mobili a benefizio di qualunque persona, purchè non se ne riservi l' usufrutto.

1423. La donazione fatta dal marito per atto d' ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

Se in questa forma ha donato una cosa della comu-

comunione , il donatario non può pretenderla in ispecie , se non nel caso che per effetto della divisione la cosa donata cada nella quota degli eredi del marito : se non cade nella suddetta quota , il legatario riceve l'equivalente dell'intero valore della cosa donata sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione , e sopra i beni particolari del medesimo .

1424. Le multe nelle quali è incorso il marito per delitto che non produce la morte civile , possono esigersi sopra i beni della comunione , salvo il compenso dovuto alla moglie : quelle nelle quale è incorsa la moglie non posson esigersi fuorchè sulla sola proprietà de' suoi beni particolari , sino a che dura la comunione .

1425. Le condanne proferite contro uno de' conjugi , per delitto che produce la morte civile , non percuotono se non la parte ch' egli ha nella comunione ed i suoi beni particolari .

1426. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito , benchè coll' autorità del giudice , non obbligano i beni della comunione , se non quando abbia contratto come pubblica mercantessa , e per affari della sua mercatura .

1427. La moglie non può , senza esserne autorizzata giudizialmente , obbligar se stessa , nè i beni della comunione , nemmeno per liberare il marito dalla prigione , o per lo stabilimento de' figli in caso di assenza del marito .

1428. Il marito ha l' amministrazione di tutti i beni particolari della moglie .

Può esercitare egli solo tutte le azioni su' be-

ni mobili, e le azioni possessorie che appartengono alla moglie.

Non può alienar gl' immobili particolari della moglie senza il di lei consenso.

E' tenuto per qualunque danno avvenga a' beni particolari della moglie per mancanza di atti di conservazione.

1429. Gli affitti de' beni della moglie che il marito da se solo abbia convenuto per un tempo più lungo di nove anni, nel caso dello scioglimento della comunione, non obbligano nè la moglie, nè i di lei eredi se non pel tempo, che rimane a decorrere, sia del primo periodo del novennio, se non fosse ancora trascorso, sia del secondo, e così successivamente, di maniera che il fittajuolo non abbia se non il diritto di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo del novennio nel quale si trova.

1430. Gli affitti de' beni della moglie per un novennio o minor tempo che il solo marito ha convenuti, o rinnovati più di tre anni prima di spirare l' affitto corrente, se tali beni sian rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se i detti beni consistano in case, non hanno verun effetto, purchè non si siano cominciati ad eseguire prima che si sciogliesse la comunione.

1431. La moglie, che si obbliga solidalmente col marito per gli affari della comunione o del marito, non si reputa obbligata riguardo a lui, se non come mallevadrice: ella deve esser fatta indenne per l' obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito che si obbliga in solido o altrimenti per garentir la vendita fatta dalla moglie

glie di un immobile particolare di lei, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quando sopra i di lei beni particolari.

1433. Se si sia venduto un immobile appartenente ad uno de' conjugi, e siasi accordato il riscatto in danajo di una servitù dovuta a qualche fondo particolare di uno di essi, ed il prezzo sia stato versato nella comunione senza rinvestirlo, si può prelevare un tal prezzo dalla comunione, a profitto del conjuge che era proprietario dell' immobile venduto, o della servitù riscattata.

1434. Il rinvestimento si reputa fatto per conto del marito ogni qual volta nell' atto d' un acquisto abbia dichiarato di averlo fatto con danari ritratti dall' alienazione dell' immobile suo particolare, e perchè il detto acquisto tenesse luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l' acquisto sia stato fatto con danari ritratti da un immobile venduto dalla moglie, e per rinvestirli a di lei vantaggio, se il nuovo impiego non sia stato formalmente aecettato dalla moglie: se costei non l' abbia accettato, ha diritto soltanto allorchè la comunione si scioglie, al rimborso del prezzo dell' immobile venduto.

1336. Il compenso del prezzo dell' immobile appartenente al marito non si dà se non sulla massa della comunione; quello del prezzo dell' immobile appartenente alla moglie si dà su' beni proprj del marito, quando non bastino quelli della comunione. In tutti i casi il compenso

si regola secondo il prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell' immobile alienato.

1437. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma sia per soddisfare i debiti e gli obblighi personali d' uno de' conjugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d'un immobile proprio o il riscatto di una servitù prediale, sia per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni particolari, e generalmente ogni qualvolta uno de' conjugi ha ritratto un particolare vantaggio da' beni della comunione, egli è tenuto a darne il compenso.

1438. Se il padre e la madre abbiano unitamente dotata una figlia comune senza dichiarar la porzione per la quale intendevano di contribuire, si reputa che ciascuno sia concorso a dotarla per metà, tanto se la dote sia stata somministrata o promessa su' beni della comunione, quanto se lo sia stata su' beni proprj d' un solo de' conjugi.

Nel secondo caso, il conjuge i di cui immobili, o beni particolari furon costituiti in dote, ha su' beni dell' altro un' azione d'indennità per la metà della dote, avuto riguardo al valore di ciò che si è dato nel tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal solo marito su' beni della comunione alla figlia comune è a carico della stessa comunione, e qualora la moglie accetti la comunione deve soddisfare la metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch' ei ne assumeva il peso interamente o per una porzione maggiore della metà.

1440.

1440. All' assicurazione della dote è obbligato chiunque l' abbia costituita; e gl' interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia conceduta una dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.

SEZIONE III.

Dello scioglimento della comunione, e di alcune conseguenze di esso.

1441. La comunione si scioglie, 1. per la morte naturale; 2. per la morte civile; 3. pel divorzio, 4. per la separazione personale; 5. per la separazione de' beni.

1442. La mancanza d' inventario dopo la morte naturale o civile d' uno de' conjugi, non dà luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla pruova dell' esistenza de' beni comuni, la quale pruova potrà farsi tanto per documento quanto per pubblica fama.

Se vi sono figli minori, la mancanza d' inventario fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l' inventario è solidamente tenuto con lui a tutte le condanne, che potessero pronunziarsi a favore de' minori.

1443. La separazione de' beni non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie la quale si truovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non siano suf-

ficienti per soddisfare i diritti e le azioni della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1444. La separazione de' beni ancorchè pronunziata dal giudice è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni competenti alla moglie, fatta per atto autentico, fino alla concorrenza de' beni del marito, o almeno con istanze introdotte cominciare tra quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.

1445. Ogni separazione de' beni deve, prima della sua esecuzione, rendersi pubblica, mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito sia mercante, banchiere, o commerciante, in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza, che pronunzia la separazione de' beni, è retroattiva sino al giorno della dimanda.

1446. I creditori particolari della moglie non possono, senza il di lei consenso, dimandare la separazione de' beni.

Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, posson valersi delle ragioni della lor debitrice sino alla concorrenza della somma de' loro crediti.

1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunziata dal giudice, ed anche eseguita, in frode de' loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.

1448. La moglie che ha ottenuto la separa-

zione de' beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell' educazione della prole comune.

Queste spese sono interamente a di lei carico se niente rimane al marito.

1449. La moglie separasa, sia di beni e di persona, sia di beni solamente ne riassume la libera amministrazione.

Essa può disporre de' suoi beni mobili, ed alienarli.

Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, o, se ricusi di prestarlo, senza l'autorizzazione giudiziale.

1450. Il marito non è tenuto per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del prezzo dell' immobile che la moglie separata ha alienato con giudiale autorizzazione, se non quando sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio.

E' tenuto per la mancanza d' impiego, o di rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garentire l'utilità dell' impiego.

1451. La comunione sciolta per la separazione delle persone e de' beni, o de' beni solamente, può ristabilirsi di consenso d' ambedue le parti.

Ciò però non può farsi se non per atto stipulato da notaro e con minuta, una copia della quale deve essere affissa in coformità dell' articolo 1445.

In questo caso, la comunione ristabilita riacqui-

quista i suoi effetti dal giorno del matrimonio le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, senza pregiudizio però dell' esecezione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell' articolo 1449.

E' nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle, che la regolavano anteriormente.

1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio, o della separazione delle persone e de' beni, o de' beni solamente, non fa sorgere i diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza; essa conserva la facoltà di esercitar tai diritti dopo la morte naturale, o civile del marito.

SEZIONE IV.

Dell' accettazione, e della rinunzia alla comunione colle condizioni rispettive.

1453. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie o i suoi eredi, ed aventi causa, hanno la facoltà di accettarla, o di rinunziarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1454. La moglie, che ha presa ingerenza ne' beni della comunione, non può rinunziarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuta ingerenza.

1455. La moglie di età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di

lei

lei comunione, non può più rinunziarvi nè essere restituita in intero contro questa qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima della confezione dell'inventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, dentro tre mesi successivi alla morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione, intesi gli eredi del marito, o citati legittimamente.

Ella dee, nel chiudersi l'inventario, dichiarare che sia sincero e veridico innanzi all'ufiziale pubblico, che l'ha ricevuto.

1457. Ne' tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito ella dee far la rinunzia nella cancelleria del tribunale di prima istanza, nel distretto del quale il marito aveva il domicilio: quest'atto deve inscriversi nel registro destinato a ricevere le rinunzie delle eredità.

1458. La vedova può, secondo le circostanze; dimandare al tribunal di prima istanza una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinunzia; tal proroga, se ha luogo, si accorda intesi, o citati legittimamente, gli eredi del marito.

1459. La vedova che non ha fatta rinunzia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere all'inventario; può soltanto esser convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato, e

dee

dee pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua rinunzia.

Può egualmente esser convenuta dopo la scadenza de' quaranta giorni successivi al compimento dell' inventario, qualora questo sia stato compito primo de' tre mesi.

1460. La vedova che ha sottratta, o nascosta qualche cosa appartenente alla comunione, è dichiarata soggetta alla comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a' di lei eredi.

1461. Morendo la vedova prima della scadenza de' tre mesi, senza che abbia fatto o compito l' inventario, i suoi eredi avranno per farlo o per terminarlo, un nuovo termine di tre mesi da contarsi dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l' inventario, i suoi eredi avranno un nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte, per deliberare.

Inoltre possono rinunziare alla comunione nelle forme sopra stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458 e 1459.

1462. Le disposizioni degli articoli 1456 e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.

1463. La moglie che ha fatto divorzio, o ch'è separata personalmente, se non abbia accettata la comunione fra i tre mesi e quaranta giorni dopo la sentenza diffinitiva del divorzio o della separa-

ra-

razione, si considera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine non abbia ottenuto una proroga dal giudice, inteso il marito, o legittimamente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnar la rinunzia fatta da lei, o da' suoi eredi, in frode de' loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

1465. La vedova, o che accetti, o che rinunzj, ha dritto, duranti i tre mesi e quaranta giorni che le son conceduti per far l' inventario e per deliberare, di prendere dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per se e pe' suoi domestici, ed in mancanza di quelle, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll' obbligo però di usarne moderatamente.

Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, in una casa dipendente dalla comunione o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conjugi nel tempo dello scioglimento della comunione, era da essi tenuta per titolo d'affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, al pagamento della pigione, la quale sarà pagata dalla massa comune.

1466. Nel caso dello scioglimento della comunione per la morte della moglie, i di lei eredi possono rinunziare alla comunione ne' termini e colle forme che la legge prescrive alla moglie superstite.

SE-

Sezione V.

Della divisione della comunione dopo l' accettazione.

1467. Dopo che la moglie o i di lei eredi hanno accettata la comunione, la parte attiva si divide, e la parte passiva si sopporta nel modo seguente.

§. I.

Della divisione della parte attiva.

1468. I conjugi o i loro eredi conferiscono nella massa de' beni esistenti tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d' indennità, secondo le regole di sopra prescritte nella sezione II della I parte del presente capo.

1469. Ciascun conjuge, o il suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla comunione, o il valore de' beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d'altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun conjuge o il suo erede preleva dalla massa de' beni,

1.° I suoi proprj beni non conferiti nella comunione, se esistono in ispezie, o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione.

2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito;

3.°

3.° Le indennità che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le precapienze spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito.

Quando i beni più non esistono in ispecie, le precapienze si fanno primieramente sul danaro contante; quindi su' beni mobili, ed in sussidio sopra gl' immobili della comunione: in questo ultimo caso la scelta degl' immobili spetta alla moglie ed a' suoi eredi.

1472. Il marito non può ripetere ciò che gli è dovuto fuorchè su' beni della comunione.

La moglie ed i suoi eredi, quando non bastino i beni comuni, ripetono ciò che loro è dovuto su' beni proprj del marito.

1473. I rinvestimenti, ed i compensi, che la comunione deve agli sposi, ed i compensi, e le indennità che gli sposi debbono alla comunione, producono *ipso jure* gl' interessi dal giorno dello scioglimento di quella.

1474. Fatte da entrambe i conjugi tutte le precapienze sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno di essi o fra quelli, che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l' uno abbia acccettata la comunione cui l' altro ha rinunziato, quegli che l' ha accettata non può prendere se non la sua porzione virile, ed ereditaria, su i beni caduti nella quota della moglie.

Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l' erede rinunziante per que' diritti che la moglie avrebbe potuto sperimentare in

ca-

caso di rinunzia ; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunziante.

1476. Finalmente la divisione della comunione, che tutto ciò che risguarda le sue forme, gl' incanti dagl' immobili, quando abbian luogo, gli effetti della divisione, la garentia che ne risulta, ed i vicendevoli compensi, è soggetta a tutte le regole stabilite nel titolo *delle successioni* per le divisioni fra coeredi.

1477. Quel conjuge che avrà sottratta, o nascosta qualche cosa appartenente alla comunione, sarà privato della sua porzione sulla cosa medesima.

1478. Compita la divisione, se uno de' conjugi è creditore particolare dell' altro, come sarebbe nel caso che col prezzo della sua roba si fusse pagato il debito particolare dell' altro conjuge, o per qualunque altra causa, egli ha diritto di esigere il suo credito sulla porzione, che è toccata a quest' ultimo sulla comunione, o sopra i di lui beni particolari.

1479. I crediti particolari, che i conjugi hanno l' uno contro dell' altro, non producono interesse se non dal giorno della domanda giudiziale.

1480. Le donazioni che l' uno de' conjugi avesse fatte all' altro, si eseguono soltanto sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i di lui beni particolari.

1481. Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del marito premorto.

La

La quantità di tali spese si regola secondo le acoltà del marito.

Son dovute anche alla moglie, che rinunzii alla comunione.

§. II.

Della parte passiva della comunione, e della contribuzione al pagamento de' debiti.

1482. I debiti della comunione si dividono per metà tra' conjugi, o loro eredi; le spese per opposizione di sigilli, inventarj, vendita di beni mobili, liquidazione, incanti e divisione, fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è tenuta a' debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, se non per la concorrente quantità dell utile che ne ha ritratto, purchè siavi stato un regolare e fedele inventario, e si renda conto tanto di ciò ch' è compreso nell' inventario stesso, quanto di ciò che l' è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto interamente a' debiti della comunione ch' egli ha contratti, salvo il regresso per la metà contro la moglie o gli eredi di lei.

1485. Non è tenuto se non per la metà a' debiti particolari della moglie, che sien caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può esser convenuta per la totalità de' debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito o i di lui eredi, per la metà de' predetti debiti.

 1487.

1487. La moglie, ancorchè obbligata personalmente per un debito della comunione, non può esser convenuta se non per la metà di tal debito, purchè l'obbligazione non sia solidale.

1488. La moglie, che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quitanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua metà.

1489. Quello de' due conjugi che vien molestato per la totalità d'un debito della comunione in forza dell'ipoteca, di cui era gravato l'immobile che gli toccò nella divisione, ha per diritto il regresso contro l'altro conjuge o i di lui eredi, per la metà di tal debito.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che, in forza della divisione, sia addossato all'uno o all'altro de' condividenti il peso di pagare una quota de' debiti maggiore della metà, ed anche di soddisfarli interamente.

Ogniqualvolta uno de' condividenti ha pagato per li debiti della comunione una parte maggiore di quella, che dovea, ha il regresso contro dell'altro.

1491. Tutto ciò ch'è stato dichiarato di sopra riguardo al marito o alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell'uno o dell'altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni cui erano soggetti i conjugi che rappresentano.

Sezione VI.

Della rinunzia alla comunione, e de' suoi effetti.

1492. La moglie, che rinunzia, perde ogni qualunque diritto sopra i beni della comunione, ed anche su i beni mobili che vi conferì di sua parte.

Ella riprende soltanto la biancheria e ciò che serve pel suo abbigliamento.

1493. La moglie, che rinunzia, ha diritto di riprendere.

1.° Gl' immobili appartenenti a lei, se esistono in specie, o l' immobile acquistato in lor vece.

2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati, di cui non sia stato fatto ed accettato il rinvestimento, siccome sopra si è detto.

3.° Tutte le indennità che le possono esser dovute dalla comunione.

1494. La moglie che rinunzia è liberata da qualunque contribuzione pe' debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto de' creditori. Nondimeno essa è tenuto verso di costoro, quando siasi obbligata unitamente al marito, o quanto il debito caduto a carico della comunione fosse in origine a lei particolare, e tutto ciò salvo il regresso contro il marito o i di lui eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni e di tutti i diritti sopra indicati tanto su i beni della comunione, quanto su i beni particolari del marito.

Lo stesso possono fare i di lei eredi tranne

 ciò

ciò che riguarda la biancheria, le cose di abbigliamento, come pure ciò che risguarda l'abitazione e 'l vitto durante il termine accordato per far l'inventario e per deliberare; i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite.

Disposizione relativa alla comunione legale, quando uno de' conjugi o ambidue abbiano figli di un precedente matrimonio.

1496. Quanto è stato di sopra stabilito dovrà ossservarsi anche nel caso che uno de' conjugi o ambidue abbiano figli di precedente matrimonio.

Nondimeno se la confusione de' beni mobili e de' debiti producesse, a favore d'uno de' conjugi, un vantaggio maggiore di quello che viene autorizzato dall' articolo 1098 nel titolo *delle donazioni tra vivi, e de' testamenti*, i figli del primo matrimonio dell'altro conjuge avranno diritto di chiederne la riduzione.

PARTE II.

Della comunione convenzionale, e de' patti che posson modificare o anche escludere la comunione legale.

1497. I conjugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrarj agli articoli 1387, 1338, 1388 e 1390.

Le principali modificazioni son quelle che han luogo stipulando in una o in altra delle seguenti maniere; cioè,

1.° Che la comunione non debba comprender altro che i soli acquisti;

2.° Che i beni mobili presenti o futuri non entreranno nella comunione, o non v' entreranno se non per una data parte;

3.° Che vi si comprenderanno tutti o in parte gl' immobili presenti o futuri, con attribuire ad essi la qualità di beni mobili.

4.° Che i conjugi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio;

5.° Che in caso di rinunzia, la moglie possa riprendere ciò che ha portato, franco, e libero da ogni peso;

6.° Che il conjuge superstite avrà un' antiparte;

7.° Che i conjugi avranno porzioni ineguali;

8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo universale.

SEZIONE I.

Della comunione limitata agli acquisti.

1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi non vi sarà se non una comunione d' acquisti, si riputerà che abbiano escluso dalla comunione tanto i debiti di ciascun di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni mobili presenti e futuri.

In tal caso, e dopo che ciascun de' conjugi avrà prelevato ciò che giustificherà di aver conferito, la divisione si limita agli acquisti fatti da essi unitamente o separatamente durante il matrimonio, tanto se gli acquisti sieno derivati dall' industria comune, quanto se sieno derivati

da' risparmj fatti su i frutti e sulle rendite de' beni de' due conjugi.

1499. Se i beni mobili esistenti nel tempo del matrimonio, o pervenuti posteriormente, non siano stati comprovati per mezzo di un' inventario o di uno stato fatto in buona forma, saranno considerati come acquisti.

SEZIONE II.

Della clausula ch' esclude dalla comunione i beni mobili in tutto o in parte.

1500. I conjugi possono escludere dalla comunione tutti i lor beni mobili presenti e futuri.

Quanto essi pattuiscano che ne metteranno reciprocamente nella comunione fino alla concorrenza d' una somma o d' un valore determinato, ciò basta a dimostrare che il di più se l' abbiano riserbato.

1501. Questa clausula costituisce il conjuge debitore verso la comunione della somma che ha promesso di conferirvi, e l' obbliga a giustificarne la collazione.

1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che i suoi beni mobili siano di un dato valore.

E' bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quitanza che il marito fa a lei, o a coloro che l' han dotata.

1503. Se i beni mobili conferiti da uno de' conjugi nel tempo del matrimonio, o pervenutigli posteriormente, eccedono la sua quota messa

in comunione ; egli ha diritto di riprendere e prelevare il valore di tal' eccedenza, allorchè si scioglie la comunione.

1504. I beni mobili, che prevengono a ciascun de' conjugi durante il matrimonio, debbono esser comprovati da un' inventario.

Mancando l'inventario de' mobili pervenuti al marito, o un documento proprio a giustificarne lo stato e valore, detratti i debiti, il marito non ha azione per ripigliargli.

Se la mancanza d' inventario riguarda i beni mobili pervenuti alla moglie, ella o i di lei eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quanto con testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di tali beni.

SEZIONE III.

Della clausula che attribuisce la qualità di mobili a' beni immobili.

1505. Quando i conjugi o l' un di essi fanno entrare in comunione tutti o parte de' loro beni immobili presenti o futuri, questa clausola si denomina *mobilizzazione*.

1506. La *mobilizzazione* può esser determinata o indeterminata.

E' determinata quando il conjuge ha dichiarato di *mobilizzare*, e di porre in comunione un dato immobile interamente, o sino alla concorrenza di una data somma.

E' indeterminata quando il conjuge ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d' una data somma.

1507. L' effetto della *mobilizzazione* determinata è quello di rendere l' immobile o gl' immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione, come i mobili stessi.

Quando l' immobile o gl' immobili della moglie sono stati *mobilizzati* nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri beni della comunione, ed alienarli per intero.

Se l' immobile non è *mobilizzato* se non per una data somma, il marito non può alienarlo senza il consenso della moglie: può però ipotecarlo senza il di lei consenso sino alla concorrenza soltanto della porzione *mobilizzata*.

1508. La *mobilizzazione* indeterminata non rende la comunione proprietaria degl' immobili che vi sono stati assoggettati; il suo effetto si limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito a far entrare nella massa, allorchè la comunione si scioglie, una porzione de' suoi immobili sino alla concorrenza della somma da lui promessa.

Non può il marito, del pari che nell' articolo precedente, senza il consenso della moglie alienare in tutto, o in parte gl' immobili, su i quali è stabilita la *mobilizzazione* indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale *mobilizzazione*.

1509. Il conjuge che ha *mobilizzato* un fondo, ha la facoltà nell' atto della divisione di ritenerlo computandolo nella sua porzione per lo valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto.

Sezione IV.

Della clausula della separazione de' debiti.

1510. La clausula colla quale i conjugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli obbliga, allorchè si scioglie la comunione, a rendersi vicendevolmente conto e ragione de' debiti, che si giudicherà d'essere stati soddisfatti dalla comunione in discarico di quello de' conjugi che n'era debitore.

Questa obbligazione è la stessa, o si sia fatto, o non si sia fatto inventario; ma se i beni mobili conferiti dai conjugi non sono documentati da un' inventario, o da uno stato autentico anteriore al matrimonio, i creditori dell' uno e dell' altro conjuge possono, senza aver riguardo ad alcuna distinzione che si reclamasse, pretendere d' esser soddisfatti tanto su i beni mobili non inventariati, quanto sopra gli altri beni della comunione.

I creditori hanno lo stesso diritto su i beni mobili pervenuti a' conjugi durante la comunione, se non sono egualmente documentati da un' inventario o da uno stato autentico.

1511. Quando i conjugi mettono in comunione una somma certa, o un fondo determinato, con ciò s' induce un patto tacito, che le dette cose messe in comunione non sian gravate da' debiti anteriori al matrimonio, ed il consorte debitore dee disgravar l' altro di tutti que' debiti che venissero a diminuire ciò che si è promesso di conferire.

1512.

1512. La clausola della separazione de' debiti non esenta la comunione dal peso degl' interessi e degli arretrati decorsi dopo il matrimonio.

1513. Quando si proceda contro la comunione pe' debiti di uno de' conjugi, dichiarato nel contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, l' altro consorte ha diritto ad una intennità che si prende o sulla parte della comunione spettante al conjuge debitore, o sui beni particolari di esso; e nel caso d' insufficienza, tale indennità può pretendersi in giudizio per ragion di garentia contro il padre, la madre, l' ascendente o il tutore che lo avessero dichiarato libero, e sciolto da' debiti.

Tal garentia si può anche pretendere dal marito durante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie; salvo, in tal caso, il rimborso dovuto dalla moglie o dagli eredi di lei a benefizio de' mallevadori dopo sciolta la comunione.

SEZIONE V.

Della facoltà accordata alla moglie di riprendere franchi e liberi i beni conferiti.

1514. La moglie può stipulare che in caso di rinunzia alla comunione, ella ripiglierà tutto o parte di ciò che vi ha conferito, sia nel tempo del matrimonio, sia dopo; ma tale stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, nè a vantaggio di altre persone fuori di quelle designate.

In conseguenza la facoltà di ripigliare i beni mobili conferiti dalla moglie nell' epoca del ma-

tri-

trimonio, non si estende a quelli che le fossero pervenuti durante il medesimo.

Così pure la facoltà accordata alla moglie non si estende a' figli, e quella accordata alla moglie ed a' figli non si estende agli eredi, ascendenti, o collaterali.

In ogni caso, le cose conferite non possono ripigliarsi, se non dopo di aver dedotti i debiti particolari della moglie, che la comunione avesse soddisfatti.

Sezione VI.

Del patto della precapienza.

1515. La clausola colla quale il conjuge superstite è autorizzato a prelevare, prima di ogni divisione, una somma o una quantità determinata di beni mobili in ispecie, non dà diritto a tal *precapienza*, a vantaggio della moglie sopravvivente, se non quando ella accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riserbato un tal dritto anche in caso di rinunzia.

Fuori del caso di tal riserva la *precapienza* non si fa se non sulla massa divisibile, e non sui beni particolari del conjuge premorto.

1516. La *precapienza* non si risguarda come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come una convenzione matrimoniale.

1517. Si dà luogo alla *precapienza* con la morte naturale o civile.

1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale, non

non si fa immediatamente la *precapienza*, ma il conjuge che ha ottenuto o il divorzio o la separazione personale, conserva i suoi diritti per tal *precapienza* nel caso di sopravvivenza. Se la moglie ha ottenuto il divorzio o la separazione, la somma o la cosa che si deve *precapire* resta sempre provvisionalmente al marito coll' obbligo di dar cauzione.

1519. I creditori dalla comunione hanno sempre il diritto di far vendere i beni compresi nella *precapienza*, salvo al conjuge il regresso, in conformità dell' articolo 1515.

SEZIONE VII.

Delle clausole, colle quali s' assegnano a ciaschedun de' conjugi parti ineguali nella comunione.

1520. I conjugi posson derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla legge, sia coll' assegnare nella comunione al conjuge sopravvivente o a' di lui eredi, una porzione minore della metà, sia coll' assegnargli una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, sia stipulando che la comunione intera, in certi casi, apparterrà al conjuge sopravvivente o ad uno di essi solamente.

1521. Quando è stato stipulato che il conjuge o i di lui eredi non avranno se non una determinata porzione nella comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il conjuge cui tal porzione è per tal modo limitata, o i di lui eredi, non sono obbligati ai debiti della comunione se non

a pro-

a proporzione della parte attiva che vi hanno :

La convenzione è nulla se obbliga il conjuge cui tal limite è imposto, o i di lui eredi, a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se li dispensa dalli peso di pagarne una rata, eguale a quella che prendono nella parte attiva.

1522. Quando siasi stipulato che uno de' conjugi o i suoi eredi non possano prendere se non una somma determinata per qualunque diritto su la comunione, la clausola si risolve in un contratto eventuale, che obbliga l'altro conjuge o i di lui eredi a pagare la somma convenuta, comunque riesca la comunione, utile o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma.

1523. Se la clausola del contratto eventuale risguarda soltanto gli eredi del conjuge, costui nel caso, che sopravviva, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito o i suoi eredi che, in virtù della clausola enunziata nell' articolo 1520., ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfarne tutti debiti.

I creditori non hanno in tal caso azione alcuna contro la moglie o gli eredi di lei.

Se appartenga alla moglie superstite il diritto di ritenere, mediante una convenuta somma, tutti i beni della communione ad esclusione degli eredi del marito, ella ha la scelta o di pagar loro tal somma, restando obbligata a tutti i debiti, o di rinunziare alla comunione, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525.

1525. E' lecito a' conjugi di stipulare che la totalità della comunione appartenga al conjuge superstite o soltanto ad uno di essi, salvo agli eredi dell'altro il diritto di ripigliare i beni ed i capitali conferiti nella comunione per parte del loro autore.

Questa stipulazione non si reputa come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, sia riguardo alla sostanza, sia riguardo alla forma, ma si considera semplicemente come una convenzione nuziale e fra socj.

SEZIONE VIII.

Della comunione a titolo universale.

1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale de' lor beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o di tutti i lor beni presenti solamente, o soltanto di tutti i beni futuri.

Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni.

1527. Ciò che si è stabilito nelle otto precedenti sezioni, non limita le stipulazioni, delle quali è capace la comunione convenzionale, alle precise disposizioni in esse contenute.

I conjugi posson fare qualunque altra convenzione, siccome si è detto nell'articolo 1387. sotto le modificazioni enunziate negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Nondimeno nel caso in cui vi fossero figli di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che rendesse ne' suoi effetti a dare ad uno

de'

de' conjugi una porzione maggiore di quella stabilita nell' articolo 1098, nel titolo *delle donazioni tra vivi, e de' testamenti*, sarà senza effetto per tutto ciò ch' eccede tal porzione; ma i semplici guadagni che risultano da' lavori comuni e da' risparmj sulle rendite rispettive, quantunque ineguali, de' due conjugi, non son considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio de' figli del primo letto.

1528. La comunione convenzionale e soggetta alle regole della comunione legale, in tutti i casi ne' quali non vi si sia derogato implicitamente o esplicitamente nel contratto.

SEZIONE IX.

Delle convenzioni, ch' escludono la comunione.

1529. Allorchè gli sposi, senza sottoporsi alla regola dotale, dichiarano di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni, gli effetti di tale stipulazione sono regolati nel modo che siegue.

§. I.

Della clausola colla quale gli sposi dichiarano di maritarsi senza comunione.

1530. La clausola colla quale gli sposi dichiarano di maritarsi senza comunione, non dà alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di raccoglierne i frutti: questi frutti si reputano assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1531. Il marito conserva l' amministrazione de' beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza, il diritto di ricevere tutti i mobili che porta in dote, o che le pervengano durante il matrimonio, salva la restituzione ch' egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione de' beni pronunziata giodizialmente.

1532. Se tra i mobili portati in dote dalla moglie, o a lei pervenuti durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll' uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero farsene *inventario* allorchè pervengono alla moglie, *ed il marito* sarà tenuto a restituirne il *prezzo* secondo la stima.

1533. Il marito è tenuto a tutti i pesi dell' usufrutto.

1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce di pattuire che la moglie possa riscuotere annualmente con sua semplice quitanza una parte delle sue rendite pel suo mantenimento e pei bisogni della sua persona:

1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili.

Ciò non ostante non si possono alienare senza il consenso del marito, o, se questi il nieghi, senza l' autorità del giudice.

§. II.

§. II.

Della clausola della separazione de' beni.

1536. Allorquando gli sposi nel contratto nuziale han convenuto di vivere separati di beni, la moglie conserva l' intera amministrazione de' suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite.

1537. Ciascun de' conjugi dee contribuire ai pesi del matrimonio, secondo le convenzioni contenute nel lor contratto; e se intorno a ciò nulla si sia convenuto, la moglie vi dee contribuire fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1538. In nessun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale consenso del marito, o, se questi dissenta, senza esserne autorizzata dal giudice.

Qualsivoglia facoltà generale di alienare i suoi beni immobili accordata alla moglie, tanto nel contratto di matrimonio, quanto posteriormente è nulla.

1539. Se la moglie separata lasci godere i suoi beni al marito, questi non è tenuto, sia sulla domanda che la moglie potesse fargli, sia dopo lo scioglimento del matrimonio, se non alla esibizione de' frutti esistenti, e non dee render conto di quelli che fino allora si fossero consumati.

CAPO III.

Della regola dotale.

1540. La dote, sotto questa regola, del pari che sotto quella del capo II, consiste ne' beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote o che le vien dato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

SEZIONE I.

Della costituzione della dote.

1542. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri, o pure può avere per oggetto una cosa speciale.

La costituzione della dote concepita in termini generici sopra tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

1543. Durante il matrimonio, la dote non può esser costituita nè accresciuta.

1544. Se il padre e la madre costituiscano unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, s' intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote sia costituita dal solo Padre per tutt' i diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non vi sarà obbligata, e la dote resterà per intero a carico del padre.

1545. Se il padre o la madre superstite costitui-

tuisca una dote per beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa ne' beni del genitore premorto, ed il rimanente su i beni del dotante.

1546. Benchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj de' quali essi godono l'usufrutto, la dote si prenderà da' beni de' dotanti, se non vi sia stipulazione in contrario.

1547. Coloro che costituiscono una dote son tenuti a garentire i beni assegnati in dote.

1548. Gl' interessi della dote decorrono *ipso jure*, dal giorno del matrimonio, contra coloro che l'han promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi sia stipulazione in contrario.

SEZIONE II.

De' diritti del marito su' beni dotali, e dell' inalienabilità del fondo dotale.

1549. Il solo marito ha l'amministrazione de' beni dotali durante il matrimonio.

Egli solo ha dritto di chiamare in giudizio i debitori e detentori de' beni dotali, di riscuoterne i frutti e gl' interessi, e di esigerne i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto nuziale, che la moglie riscuoterà annualmente, con la semplice sua quitanza, una parte delle sue rendite pel suo mantenimento e pe' bisogni della sua persona.

1550. Il marito non è tenuto a prestar cau-

 zione

zione per la dote che riceve, se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio.

1551. Se la dote o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore di altro che del prezzo stabilito.

1552. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senza una espressa dichiarazione.

1553. L' immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la *condizione dell' impiego*.

La stessa regola si osserva per *l' immobile dato* per pagamento della dote costituita in danaro.

1554. Gl' immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente, salve le seguenti eccezioni.

1555. La moglie può col consenso del marito, o, se questi dissenta, coll' autorità giudiziale, dare i suoi beni dotali per collocare i figli ch' ella avesse da un matrimonio antecedente; ma se non è autorizzata altrimenti che per mezzo del giudice, dee riservare l' usufrutto al marito.

1556. Può ancora, coll' autorità del marito, dare i suoi beni dotali per collocare i figli comuni.

1557. L' immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto del matrimonio n' è stata permessa l' alienazione.

1558. Si può parimenti alienare l' immobile do-

dotale col permesso del Giudice, ed all'incanto; dopo tre pubblicazioni;

Per liberare dal carcere il marito o la moglie;

Per somministrare gli alimenti alla famiglia ne' casi preveduti negli articoli 203, 205, e 206 nel titolo *del matrimonio*;

Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare straordinarie riparazioni necessasie alla conservazione dell'immobile dotale;

Finalmente quando l'immobile è indiviso con terza persona, ed e riconosciuto incapace di divisione.

In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale, e verrà come tale impiegato a vantaggio della moglie.

1559. L'immobile dotale può, col consenso però della moglie, esser permutato con un altro immobile dello stesso valore pe' quattro quinti almeno, purchè si giustifichi l'utilità della permuta, si ottenga il permesso dal Giudice, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal Tribunale.

In tal caso, l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale; l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, è pure dotale, e con tal qualità verrà impiegato a vantaggio della moglie.

1560. Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lei

eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l' alienazione , senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo decorso durante il matrimonio : la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni .

Il marito potrà durante il matrimonio far rivocare l'alienazione restando però obbligato a' danni ed interessi verso il compratore , se nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale .

1561. Gl'immobili dotali che nel contratto nuziale non si sono dichiarati alienabili , non soggiacciono a prescrizione durante il matrimonio , purchè non sia cominciato a *decorrere* antecedentemente .

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de' beni , qualunque siasi l' epoca in cui la prescrizione è incominciata .

1562. Il marito , riguardo a' beni dotali , è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell' usufruttuario .

E' tenuto per tutte le prescrizioni incorse , e pe' deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

1563. Se la dote sia in pericolo , la moglie può dimandar la separazione de' beni , siccome si è detto nell' articolo 1443. e ne' seguenti.

SE-

Sezione III.

Della restituzione della dote.

1564. Se la dote consiste in immobili, o in mobili non istimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà.

Il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituirla senza dilazione dopo lo scioglimento del matrimonio.

1565. Se la dote consiste in una somma di denaro.

O in mobili stimati nel contratto senza dichiararsi che la stima non ne rende proprietario il marito.

La restituzione non può dimandarsi se non dopo un anno dallo scioglimento del matrimonio.

1566. Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, siansi consumati coll' uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire se non quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria, e ciò che serve attualmente al suo abbigliamento, salvo il diritto di diffalcarne il valore, quando tai robe siano state primitivamente date con istima.

1567. Se la dote comprenda crediti, o rendite costituite, che abbian sofferta perdita o riduzione non imputabile a negligenza del marito, costui non è tenuto al danno, e rimarrà sciolto

da ogni obbligazione restituendo le scritture dei contratti.

1568. Se siasi costituito in dote un usufrutto, il marito o i suoi eredi, sciolto il matrimonio, non sono tenuti ad altro che a restituire il dritto di usufrutto, non già i frutti maturati durante il matrimonio.

1569. Se il matrimonio sia durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie, o i suoi eredi, potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza esser tenuti a provare ch' egli l' abbia ricevuta, purchè il medesimo non giustificasse di avere usate *inutilmente* tutte le diligenze per procurarsene *il pagamento*.

1570. Se il matrimonio si disciolga per la morte della moglie, gl' interessi, ed i frutti della dote, che dee restituirsi, decorrono *ipso jure* a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se si disciolga per la morte del marito, la moglie ha la scelta, durante l'anno del lutto, o di esigere gl' interessi della sua dote, o di farsi somministrar gli alimenti dall' eredità del marito, ma in ambedue i casi ella ha il diritto di farsi somministrar l' abitazione nel corso del detto anno, e gli abiti del lutto, senza potersi imputar tali spese sugl' interessi che le sono dovuti.

1571. Sciolto il matrimonio, i frutti degl' immobili dotali si dividono tra il marito e la moglie o i loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell' ultimo anno.

L' an-

L'anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.

1572. La moglie ed i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.

1573. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte, nè professione allorchè il padre costituì la dote a sua figlia, costei non sarà tenuta a conferire nell' eredità paterna altro che l' azione a lei spettante contro l' eredità di suo marito per ottenere il rimborso.

Ma se il marito è divenuto insolvibile dopo il matrimonio.

O se aveva un mestiere o una professione che gli tenea luogo di beni.

La perdita della dote cade unicamente a danno della moglie.

SEZIONE IV.

De' beni parafernali.

1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

1575. Se tutti i beni della moglie sieno parafernali, a se nel contratto non esista alcun patto che l' obblighi a sostenere una parte de' pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce sino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1576. La moglie ha l' amministrazione e 'l possesso de' suoi beni parafernali.

Ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per detti beni, senza l' autorità del marito,

to, o, se questi dissenta, senza il permesso del giudice.

1577. Se la moglie costituisca suo marito procuratore ed amministratore i suoi beni parafernali, col peso di renderle conto de' frutti, costui sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1578. Se il marito abbia goduto i beni parafernali della moglie, senza procura, e nel tempo stesso senza opposizione per parte di lei, non è tenuto, allorchè si scioglie il matrimonio, o alla prima dimanda della moglie, se non ad esibire i frutti esistenti, senza essere obbligato a dar conto di quelli che sono stati fino allora consumati.

1579. Se il marito malgrado la certa opposizione della moglie abbia goduto de' beni parafernali, è tenuto a render conto alla medesima di tutti i frutti non solo esistenti, ma anche consumati.

1580. Il marito che gode de' beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario.

Disposizione particolare.

1581. I conjugi sottomettendosi alla regola dotale, possono ciò non ostante stipulare una società per gli acquisti, e gli effetti di tal società vengon regolati colla norma prescritta negli articoli 1498, 1499.

TITOLO VI.

Della vendita.

CAPO PRIMO.

Della natura, e della forma della vendita.

1582. La vendita è una convenzione, colla quale uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

Può farsi con atto autentico, o con iscrittura privata.

1583. E' perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore; appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancore la tradizione della cosa, nè si sia pagato il prezzo.

1584. La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva, o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due, o più cose alternativamente.

In tutti questi casi, il suo effetto è regolato co' principj generali delle convenzioni.

1585. Quando si vendono delle mercanzie non in massa, ma a peso, numero, o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè esse non siano pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi, se vi è luogo, nel caso d'inadempimento dell' obbligazione.

1536.

1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano state ancora pesate, numerate, o misurate.

1587. Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose, le quali per usanza si assaggiano prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia assaggiate ed approvate.

1588. La vendita fatta col patto dell'assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1589. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso *reciproco* delle parti sulla cosa e sul prezzo.

1590. Se la promessa di vendere siasi fatta con caparra, ciascun de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto.

Quegli che l'ha data, perdendola;

E quegli che l'ha ricevuta, restituendo il doppio.

1591. Il prezzo della vendita dev'esser determinato e specificato dalle parti.

1592. Può per altro rimettersi al giudizio d'un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla.

1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

CAPO II.

Delle persone che possono comprare o vendere.

1594. Possono comprare o vendere tutti coloro, ai quali la legge nol vieta.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi fuori de' tre casi seguenti:

1.° Quando uno de' conjugi giudizialmente separato ceda all'altro de' beni in pagamento de' di lui diritti;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvenimento de' di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadano in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito de' beni in pagamento d'una somma da lei promessagli in dote, quando siasi esclusa la comunione;

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

1596. Non possono essere *aggiudicatarj*, sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori, de' beni di coloro de' quali hanno la tutela;

I mandatarj, de' beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, de' beni de' Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura,

I pub-

I pubblici uffiziali, de' beni nazionali, che si vendono col lor ministero.

1597. I Giudici, i loro supplenti, i magistrati, ch'esercitano il ministero pubblico, i cancellieri, gli uscieri, i procuratori, i difensori ufficiosi ed i notai, non possono diventar cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità de' danni, interessi e delle spese.

CAPO III.

Delle cose, che possono vendersi.

1598. Si può vendere tutto ciò ch'è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

1599. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento de' danni e degl'interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri.

1600. Non si può vendere l'eredità d'una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse.

1601. La vendita è nulla, se nel momento del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se una parte sola ne fosse perita, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima.

CA-

CAPO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1602. Il venditore è tenuto a spiegar chiaramente quello, a che si obbliga.

Ogni patto oscuro o ambiguo s'interpetra contro il venditore.

1603. Egli ha due obbligazioni principali; quella di consegnare, e quella vi garantire la cosa, che vende.

SEZIONE II.

Della tradizione della cosa.

1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1605. Il venditore adempie l'obbligazione di consegnare gl'immobili, quando ha dato le chiavi, se trattisi di un edifizio, o quando ha consegnato i titoli della proprietà venduta.

1606. La tradizione delle cose mobili si compie,

O colla tradizione reale.

O col consegnar le chiavi degli edificj ove si conservano.

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi nel tempo della vendita, o pure se il compratore le aveva già in suo potere per altro titolo.

1607. La tradizione de' diritti incorporali si ese-

esegue o col consegnare i titoli, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto sono a carico del compratore, se non vi sia stata stipulazione in contrario.

1609. La tradizione dee farsi nel luogo in cui la cosa si ritrovava allorchè fu venduta, quando non siasi diversamente pattuito.

1610. Se il venditore manchi di far la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio o la risoluzione del contratto, o ch'egli sia posto nel possesso della cosa venduta, se il *ritardo provenga* dal fatto del venditore.

1611. In tutti i casi il venditore dev' esser condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

1613. Neppure è tenuto a consegnarla, quando anche avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o sia prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; purchè il compratore non dia cauzione di pagare nel termine convenuto.

1614. La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si truova nel tempo della vendita.

Dal

Dal giorno della vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

1615. L'obbligo di consegnar la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta l'estensione che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

1617. Se la vendita d'uno stabile si è fatta coll'indicazione della estensione, in ragione d'un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, l'estensione indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esigga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1618. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, l'estensione si truovi maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccesso oltrepassa la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto.

1619. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita riguardi un corpo certo e circoscritto,

Sia che riguardi fondi distinti e separati,

Sia che incominci dalla misura, o pure dall'indicazione del corpo venduto seguita dalla misura,

L'espressione di tal misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del ven-

ditore per l' eccesso della misura, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore se la misura sia minore, se non quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte di più o di meno, del valore intero delle cose vendute, purchè non vi sia stipulazione in contrario.

1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi sia luogo ad accrescimento di prezzo per eccesso di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, ed anche gl' interessi se abbia ritenuto il fondo.

1621. In tutti i casi, ne' quali il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo abbia ricevuto, anche le spese del contratto.

1622. L azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per lo recesso dal contratto che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

1623. Se si siano venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll' indicazione della misura di ciascun di essi, e si trovi che l' estensione sia minore nell' uno e maggiore nell' altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l' azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non

non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

1624. La questione se la perdita, o la deteriorazione della cosa venduta, prima di consegnarsi, debba andare a carico del venditore, o del compratore, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale*.

SEZIONE III.

Della garantia.

1625. La garantia che il venditore deve al compratore, ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizj che dan luogo all'azione redibitoria.

§. I.

Della garantia in caso di evizione.

1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto per legge a garantire il compratore dall' evizione che soffre di tutte o di parte delle cose vendute, o de' pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell' atto della vendita.

1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l' effetto di questa obbligazione legale; e possono pure convenire che il venditore non sia sottoposto ad alcuna garantia.

1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore

tore non sia soggetto ad alcuna garentia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1629. Nel caso medesimo, che siasi stipulato di non esser tenuto a veruna garantia il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto quando il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione nell'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1630. Quando siasi promessa la garantia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, *ha diritto di domandare* dal venditore

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario, che ha rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese legittime del contratto.

1631. Quando nell'epoca dell'evizione la cosa venduta si truova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, sia per negligenza del compratore, sia per l'accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

163. Se però il compratore ha ricavato utile dai deterioramenti che ha fatti, il venditore ha di-

diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a tal utile.

1633. Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo dell' evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che vale più del prezzo della vendita.

1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi abbia fatti.

1635. Se il venditore ha venduto con mala fede il fondo d' un altro, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose o di delizia, che costui avesse fatte sul fondo.

1636. Se il compratore ha sofferta l' evizione per una parte soltanto della cosa, e questa parte sia di tale importanza relativamente al tutto, che l' acquirente non avrebbe comprato senza di essa, potrà far rescindere la vendita.

1637. Se nel caso di evizione d' una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore secondo la stima che avrà nell' epoca dell' evizione, e non a proporzione del prezzo totale della vendita, o che sia aumentata, o che sia diminuita di valore la cosa venduta.

1638. Se il fondo venduto si truovi gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste siano di tale importanza da far presumere che se il compratore

ne fosse stato avvertito, non avrebbe comperato, può egli domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi piuttosto d' una indennità.

1639. Le altre questioni, che possono nascere pel risarcimento de' danni, ed interessi recati al compratore coll' inadempimento della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *dei contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale*.

1640. La garantia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato di condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non si possa più ammettere l' appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi pruova che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

§. II.

Della garantia pe' vizj della cosa venduta.

1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da' vizj occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente quest' uso che, se il compratore gli avesse conosciuti, o non l' avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

1642. Il venditore non è tenuto pe' vizj apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

1643 E' tenuto pe' vizj occulti, quand' anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato

lato di non essere in tal caso tenuto ad alcuna garantia.

1644. Il compratore ne' casi contenuti negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di restiturie la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti.

1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto se non alla restituzione del prezzo, ed a rimborsare al compratore le spese occasionate dalla vendita.

1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità spiegate ne' due articoli precedenti.

Ma la perdita avvenuta per caso fortuito è a carico del compratore.

1648. L'azione redibitoria, che risulta da' vizj della casa, dee proporsi dal compratore fra un brieve termine secondo la qualità de' vizj, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.

1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

CAPO V.

Delle obbligazioni del compratore.

1650. La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1651. Se ciò non è stato determinato nel contratto, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1652. Il compratore sino al giorno, in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l'interesse ne' tre casi seguenti:

Se ciò fu convenuto nel contratto.

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

Se il compratore è stato interpellato a pagare:

In quest'ultimo caso gl' interessi non corrono se non dal giorno dell' intimazione.

1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di esser molestato per un' azione ipotecaria, o di revindica, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessar le molestie, purchè costui non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può dimandare che la vendita sia disciolta.

1655. Lo scioglimento della vendita degl' immobili dee pronunziarsi all' istante, se il vendi-

tor

tore si truova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Se non vi è tal pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita.

1656. Quando nella vendita d'un immobile siasi stipulato che, non pagandosi il prezzo nel termine convenuto, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore ciò non ostante può pagare dopo ch'è spirato il termine, finchè non sia stato costituito in mora con una intimazione: ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

1657. Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure* e senza intimazione a pro del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione.

CAPO IV.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto coll'esercizio del diritto di ricompra, e per la viltà del prezzo.

Sezione I.

Del dritto di ricompra.

1659. La facoltà di ricomprare o di riscattare è un patto con cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell' articolo 1673.

1660. La facoltà di ricomprare non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Se fu stipulata per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

1661. *Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.*

1662. Se il venditore non eserciti la sua azione di ricompra nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1663. Il termine corre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il rigresso, se vi sia luogo, contro chi vi è tenuto per dritto.

1664. Il venditore, che ha pattuita la ricompra, può esercitare la sua azione contro un secondo acquirente, quand' anche nel secondo contratto non si fosse fatta menzione del dritto di ricomprare.

1665. Il compratore, che ha convenuto la ricompra, esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta.

1666.

1666. Può opporre il beneficio della discussione a' creditori del suo venditore.

1667. Se il compratore di una parte indivisa d'un fondo col patto della ricompra è divenuto *aggiudicatario* del fondo intero per mezzo di una vendita all' incanto provocata contro di lui, può obbligare il venditore a ricomprare tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1668. Se più persone han venduto unitamente, e con un solo contratto, un fondo tra essi comune, ciascuno può esercitare l'azione di ricompra soltanto sulla parte che gli spettava.

1669. Avrà luogo la stessa disposizione, se colui che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi coeredi può far uso della facoltà di ricomprare per quella sola parte che prende nella eredità.

1670. Ma il compratore ne' casi espressi ne' due precedenti articoli può esigere che tutt' i venditori del fondo comune, o tutt' i coeredi siano chiamati in giudizio, affinchè si concordino tra essi per la ricompra del fondo intero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla dimanda.

1671. Se diversi proprietarj di un fondo non l'abbiano venduto unitamente, e per intero, ma ciascuna abbia venduta la sola sua parte, possono separatamente esercitar l' azione di ricompra sopra la porzione che loro apparteneva;

Il compratore non può astringere colui, che in tal modo l' esercita, a ricomprare l' intero fondo.

1672. Se il compratore abbia lasciati più eredi

di, il diritto di ricompra può esercitarsi soltanto contro ciascuno per la sua parte, tanto se il fondo venduto sia ancora indiviso, quanto se gli eredi l'abbian diviso tra loro.

Ma se l'eredità si è divisa, e la cosa venduta sia caduta interamente nella porzione di uno degli eredi, l'azione di ricompra si può intentare contro di lui per l'intero.

1673. Il venditore che fa uso del patto di ricompra, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese legittime fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che abbiano aumentato il valore del fondo, sino alla concorrenza di tale aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo di aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra nel possesso del fondo in virtù del patto di ricompra, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato: è però tenuto a mantenere gli affitti fatti senza frode dal compratore.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

1674. Se il venditore sia stato leso oltre i sette dodicesimi nel prezzo d'un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tal rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette dodicesimi, si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore nel tempo della vendita.

1676. La domanda non è più ammessa spirati due anni, dal giorno della vendita.

Questo termine corre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl' interdetti, ed i minori, che hanno causa dal venditore di maggiore età.

Lo stesso termine corre, e non si sospende, durante il tempo stipulato per la ricompra.

1677. La pruova della lesione non potrà esser ammessa senza una decisione, e soltanto nel caso, che i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1678. Tal pruova non potrà farsi altrimenti che con una relazione di tre periti, i quali saran tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti.

1679. Se vi siano dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1680. I tre periti saranno nominati *ex officio*, purchè le parti non sieno state d'accordo nel nominarli tutti e tre unitamente.

1681. Nel caso che l' azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo che egli ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento

del

del giusto prezzo, colla deduzione di un decimo dal prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

1682. Se il compratore elegge di ritener la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all' interesse del supplimento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo; egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L' interesse del prezzo ch' egli ha pagato, si dee parimenti calcolare a di lui *benefizio* dal giorno della stessa domanda, o dal giorno del pagamento, se non abbia riscosso alcun frutto.

1683. La rescissione per causa di lesione non ha luogo a favore del compratore.

1684. Essa neppure ha luogo in tutte le vendite che, per legge, non possono farsi se non coll' autorità giudiziale.

1685. Le regole esposte nella sezione precedente, e relative al caso che più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, ed al caso che il venditore o il compratore abbia lasciati più eredi, si osservano anche quando si tratti dell' azione di riscissione.

Capo VII.

Dell' incanto.

1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza scapito;

Ov-

Ovvero se, in una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso, se ne ritrovino alcuni che niuno de' condividenti possa o voglia prendere.

Se ne fa la vendita all' incanto, ed il prezzo vien diviso tra i condomini.

1687. Ciascuno de' condomini ha la facoltà di domandare che gli estranei sieno invitati all' incanto: se uno de' condomini è minore, gli estranei vi debbano essere invitati necessariamente.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi nell' incanto sono spiegate nel titolo *delle successioni*, e nel codice giudiziario.

CAPO VIII.

Della cessione de' crediti e degli altri dritti incorporali.

1689. La cessione di un credito, di un dritto, o di un' azione contro di un terzo, si esegue tra il cedente, ed il cessionario colla consegnazione del titolo.

1690. Il diritto del cessionario rispettivamente al terzo non comincia se non quando denunzia al debitore la cessione.

Nondimeno il cessionario può essere investito dello stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.

1691. Se, prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, costui avesse pagato al cedente, sarà egli validamente liberato.

1692. La vendita o la cessione di un credito com-

tratto di vendita si applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII.

Del contratto di locazione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1708. Vi sono due specie di contratti di locazione:

Quelle delle cose,

E quella delle opere.

1709. La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere all' altra una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga a pagarle.

1710. La locazione delle opere è un contratto, col quale una delle parti si obbliga di far qualche cosa per l' altra mediante una mercede tra esse convenuta.

1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari:

Si chiama *appigionare*, la locazione delle case, e *dare a nolo*, quella de' mobili;

Colonia, quella de' fondi rustici.

Prestazione di opere, la locazione del lavoro o del servizio.

Soccio, quella del bestiame il cui frutto si divide tra il proprietario e colui al quale egli l' affida.

L' appalto cottimo o prezzo fatto per l' impresa di un' opera, a prezzo determinato, è altresì una specie di locazione, quando colui pel quasi

si fa l' opera, somministra la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712. Gli affitti de' beni nazionali, de' beni de' Comuni, e de' pubblici stabilimenti, son sottoposti a regole particolari.

CAPO II.

Della locazione delle cose.

1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili o immobili.

SEZIONE I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

1714. Le locazioni si possono fare o con iscrittura, o verbalmente.

1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ancora si sia cominciata ad eseguire, ed una delle parti la impugni, non può farsene la pruova per mezzo di testimonj, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque si alleghi di essersi date le caparre.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che niega la locazione.

1716. Quando vi sia controversia sul prezzo della locazione verbale, che si è cominciata ad eseguire, e non esista una ricevuta che lo dimostri, il locatore potrà provarlo col suo giuramento, se il fittajuolo non prescelga di domandar la stima per mezzo di periti; nel qual ca-

so le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch' egli abbia dichiarato.

1717. Il fittajuolo ha il diritto di sublocare; ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

1718. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio*, e *de' diritti rispettivi degli sposi*, relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni de' minori.

1719. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza che vi bisogni alcuna speciale stipulazione,

1.° Di consegnare al fittajuolo la cosa locata;

2.° Di mantenerla in istato da poter servire all' uso pel quale fu locata;

3.° Di farne godere pacificamente il fittajuolo per tutto il tempo dell' affitto.

1720. Il locatore è tenuto a consegnar la cosa in buono stato di riparazioni d' ogni specie.

Dee farvi, durante l' affitto, tutte quelle riparazioni che possono esser necessarie, eccettuate quelle che per uso sono a carico del fittajuolo.

1721. Il fittajuolo dev' esser garentito per tutti que' vizj o difetti della cosa locata che ne impediscono l' uso, quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto.

Se da tali vizj o difetti ne risulti qualche danno al fittajuolo, il locatore è tenuto a farlo indenne.

1722.

1722. Se, durante l'affitto, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*; se è distrutta soltanto in parte, il fittajuolo può, a norma delle circostanze, domandare o la diminuzione del prezzo, o anche lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si dà luogo a veruna indennità.

1723 Il locatore non può, durante l'affitto, mutare la forma della cosa locata.

1724. Se durante l'affitto, la cosa locata bisogni di riparazioni urgenti, che non possano differirsi fino al termine del contratto, il fittajuolo dee soffrirle, qualunque sia l'incomodo che gli arrecano, e quantunque, nel tempo che si fanno, resti privato di una parte della cosa locata.

Ma se tali riparazioni durano oltre a quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo dell'affitto a proporzione del tempo e della parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte ch'è necessaria per l'alloggio del fittajuolo e della sua famiglia, questi potrà far disciogliere l'affitto.

1725. Il locatore non è tenuto a garentire il fittajuolo dalle molestie che le terze persone per vie di fatto arrecano al suo godimento, quando per altro non pretendano alcun diritto sopra la cosa locata; salva la facoltà al fittajuolo di convenirle nel suo proprio nome.

1726. Se, al contrario, l'inquilino o il colono siano stati molestati nel loro godimento in

conseguenza di un' azione concernente la proprietà del fondo, essi han diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l' impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1727. Se quelli, che han cagionata molestia per vie di fatto, pretendano di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il fittajuolo egli stesso sia citato in giudizio per esser condannato a rilasciar la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l' uso di qualche servitù; dee chiamare il locatore perchè venga a *garantirlo*, e, se il chiede, dev' essere *rilevato dal giudizio*, nominando il locatore nel di cui nome egli possiede.

1728. Il fittajuolo ha due obbligazioni principali.

1.° Dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l' uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Dee pagare il fitto ne' termini convenuti.

1729. Se il fittajuolo impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui è destinata, o in modo che possa derivarne danno al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far disciogliere l' affitto.

1730. Se fra i contraenti siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il fittajuolo dee restituirla nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta, secondo la descrizione, a riserva

di

di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.

1731. Quando non siasi fatta la descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il fittajuolo l' abbia ricevuta in buono stato anche per riguardo alle piccole riparazioni che sogliono essere a carico degli affittuali, e deve restituirla in tal forma, qualora non pruovi il contrario.

1732. E' tenuto pe' deterioramenti, e per le perdite che succedono durante il suo godimento, quando non pruovi che siano avvenuti senza sua colpa.

1733. E' tenuto per l' incendio, purchè non pruovi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

1734. Essendovi più inquilini, tutti son tenuti solidalmente per l' incendio;

Purchè non pruovino che l'incendio sia incominciato nell' abitazione d' un di loro, nel qual caso costui soltanto ne deve rispondere;

O che alcuno di loro non pruovi che l' incendio non ha potuto cominciare nella propria abitazione, nel qual caso costui non è tenuto.

1735. Il fittajuolo è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuali.

1736. Se l' affitto si è fatto senza scrittura, non potrà una parte dare il congedo all' altra senza osservare i termini prefissi dalla consuetudine de' luoghi.

1737. L' affitto fatto per mezzo di scrittura cessa *ipso jure*, spirato il termine prefisso, senza che sia necessario di dare il congedo.

1738. Spirato il termine prefisso nella scrittura di affitto, se il fittajuolo rimane ed è lasciato in possesso, si ha per conchiuso un nuovo affitto, il cui effetto è regolato dall' articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

1739. Quando si è stimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1740. Nel caso de' due articoli precedenti, la malleveria data per l' affitto non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1741. Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa locata perisce, o quando il locatore ed il fittajuolo mancano rispettivamente di adempiere alle loro obbligazioni.

1742. Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del fittajuolo.

1743. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere il colono o l' inquilino il quale abbia una scrittura di affitto autentica o di data certa, purchè il locatore non abbiasi riservato un tal diritto nel contratto di affitto.

1744. Se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono, o l' inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno a' danni ed in-

interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittajuolo nel modo seguente.

1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega; il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al fittajuolo espulso, una somma eguale alla pigione, per quel tempo, che la consuetudine locale accorda tra il congedo e l' uscita.

1746. Se si tratta di fondi rustici, l' indennità che il locatore dee pagare al colono è il terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l' affitto.

1747. L' indennità sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di *manifatture, fabbriche*, o *altri stabilimenti* che esiggano considerevoli anticipazioni.

1748. Il compratore che voglia far uso della facoltà riservata nel contratto di affitto, di espellere il colono o l' inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto ad avvertirlo coll' anticipazione di tempo usata nel luogo per le denunzie di congedo.

L' affittuale de' beni rustici dev' essere avvertito almeno un anno prima.

1749. I coloni o gl' inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non vengan prima sodisfatti de' danni ed interessi sopra spiegati.

1750. Se la locazione non sia fatta con atto autentico, o non abbia data certa, il compratore non è tenuto a verun risarcimento di danno ed interessi.

1751. Il compratore con patto di ricompra non può usare della facoltà di espellere il fittajuo-

juolo, fino a che, collo spirare del termine fissato per la ricompra, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle case.

1752. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti si può espellere, eccetto che se dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.

1753. Il subaffittuale non è tenuto verso il proprietario se non sino alla concorrenza della pigione convenuta nel subaffitto, della quale sia debitore nel tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono considerati come fatti con anticipazione i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuale, sia in virtù di un patto espresso nel suo contratto, sia in conseguenza della consuetudine de' luoghi.

1754. Le riparazioni *locative*, o sia di piccola manutenzione che restano a carico dell' inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

A' focolari, frontoni, stipiti, ed architravi de' cammini;

All' incrostamento nel basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all' altezza d'un metro;

A' pavimenti e quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sian rotti;

A'

A' vetri, purchè non siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l'inquilino non può esser tenuto.

Alle imposte degli usci, a' telaj delle finestre, alle tavole de' tramezzi, o alle imposte delle botteghe, a' cardini, chiavistelli e serrature.

1755. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell'inquilino, quando sièn cagionate da vetustà o da forza irresistibile.

1756. Lo spurgamento de' pozzi e delle laterine sono a peso del locatore, se non vi è patto *in contrario*.

1757. L'affitto de' mobili somministrati per l' addobbamento d'una casa intera, di un appartamento, d'una bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per quel tempo che secondo la consuetudine de' luoghi sogliono ordinariamente durare gli affitti delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1758. L'affitto d'un appartamento guarnito di mobili si reputa fatto ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;

A mese, se la pigione è a un tanto per mese,

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno,

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si deve riputare fatta secondo l'uso de' luoghi.

1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell' appartamento, terminato l' af-

affitto fatto per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s' intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine del luogo, e non potrà più uscirne, nè esserne espulso, se non dopo un congedo intimato nel termine stabilito dalla stessa consuetudine.

1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell' inquilino, questi è obbligato a pagar la pigione pel tempo che necessariamente dee scorrere sino alla nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall' abuso della casa locata.

1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1762. Se si è pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all' inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SEZIONE III.

Regole particolari per le locazioni de' fondi rustici.

1763. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può nè *sublocare*, nè cedere il fondo locato, se non gliene è stata espressamente accordata la facoltà nel contratto di affitto.

1764.

1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di rientrare nel godimento della cosa locata, ed il fittajuolo è condannato a' danni ed interessi risultanti dall' inadempimento del contratto.

1765. Se in un affitto di fondi rustici si desse a' fondi una maggiore o minore estensione di quella che hanno realmente, non si dà luogo ad aumento, o a diminuzione della mercede pel colono, se non ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della vendita*.

1766. Se il fittajuolo di un fondo rustico non lo fornisca del bestiame e degl' istrumenti necessarj per coltivarlo, se ne abbandoni la coltivazione, se non coltivi da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso diverso da quello cui è destinata, o, generalmente, se non esegue i patti dell' affitto, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far disciogliere il contratto.

In caso di scioglimento avvenuto per fatto del colono, questi è tenuto a' danni ed interessi siccome è prescritto nell' articolo 1764.

1767. Ogni colono di fondi rustici è tenuto a riporre la ricolta ne' luoghi a tal uso destinati a norma del contratto.

1768. Il fittajuolo d' un fondo rustico è tenuto, sotto pena delle spese e de' danni ed interessi, ad avvertire il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

Tal notificazione dev' esser fatta nello stesso ter-

termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio secondo la distanza de' luoghi.

1769. Se l'affitto si sia fatto per più anni, e durante l'affitto una ricolta intera o almeno la metà venga a perire per casi fortuiti; il fittajuolo può domandare una riduzione della mercede semprechè non sia rinfrancato dalle precedenti raccolte.

Se non è rinfrancato, la unione della mercede non può determinarsi se non in fine dell'affitto, nel qual tempo si fa una compensazione di tutte e annate, nelle quali i frutti si sono goduti.

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il fittajuolo dal pagamento d'una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

1770. Se l'affitto non oltrepassa un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti, il fittajuolo sarà liberato d'una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

1771. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la sua porzione de' frutti.

Il colono nè pure può domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota nel tempo in cui fu stipulato l'affitto.

1772.

1772. Il fittajuolo può con un' espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

1773. Questa convenzione non s' intende fatta se non pe' casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o la brina.

Non s' intende fatta pe' casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o un' inondazione, che non sogliono d' ordinario affliggerci il paese, eccetto che se il fittajuolo siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti o non preveduti.

1774. L' affitto d' un fondo rustico senza scrittura si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Così l' affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell' anno, si reputa fatto per un anno.

L' affitto delle terre lavorative, quando queste siano divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

1775. L' affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo per lo quale s' intende fatto, a norma del precedente articolo.

1776. Se, allo spirare degli affitti di fondi rustici fatti con iscrittura, il colono continui, e sia lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall' articolo 1774.

1777. Il colono che esce deve lasciare a quello

lo che gli succede i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente il nuovo colono deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per lo consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Nell'uno e nell'altro caso si devono osservare le consuetudini de' luoghi.

1778. Il colono che esce deve pure lasciare la paglia ed il letame dell'annata, se gli ricevè quando entrò nell'affitto: e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

CAPO III.

Della locazione delle opere, e dell'industria.

1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d' industria:

1.° Quella delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio;

2.° Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s' incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degl' intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

SEZIONE I.

Della locazione delle opere de' domestici e degli operaj.

1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj fuor-

fuorchè a tempo ; o per una determinata impresa.

1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per lo pagamento del salario dell' annata decorsa;

E per le somministrazioni fatte in conto dell' annata corrente.

SEZIONE II.

De' vetturali per terra e per acqua.

1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro*.

1783. Sono tenuti non solo per ciò che si hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

1784. Sono tenuti per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non pruovino che siansi perdute ed abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.

1785. Gl' intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del danaro, delle robe e degl' involti di cui s' incaricano.

1786. Gl' intraprenditori e direttori de' traspor-

ti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono in oltre soggetti a regolamenti particolari, che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

SEZIONE III.

Degli appalti e de' cottimi.

1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministri soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministri pure la materia.

1788. Nel caso che l' artefice somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita resti a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

1789. Nel caso che l' artefice impieghi solamente il suo lavoro o l' industria, se la cosa venga a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

1790. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisca, quantunque senza colpa per parte dell' artefice, prima che l' opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

1791. Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in parti diverse, e si presume fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paghi l' artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto, perisca in tutto o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, l'architetto e l'appaltatore ne son risponsabili durante il corso di dieci anni.

1793. Quando un architetto o un' intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, a tenore d'un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare verun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o de' materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni o aggiunte, se tali aggiunte o variazioni non siano state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1794. Il padrone può sciogliere, a suo arbitrio, l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l' appaltatore di tutte le spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale appalto.

1795. Il contratto di locazione di una opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell' architetto o appaltatore.

1796. Il proprietario però è tenuto a pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importo de' lavori fatti e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.

1797. L' appaltatore è tenuto al fatto delle persone che impiega.

1798. I muratori, falegnami ed altri artefici

che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro colui a vantaggio del quale si sono fatti i lavori, se non a concorrenza di quanto egli si trova in debito verso l' appaltatore, nel tempo in cui si è intentata la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ferraj, ed altri artefici che fanno direttamente de' contratti a prezzo fermo, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte nella quale s' impiegano.

CAPO IV.

Della locazione a soccio.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1800. La locazione a soccio è un contratto col quale una delle parti dà all' altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, sotto le condizioni fra lor convenute.

1801. Vi sono più specie di soccio:

Il soccio semplice o ordinario,

Il soccio a metà,

Il soccio col fittajuolo o col colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente soccio.

1802. Si può dare a soccio qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento o di utilità per l' agricoltura o pel commercio.

1803. Non essendovi convenzioni particolari ; tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.

SEZIONE II.

Del soccio semplice.

1804. La locazione a soccio semplice è un contratto col quale si danno ad altri de' bestiami per custodire, nutrire ed averne cura , a condizione che l'affittuale guadagnerà la metà dell' accrescimento , e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

1805. La stima data ai bestiami nel contratto *non ne trasferisce* la proprietà all'affittuale ; non ha altro oggetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne terminato l'affitto.

1806. L'affittuale deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccio.

1807. Non è tenuto pe' casi fortuiti se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1808. Nascendo controversia, il fittajuolo dee provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa ch'egli imputa al fittajuolo.

1809. Il fittajuolo il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestiame perisca interamente senza colpa del fittajuolo, la perdita ricade a danno del locatore.

Se ne perisca soltanto una parte, la perdita re-

resta a carico comune, ragguagliata al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1811. Non si può stipulare

Che il fittajuolo soffra tutta la perdita del bestiame, quantunque avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch'egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel guadagno,

O che il locatore precapisca in fine dell' affitto qualche cosa, oltre il bestiame dato a soccio.

Ogni convenzione di tal natura è nulla.

Il fittajuolo profitta egli solo del latte, dello stabbio, e del lavoro del bestiame dato a soccio.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1812. Il fittajuolo non può disporre di alcuna bestia della mandra, sia che appartenga al capitale del soccio, sia che appartenga all' accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale neppure può disporne se non ha il consenso del fittajuolo.

1813. Quando il soccio si conchiude col fittajuolo di un altro, deve notificarsi al proprietario, da cui tal fittajuolo dipende; altrimenti il detto proprietario può sequestrare, e far vendere il bestiame per esser soddisfatto di quanto il suo fittajuolo gli deve.

1814. Il fittajuolo non può tosar gli animali dati a soccio senza avvertirne preventivamente il locatore.

1815. Se nel contratto non si sia fissato il tempo per la durata del soccio, si reputa fatto per tre anni.

1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il fittajuolo non adempia a'suoi obblighi.

1817. Nella fine dell'affitto, o nel tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccio.

Il locatore può torre innanzi parte animali di ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad aggualiare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ragione sulla *perdita*.

SEZIONE III.

Del soccio a metà.

1818. Il soccio a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

1819. Il fittajuolo profitta egli solo, come nel soccio semplice, del latte, del letame, e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto se non sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario del podere, di cui l' altro contraente è il fittajuolo o il colono parziario.

1820. Tutte le altre regole del soccio semplice si applicano al soccio per metà.

Sezione IV.

Del soccio dato dal proprietario al suo fittajuolo o colono parziario.

§. I.

Del soccio dato al fittajuolo.

1821. Questo soccio (chiamato ancora *soccio di ferro*) è quello col quale il proprietario di un podere lo concede in affitto, a condizione che, alla fine di esso, il fittajuolo lasci animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

1822. La stima del bestiame consegnato al fittajuolo non gliene trasferisce la proprietà, ma nulladimeno la pone a suo rischio.

1823. Tutti i guadagni appartengono al fittajuolo durante il suo affitto, quando non vi sia patto in contrario.

1824. Ne' socci contratti col fittajuolo, il letame non cede a suo profitto particolare, ma appartiene al podere locato, nella coltura del quale deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno del fittajuolo, se non si sia diversamente pattuito.

1826. Nella fine dell' affitto il fittajuolo non può ritenere il bestiame compreso nel soccio, pagando il valore della stima primitiva; ma deve lasciare bestiami di egual valore di quello che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni avanzo.

§. II.

Del soccio contratto col colono parziario.

1827. Se il bestiame a soccio perisca interamente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1828. Si può stipulare che il colono ceda al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una porzione maggiore nel guadagno;

Che abbia la metà del latte:

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1829. Questo soccio finisce quando termina la colonia.

1830. Nel rimanente è sottoposto a tutte le regole del semplice soccio.

SEZIONE V.

Del contratto impropriamente chiamato soccio.

1831. Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono.

TITOLO IX.

Del contratto di società.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

1833. Qualunque società deve avere un oggetto lecito, e dev' esser contratta per l' interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l' oggetto di essa ecceda il valore di cento cinquanta franchi.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello, ch' è contenuto nell' atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito nel tempo dell' atto, o prima, o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma o valore minore di cento cinquanta franchi.

CAPO II.

Delle diverse specie di società.

1835. Le società sono universali o particolari.

SEZIONE I.

Delle società universali.

1836. Si distinguono due sorte di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

1837. La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutt'i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie di guadagni; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderne l'usufrutto; ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata, fuorchè tra i conjugi, ed a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.

1838. La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: vi sono pure compresi i mobili che ciascuno de' socj possiede nel tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non vi entrano se non pel solo usufrutto.

1839. Il semplice contratto di società universale,

sale, senz' altra dichiarazione, non induce se non la società universale de' guadagni.

1840. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che fra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l' una dall' altra, ed alle quali non sia vietato il guadagno pel danno che ne derivi ad altrui.

SEZIONE II.

Della Società particolare.

1841. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

1842. Si ha parimente come società particolare il contratto col quale più persone si associano, o per una impresa determinata, o per l' esercizio di qualche mestiere o professione.

CAPO III.

Delle obbligazioni de' socj tra loro e relativamente a' terzi.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni de' socj fra loro.

1843. La società incomincia nell' istante medesimo del contratto, se in esso non si stabilisca un' epoca diversa.

1844. Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' socj, colle limitazioni prescritte nell' articolo 1869; se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società s' intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si è conferito consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferta l' evizione, il socio che l' ha conferito n' è *garante* verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l' evizione a favore del compratore.

1846. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l' ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d' istanza, debitore degl' interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl' interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio;

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo.

1847. I socj che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d' industria che è l' oggetto della società.

1848. Quando uno de' socj sia creditore per

suo

suo conto particolare in una somma esigibile di una persona ch' è parimenti debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore, su credito della società sul proprio nella proporzione de' due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l' intera imputazione sul suo credito particolare: ma se abbia dichiarato nella quitanza, che l' imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

1849. Quando uno de' socj abbia ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi poi non solvente, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha ricevuto, quantunque abbia fatta la quitanza specialmente *per la sua porzione*.

1850. Ciascuno de' socj è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri negozj.

1851 Se le cose il cui usufrutto soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll' uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se tali cose si consumano coll' uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, restano a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima.

1852.

1852. Un socio ha azione contro la società, non solo per le somme ch' egli abbia sborsato per essa, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1853. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio ne' guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società.

Riguardo a colui che non abbia conferito altro che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte *di colui* che nella società abbia conferito la somma minore.

1854. Se i socj abbiano convenuto di rimettersi all' arbitramento di uno di loro o di un terzo per determinare le porzioni, tale arbitramento non potrà impugnarsi fuorchè nel caso che sia evidentemente contrario alla equità.

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo quando siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso ha avuto notizia dell' arbitramento, o quando dal suo canto abbia incominciato ad eseguirlo.

1855. E' nulla la convenzione che attribuisce ad uno de' socj la totalità de' guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione colla quale i capitali o i beni posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1856. Il socio incaricato dell' amministrazione

ne in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò siegua senza frode.

Tal facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se sia stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1858. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa far cosa alcuna senza dell'altro, uno solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, anche quando costui fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione.

1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

1.° Si presume che i socj abbiansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. Il fatto di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a costoro, o ad uno di essi, il diritto di opporsi alla operazione, prima che sia terminata.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose ap-

par-

partenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno de' socj non può fare innovazioni sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè le creda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.

1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare, nè obbligare le cose benchè mobili le quali dipendono dalla società.

1861. E' nella facoltà di ciascuno de' socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione ch' egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l' amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' socj verso i terzi.

1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, i socj non sono obbligati solidalmente pe' debiti sociali, ed uno de' socj non può obbligare gli altri, se questi non gliene abbiano accordata la facoltà.

1863. I socj sono obbligati verso il creditore col quale hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di

 essi

essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non abbia specialmente ristretta l' obbligazione di costui in ragione della minor porzione.

1864. La stipulazione esprimente che l'obbligazione si è contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, purchè costoro non gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa non siasi convertita in utile della società.

CAPO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

1865. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo pel quale fu contratta;

2.° Per la estinzione della cosa, o per lo compimento della negoziazione;

3.° Per la morte naturale di alcuno de' socj;

4.° Per la morte civile, per la interdizione, o per lo fallimento di alcuno di essi;

5.° Per la volontà espressa da uno o più socj di non voler continuare la società.

1866. La proroga di una società contratta per tempo determinato non può provarsi se non per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale.

1867. Quando uno de' socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa venga a perire prima che sia stata realmente conferita, ne deriva lo scioglimento della società riguardo a tutt' i socj.

La

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo usufrutto siasi posto in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

1868. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno de' socj la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi; nel secondo caso, l' erede del defunto non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio, e non partecipa de' diritti ulteriori, se non in quanto siano essi una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede.

1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutt'i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1870. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropriarsi egli solo il guadagno, che i socj si avean proposto di ritrarre in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l' interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

 1871.

1871. Lo scioglimento della società fatta per tempo determinato non può dimandarsi da uno de' socj prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero de' giusti motivi, come nel caso che uno de' socj mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all' arbitrio de' giudici.

1872. Sono applicabili alle divisioni tra socj le regole concernenti la divisione della eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

Disposizione relativa alla società di commercio.

1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio se non in que' casi che non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.

TITOLO X.

Del prestito.

1874. Il prestito è di due specie:

Quello delle cose, di cui si può far uso senza consumarle.

E quello delle cose che si consumano con l' uso.

La prima specie si chiama *prestito ad uso*, o sia *comodato*.

La seconda si chiama *prestito di consumo*, o *mutuo*.

CAPO I.

Del prestito ad uso, o sia comodato.

SEZIONE I.

Della natura del prestito ad uso.

1875. Il prestito ad uso, o sia comodato, è un contratto, col quale una delle parti consegna all' altra una cosa, perchè se ne serva, coll' obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sia servito.

1876. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1877. Il comodante ritiene la proprietà della cosa data in prestanza.

1878. Tutto ciò ch'è in commercio, e che non si consuma con l' uso, può essere l' oggetto di questo contratto.

1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano agli eredi del comodante, e del comodatario.

Ma se il prestito sia stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

1880. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata; non può servirsene se non per l' uso determinato dalla natura

della cosa o dalla convenzione: e tutto ciò sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi, ove siavi luogo.

1881. Se il comodatario impieghi la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

1882. Se la cosa prestata perisca per un caso fortuito, dal quale il comodatario l' avrebbe potuto sottrarre, surrogando la propria, o se non potendo salvare se non una delle due, abbia preferita la propria, egli è tenuto per la perdita dell' altra.

1883. Se la cosa sia stata stimata nel fare il prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

1884. Se la cosa si deteriori a cagione unicamente dell' uso, per cui fu data in prestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per lo deterioramento.

1885. Il comodatario non può ritenere la cosa prestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

1886 Se il comodatario abbia fatto qualche spesa per potersi servire della cosa prestatagli, non potrà ripeterla.

1887. Se più persone abbiano unitamente presa in prestito la stessa cosa, ne sono solidalmente tenuti verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data in prestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1889. Nondimeno, se durante il detto termine, o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravvenga al comodante un bisogno urgente e non preveduto di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1890. Se durante il prestito sia stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a qualche spesa straordinaria, necessaria, ed urgente, in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

1891. Quando la cosa comodata abbia difetti tali da recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per lo danno, se conoscendone i difetti non ne abbia avvertito il comodatario.

CAPO II.

Del prestito di consumazione, o sia mutuo.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

1892. Il mutuo è un contratto col quale uno de' contraenti consegna all'altro una data quanti-

 tà

tà di cose, le quali coll' uso si consumano; coll' obbligo a questo ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

1893 In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata; la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono diverse nell' individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto è un comodato.

1895. L' obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituirla se non in monete che abbiano corso nel tempo del pagamento.

1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se si sia prestato metallo in verghe.

1897. Se si siano prestate verghe metalliche, o derrate, qualunque sia l' aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.

SEZ

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mutuante.

1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita coll' articolo 1891 per lo comodato.

1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

1900. Se non si è fissato un termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1901. Se si è convenuto soltanto che il mutuatario paghi quando potrà, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine pel pagamento a norma delle circostanze.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

1902. Il mutuatario è obbligato a restituire le cose prestate nella stessa quantità e qualità, e nel tempo convenuto.

1903. Se si trova nella impossibilità di adempirvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui doveva a norma della convenzione farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

1904. Se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto

nuto, deve pagarne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPO III.

Del mutuo ad interesse.

1905. E' permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo sia di danáro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

1907. L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse egale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.

La misura dell'interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto.

1908. La quitanza data pel capitale senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

1909. Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso il mutuo si denomina *costituzione di rendita.*

1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o in vita.

1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita prima d'un termine, il quale

le non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto,

1.° Se cessa dall' adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto.

1913. Si può anche ripetere il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo *de' contratti aleatorj.*

TITOLO XI.

Del deposito e del sequestro.

CAPO PRIMO.

Del deposito in generale e delle sue diverse specie.

1915. Il deposito, in generale, è un atto col quale si riceve la cosa altrui coll' obbligo di custodirla e di restituirla in ispecie.

1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CAPO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE I.

Della natura ed essenza del contratto di deposito.

1917. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1918. Non può avere per oggetto se non cose mobili.

1919. Non è perfetto se non colla tradizione reale o simbolica della cosa depositata.

La tradizione simbolica basta nel caso che la cosa, la quale si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1920. Il deposito è volontario, o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col di lui consenso espresso o tacito.

1923. Il deposito volontario dev' essere provato per mezzo di scrittura. Non è ammessa la pruo-

pruova testimoniale se il valore del deposito ecceda cento cinquanta franchi.

1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta franchi non sia provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario, sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può aver luogo se non fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetti il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1926. Se il deposito sia stato fatto da una persona capace presso un'altra incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha se non l'azione di revindica della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

Sezione III.

Degli obblighi del depositario.

1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1928. La disposizione del precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere

il

il deposito: 2.° quando abbia stipulato un salario per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l' interesse del depositario; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sia tenuto per qualunque colpa.

1929. Il depositario non è tenuto in verun caso per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che quando sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l' espresso o presunto permesso del deponente.

1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose depositate, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire l' identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

1933. Il depositario non è tenuto a restituir la cosa depositata altrimenti che nello stato in cui si ritrova nel tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1934. Il depositario a cui la cosa depositata sia stata tolta da una forza irresistibile, e che abbia in vece di quella ricevuto danaro, o altra cosa, è obbligato a restituire ciò che ha avuto in cambio.

1935.

1935. L' erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava di essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1936. Se la cosa depositata abbia prodotto frutti i quali siano stati raccolti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non deve verun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale si è fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo.

1938. Non può pretendere che il deponente pruovi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopra che la cosa sia stata rubata, e chi ne sia il vero padrone, deve denunciare al medesimo il deposito fatto presso di se, intimandogli di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui si è fatta la denunzia è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato consegnando il deposito a quello da cui l' ha ricevuto.

1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi se non al suo erede.

Se vi siano più eredi, deve restituirsi a ciascuno di essi la sua porzione.

Se

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1940. Se il deponente abbia cangiato di stato; per esempio, se la donna che nel tempo del deposito fatto era libera, siasi in seguito maritata e si ritrovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto: in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi se non a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

1941. Se il deposito sia stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di tali qualità, non può restituirsi se non alla persona rappresentata da questo tutore, marito o amministratore, se la loro gestione o amministrazione sia finita.

1942. Se nel contratto di deposito si sia indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto a trasportarvi la cosa depositata. Se vi occorrono spese per lo trasporto, son queste a carico del deponente.

1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa dee farsi nello stesso luogo del deposito.

1944. Il deposito deve restuirsi al deponente appena che lo avrà domandato, ancorchè si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro o un atto di opposizione, acciocchè la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

1945.

2027. Se il creditore abbia divisa egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla divisione già fatta, quando anche prima del tempo, in cui ha dato il consenso per tal divisione, vi fossero de' fidejussori insolvibili.

SEZIONE II.

Degli effetti della fidejussione fra il debitore ed il fidejussore.

2028. Il fidejussore, il quale ha pagato, ha il regresso contro il debitor principale, comunque la fidejussione siasi data o coll' intelligenza, o *senza*, del debitore.

Questo regresso ha luogo tanto per lo capitale che per gl' interessi e le spese; il fidejussore però non ha regresso se non per le spese da lui fatte dopo che ha denunziato al debitor principale la lite promossa contro di se.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, pe' danni ed interessi.

2029. Il fidejussore che ha pagato il debito subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi sono più debitori principali e solidali di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti ha contro ciascun di loro il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il fidejussore che ha pagato una volta non ha regresso contro il debitor principale che abbia pagato egli pure, qualora non l' abbia avvertito del pagamento che ha fatto; salva la sua

azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore abbia pagato senza esser convenuto, e senza avere avvertito il debitor principale, non avrà alcun regresso contro di costui nel caso che, nel tempo del pagamento, il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere fatto intenne da lui;

1.° Quando è convenuto giudizialmente per lo pagamento;

2.° Quando il debitore è fallito; o sia in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci; quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza; purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III.

Dell'effetto della fidejussione fra i confidejussori.

2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha

ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro rispettiva porzione:

Tal regresso però non ha luogo se non quando il fidejussore abbia pagato in uno de' casi enunciati nell' articolo precedente.

CAPO III.

Dell' estinzione della fidejussione.

2034. L'obbligazione che risulta dalla fidejussione si estingue per le stesse cause per le quali si estinguono le altre obbligazioni.

2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitor principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell' altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha dato sicurtà pel fidejussore.

2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte l'eccezioni le quali competono al debitor principale, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, ipoteche e privilegj del creditore.

2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitor principale, non li-

transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

2051. La transazione fatta da uno degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

2052. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, nè per causa di lesione.

2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona o sull' oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutt'i casi ne' quali vi sia intervenuto dolo o violenza.

2054. Vi è egualmente luogo all' azione per rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

2055. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nullo.

2056. E' parimente nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

2057. Allorchè le parti hanno transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che loro erano ignoti in quel tempo, e che posteriormente siano stati scoperti, non costituiscono una causa di rescis-

sio-

sione, purchè non siano stati occultati per fatto di una delle parti medesime;

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti che una delle parti non aveva alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

2058. L' errore di calcolo caduto in una transazione dev' essere corretto.

TITOLO XVI.

Dell' arresto personale in materia civile.

2059. Nelle materie civili l' arresto personale ha luogo per causa di stellionato.

Lo stellionato si commette col vendersi o ipotecarsi un immobile da colui che sa di non esserne il proprietario;

Si commette ancora coll' asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle alle quali gli stessi beni sono soggetti.

2060. L' arresto personale ha similmente luogo,

1.° Del deposito necessario;

2.° Nel caso di reintegrazione in possesso, pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l' indebito possesso, e pel pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario;

3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

4.° Per la esibizione delle cose depositate pres-

so i consegnatarj, commessarj, ed altri custodi;

5.° Contra i fidejussori giudiziarj, e contra i fidejussori de' debitori che possono essere costretti al pagamento coll' arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti.

6. Contra tutti i pubblici officiali per la esibizione delle loro minute allor che viene ordinata;

7.° Contra i notaj, patrocinatori, ed uscieri, per la restituzione de' documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto pe' clienti, in conseguenza delle loro funzioni.

2061. Coloro che con una sentenza profferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedire, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l' intimazione della prima sentenza fatta ad essi personalmente, o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione siano distanti più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà alla dilazione de' quindici giorni un' altro giorno per ogni cinque miriametri.

2062. L' arresto personale non può ordinarsi contra i fittajuoli pel pagamento de' fitti de' beni rustici se ciò non sia stato espressamente stipulato nell' atto di locazione. Può nondimeno decretarsi l' arresto personale contra i fittajuoli ed i coloni parziarj, se, in fine dell' affitto, non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi, e gl' istrumenti aratorj che sono stati loro affidati, purchè non pruovino che la mancan-

za

za di tali cose non derivi dal loro fatto.

2063. Fuori de' casi determinati dagli articoli precedenti, e che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunziar l'arresto personale, ed a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, ed a tutti i Francesi di acconsentire a simili atti, ancorchè fossero stati fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese danni ed interessi.

2064. Non si può, nè pure ne' casi sopra espressi, ordinar l' arresto personale contra i minori.

2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento franchi.

2066. Non può ordinarsi contra i settuagenarj, nè contra le donne, se non pel caso di stellionato.

Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accordato.

L' arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contra le donne durante il matrimonio, se non quando siano separate di beni, o quando possedano beni de' quali si abbian riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni.

Le donne le quali essendo in comunione si siano obbligate unitamente o solidalmente co' loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di tali contratti.

2067. L'arresto personale, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, non può aver

lu-

luogo se non in forza di una sentenza.

2068. L'appellazione non sospende l'arresto personale pronunziato con sentenza provvisionalmente esecutiva prestandosi cauzione.

2069. L'esecuzione del decreto di arresto personale non impedisce, e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni.

2070. Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l'amministrazione del danaro pubblico.

TITOLO XVII.

Del pegno in genere.

2071. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.

2072. Quando sia data una cosa mobile, ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile si chiama *anticresi*.

CAPO I.

Del pegno propriamente detto.

2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2074. Tal privilegio non ha luogo se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la

spe-

specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura, e la sua registrazione, non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di centocinquanta franchi.

2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non si stabilisce sopra i mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non con atto pubblico, o privato, registrato, e notificato al debitore del credito dato in pegno.

2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimaso in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2077. Il pegno può esser dato da un terzo pel debitore.

2078. Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti; ovvero che sia venduto all' incanto.

E' nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità sopra prescritte.

2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso

del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio.

2080. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere*, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie fatte da costui per la conservazione del pegno.

2081. Se si trati di un credito dato in pegno, e tal credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito, per la cui sicurtà si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2082. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl'interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tal debito divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2083.

2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè ai luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

CAPO II.

Dell'anticresi.

2085. L'anticresi non si stabilisce senza scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista altro che la facoltà di raccogliere i frutti dell'immobile, coll'obbligo d'imputargli annualmente a sconto degl'interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagar le contribuzioni ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena de' danni ed interessi, provvedere alla manutenzione, ed alle riparazio-

ni utili e necessarie dell'immobile, salvo il diritto di precapir sopra i frutti tutte le spese relative a tali oggetti.

2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell' immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell' articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

2088. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl' interessi, in tutto o sino ad una determinata concorrenza, tal convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 sono applicabili all' anticresi egualmente che al pegno.

2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi sopra gl' immobili dati a titolo di *anticresi*.

Se il creditore, oltre il titolo di anticresi, avesse altri privilegj o ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, le spe-

sperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.

TITOLO XVIII.

De' privilegj e delle ipoteche.

CAPO I.

Disposizioni generali.

2092. Chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono la comune garentìa de' suoi creditori, ed il prezzo si ripartisce fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj, e le ipoteche.

CAPO II.

De' privilegj.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati la preferenza vien regolata secondo le diverse qualità de' privilegj.

2097. I creditori privilegiati, che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, son regolati dalle leggi che riguardano tali diritti.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio de' diritti acquistati dai terzi antecedentemente.

2099. I privilegj possono essere sopra i mobili o sopra gl' immobili.

SEZIONE I.

De' privilegj sopra i mobili.

2100. I privilegj sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

§. I.

De' privilegj generali sopra i mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili son quelli enunciati qui appresso, e si sperimentano con l' ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerali;

3.° Tutte le spese dell' ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui son dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l' annata decorsa, e quelli dovuti per l' annata corrente;

5.° Le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia; cioè, pe' sei ultimi mesi, da' venditori a minuto, come i fornaj, macellaj e simili; e per l' ultimo anno, da' pi-

1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

1946. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

Sezione IV.

Degli obblighi del deponente.

1947. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e di farlo indenne di tutte le perdite che il deposito può avergli cagionate.

1948. Il depositario può tenere il deposito sino all' intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

Sezione V.

Del deposito necessario.

1949. Il deposito necessario è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, o altro avvenimento non preveduto.

1950. Per lo deposito necessario può essere ammessa la pruova testimoniale, quando anche si trattasse d'una somma maggiore di cento cinquanta franchi.

1951. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

1952. Gli osti e gli albergatori son tenuti, come depositarj, per le robe introdotte ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali robe deve risguardarsi come un deposito necessario.

1953. Son essi tenuti per lo furto o per lo danno arrecato alle robe del viandante; tanto se il furto sia stato commesso, o il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno e vengono in essi.

1954. Non son tenuti pe' furti commessi a forza armata o altra forza irresistibile.

CAPO III.

Del sequestro.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1955. Il sequestro è o convenzionale, o giudiziario.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

1957. Il sequestro può non esser gratuito.

1958. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze appresso indicate.

1959. Il sequestro può aver per oggetto non solamente i beni mobili, ma ancora gl'immobili.

1960. Il depositario incaricato del sequestro non può esser liberato, prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legitima.

SEZIONE III.

Del sequestro, o sia deposito giudiziario.

1961. Il Giudice può ordinare il sequestro.

1.° De' mobili presi ad un debitore;

2.° D'un immobile o d'una cosa mobile la di cui proprietà o il cui possesso sia conteso fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1962. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestante ed il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve esibirle, sia per soddisfare il sequestrante con la vendita, sia per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge,

1963. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona su cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell' uno e nell' altro caso quegli, a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XII.

Dei contratti aleatorj.

1964. Il contratto aleatorio è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti, sia per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione;

Il prestito a tutto rischio,

Il giuoco e la scommessa,

Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime.

CAPO I.

Del giuoco e della scommessa.

1965. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento d' una scommessa.

1966. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell' armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla, ed altri di tal natura che contribuiscono alla destrezza ed all'

all' esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Nondimeno il tribunale potrà rigettar la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria, o truffa.

CAPO II.

Del contratto vitalizio.

SEZIONE I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

1968. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso, per mezzo di una somma di danaro, o per una cosa mobile valutabile, o per un immobile.

1969. Può altresì esser costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione tra vivi o per testamento; deve in tal caso esser rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1970. Nel caso dell' articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se ecceda la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se sia fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi, sia sulla vita di colui che somministra il danaro, sia sulla vita di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972. Essa può costituirsi sopra la vita d'una, o più persone.

1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d'una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell'articolo 1970.

1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona, che nel tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona infestata da malattia per la quale sia morta entro venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi alla ragione che piacerà alle parti di stabilire.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per la sua esecuzione.

1978. La sola mancanza del pagamento dele annualità decorse non autorizza quello in di cui fa-

favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d' instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per assicurare il pagamento delle annualità.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita, con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazion della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vivuto.

Se però si sia convenuto di pagarsi anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando sia stata costituita a titolo gratuito.

1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1983. Il proprietario d' una rendita vitalizia non può chiedere le annualità se non giustifi-

cando l' esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

TITOLO XIII.

Del mandato.

CAPO PRIMO.

Della natura e della forma del mandato.

1984. Il mandato o la proccura è un atto col quale una persona da ad un' altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto se non coll' accettazione del mandatario.

1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, o anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la pruova testimoniale se non in conformità del titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale*.

L' accettazione del mandato può esser tacita, e risultare dall' esecuzione che gli ha data il mandatario.

1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

1987. Il mandato è speciale e per un affare; o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende se non gli atti di amministrazione.

Quando si tratti d' alienare, ipotecare, o fa-

re altri atti di dominio, il mandato dev' essere espresso.

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò ch' è contenuto nel suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere.

1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni de' minori; e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l' autorità del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' conjugi.*

CAPO II.

Delle obbligazioni del mandatario.

1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

E' parimenti tenuto a terminar l' affare che trovavasi già incominciato allorchè morì il mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

1992. Il mandatario è tenuto non solamente per lo dolo, ma anche per le colpe commesse nell' esecuzione del mandato.

Tal garantia però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, che a colui, il quale riceve una mercede.

1993. Ogni mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

1994. Il mandatario è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incombenza

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tal facoltà gli fu conceduta senza indicazione della persona, ed egli abbia scelta quella ch'era notoriamente incapace o *insolvibile*.

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona sostituita dal mandatario.

1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidalità fra essi se non in quanto è stata espressa.

1996. Il mandatario deve gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data di tal impiego, e di quelle di cui sia rimaso in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tal qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a veruna garantìa per quello che si è operato oltre i limiti di tai facoltà, fuorichè quando vi si sia personalmente obbligato.

CAPO III.

Delle obbligazioni del mandante.

1998. Il mandante è tenuto ad eseguir le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma della facoltà che gli ha accordata.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tal facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se l'abbia promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal far tal rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto esser minori.

2000. Il mandante deve parimente far indenne il mandatario delle perdite dal medesimo sofferte per occasione delle assunte incombenze, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

2001. Il mandante deve al mandatario gl' interessi delle somme, che costui ha anticipate, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento.

2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidalmente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CA-

CAPO IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

2003. Il mandato si estingue,

Per la revocazione della proccura,

Per la rinunzia del mandatario,

Per la morte naturale o civile, per l' interdizione o per la prossima decozione, sia del mandante, sia del mandatario.

2004. Il mandante può, quando vuole, rivocar la procura, e costringere, se vi è luogo, il mandatario a restituirgli o la scrittura privata in cui è contenuta, o l' originale della procura, se fu consegnata in tal forma, o la copia, se è stata conservata la minuta.

2005. La revocazione della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi a' terzi i quali ignorando la revocazione abbiano trattato con lui; salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

2006. La costituzione d' un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revocazione del primo, dal giorno in cui si è a questo notificata.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tal rinunzia pregiudica il mandante, dovrà esser fatto indenne dal mandatario, eccetto quando costui sia nell' impossibilità di continuare nell' esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

2008

2008 E' valido ciò che fa il mandatario nel tempo in cui ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

2009. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo a' terzi che sono in buona fede.

2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di costui.

TITOLO XIV.

Della fidejussione.

CAPO I.

Della natura e dell' estensione delle fidejussioni.

2011. Colui che si costituisce fidejussore per un'obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempia egli medesimo.

2012. La fidejussione non può sussistere se non è valida l'obbligazione.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un'obbligazione la quale possa essere annullata in forza d'una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome è il caso della minor età.

2013. La fidejussione non può eccedere ciò ch'è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fidejussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è invalida, ma è soltanto riducibile alla misura dell' obbligazione principale.

2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di colui per lo quale si obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fidejussore.

2015. La fidejussione non si presume; dev' essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale, si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fattane al fidejussore.

2017. Le obbligazioni de' fidejussori passano ai loro eredi ad eccezione di quella relativa all' arresto personale, se mai il fidejussore vi si fosse sottoposto.

2018. Il debitore obbligato a dar fidejussione dee presentar persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelar l' oggetto dell' obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della Corte d' appello in cui deve prestarsi la sicurtà.

2019. La solvibilità d' un fidejussore non si misura altrimenti che in ragione de' suoi beni stabili, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso che il debito sia tenue.

Non

Non si valutano per tal rapporto gl' immobili litigiosi, nè quelli sopra de' quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo per la distanza della loro situazione.

2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente, o giudizialmente, sia divenuto insolvibile, se ne deve dare un altro.

Questa regola ammette eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato se non in forza d'una convenzione colla quale il creditore abbia voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

CAPO II.

Degli effetti della fidejussione.

SEZIONE I.

Dell' effetto della fidejussione tra il creditore, ed il fidejussore.

2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitor principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, qualora il fidejussore non abbia rinunciato al beneficio della escussione, o non siasi obbligato solidalmente col debitore; nel qual caso l' effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti riguardo ai debiti solidali.

2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitor principale, se non quando il fidejussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

2023. Il fidejussore che fa istanza per la escussione; deve indicare al creditore i beni del debitor principale, ed anticipar le spese occorrenti per tal' escussione.

Egli non deve indicare beni del debitor principale situati fuori del circondario del tribunale d'appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l'indicazione de' beni in conformità dell' articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è tenuto verso il fidejussore, fino alla concorrenza de' beni indicati, per l' insolvibilità del debitor principale sopraggiunta a causa di aver esso creditore differito di procedere giudizialmente.

2025. Quando più persone si sono costituiti fidejussori per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l' intero debito.

2026. Nondimeno ciascuna di esse, se non ha rinunziato al beneficio della divisione, può pretendere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fidejussori.

Quando nel tempo, in cui uno de' fidejussori abbia ottenuto la divisione, ve ne siano alcuni non solventi, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

2027.

padroni di locanda e mercanti all' ingrosso.

§. II.

De' privilegj sopra determinati mobili.

2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono,

1.° Le pigioni, ed i fitti degl' immobili, sopra i frutti raccolti nell' anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guernire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi; cioè, per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto siano per atto autentico, ovvero se, essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; (in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o il podere pel tempo che rimane sino al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto;)

E per un' annata da contarsi dal momento in cui spira l' anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o, essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa;

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazione *locative*, e per tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto;

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell' anno si pagano sul prezzo della medesima, e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli

gli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo, tanto nel primo che nel secondo caso;

Il padrone della casa o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicargli nel termine di quaranta giorni per rispetto ai mobili de' quali era fornito il podere; e nel termine di giorni quindici, per rispetto al mobile di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comperati con dilazione al pagamento, o senza;

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati;

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa o del podere, quando non sia provato che questi era informato che i mobili e le altre cose, che guarnivano la casa o il podere locato,

non

non erano di pertinenza del fittajuolo;

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione.

5.° Le somministrazioni di un locandiere sulle robe del viandante che sono state introdotte nella locanda;

6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie sulle cose che si trasportano;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui capitali dati da essi per sicurtà, e su gl'interessi che ne fossero dovuti.

SEZIONE II.

Dei privilegj sopra gl'immobili.

2103. I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono,

1.° Il venditore, sull'immobile venduto, pel pagamento del prezzo;

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente;

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l'atto dell'imprestito che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza;

3.° I coeredi sugl'immobili dell'eredità pel co-

caso di evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale di prima istanza, nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente ai lavori, che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere siano state, entro sei mesi al più dal lor compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*.

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più ch'è valuto lo stabile nel tempo dell' alienazione per effetto dei lavori fatti nel medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, e con la ricevuta degli operaj, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l' acquisto di uno stabile.

SE-

Sezione III.

De' privilegj che si estendono sopra i mobili e gl' immobili.

2104. I privilegj che si estendono sopra i mobili e gl' immobili sono quelli indicati nell' articolo 2101.

2105. Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de' quali si è fatta menzione nel precedente articolo, si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo, i pagamenti si eseguono coll' ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali ed altre indicate nell' articolo 2101;

2.° I crediti specificanti nell' articolo 2103.

Sezione IV.

De' modi, co' quali si conservano i privilegj.

2106. I privilegj sopra gl' immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla legge, ed a contar dalla data di tale iscrizione, colle sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell' inscrizione i crediti specificati nell' articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o

in parte al venditore; per tal effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d' inscrizione pel venditore e per quello che avrà prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* nel suo registro l' inscrizione de' crediti risultanti dall' atto di alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, ad oggetto di acquistare l' inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, o sopra i beni posti all' incanto, per conseguire il compenso o il pareggiamento della sua porzione, o il prezzo dell' incanto, mediante l' inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni dall' atto della divisione, o dell' aggiudicazione per incanto; durante il qual tempo non può aver luogo veruna ipoteca sui beni gravati del compenso, o aggiudicati per incanto, in pregiudizio di colui al quale è dovuto il compenso, o il prezzo.

2110. Gli architetti, appaltatori, muratori ed altri operaj impiegati per edificare, ricostruire o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia verificata, conser-

servano, mediante la doppia inscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, il loro privilegio dalla data dell' inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell' articolo 878 del titolo *delle successioni*, conservano, riguardo ai creditori degli eredi o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili dell' eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tai beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti del defunto, in pregiudizio de' creditori o legatarj.

2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti, in loro luogo e grado.

2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell' inscrizione, pe' quali non si sono osservate le condizioni dianzi prescritte a fine di conservare il privilegio, non lasciano tuttafiata di essere ipotecarj; ma l' ipoteca, relativamente ai terzi, non prende altra epoca se non che quella delle inscrizioni, le quali sieno state fatte nel modo che appresso sarà spiegato.

CAPO III.

Delle ipoteche

2114. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra gl' immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione.

E', di sua natura, indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

E' inerente ai beni ancorchè passino in altre mani.

2115. L'ipoteca non ha luogo fuorichè ne'casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116. E' legale, o giudiziale, o convenzionale.

2117. L' ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L' ipoteca giudiziale è quella che deriva dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L' ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti e de' contratti.

2118. Sono soltanto capaci d' ipoteca,

1.° I beni immobili che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni e de'loro accessorj, pel tempo della sua durata.

2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo quando passano ad un terzo.

2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, con-

concernenti le navi ed i bastimenti di mare.

Sezione Prima.

Delle ipoteche legali.

2121. I diritti ed i crediti, ai quali è attribuita l' ipoteca legale, sono,

Quelli delle donne maritate, sopra i beni de' loro mariti;

Quelli de' minori e degl' interdetti, sopra i beni de' loro tutori;

Quelli dello Stato, de' Comuni, e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

2122. Il creditore, cui compete l' ipoteca legale, può esercitar la sua ragione sopra tutti gl' immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni che appresso si esporranno.

Sezione II.

Delle ipoteche giudiziali.

2123. L' ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite sia in contraddizion delle parti, sia in contumacia, definitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare, sal-

salve le modificazioni che saranno appresso determinate.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca se non quando siano munite da un decreto del giudice, che ne ordina l' esecuzione.

Non può parimente derivar l' ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata la esecuzione da un tribunale francese; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano esser nelle leggi politiche o ne' trattati.

Sezione III.

Delle ipoteche convenzionali.

2124. Non possono contrarre ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gl' immobili che vi assoggettano.

2125. Quelli che non hanno sull' immobile altro che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risoluto in casi determinati, o ad esser rescisso, non possono contrarre se non una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione.

2126. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti durante il possesso deferitone ad altri soltanto provvisionalmente, non possono esser ipotecati, se non per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenze.

2127. L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma au-

autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca su i beni esistenti in Francia, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche o ne' trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuori di quella la quale, sia nell' atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascun degl' immobili attualmente appartenenti al debitore, su de' quali egli costituisce l' ipoteca del credito. Ciascuno de'suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno de' beni, che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura degli acquisti.

2131. Parimente nel caso che l' immobile o gl' immobili presenti, assoggettati all' ipoteca, fossero periti, o deteriorati, in modo che fossero venuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere nel momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento d' ipoteca.

2132. L' ipoteca convenzionale non è valida se la somma per cui fu convenuta non sia certa e determinata dall' atto: se il credito risultante

dall'

dall' obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l' inscrizione, della quale si parlerà appresso, se non sino alla concorrenza di un valore da lui espressamento dichiarato, e che il debitore avrà diritto di far ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L' ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell' immobile ipotecato.

Sezione IV.

De' gradi delle ipoteche fra loro.

2134. L' ipoteca sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non prende il grado, se non dal giorno dell' inscrizione fatta eseguire dal creditore su i registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni contenute nel seguente articolo.

2135. Esiste l' ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° A benefizio de' minori e degl' interdetti, sugl' immobili spettanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A benefizio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl' immobili de' loro mariti, dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pe' capitali dotali che provengono da eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se

non

non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' proprj beni alienati, se non dal giorno dell' obbligazione o della vendita.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione del presente titolo.

2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz'alcun ritardo all'officio a ciò destinato le inscrizioni sugl' immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le iscrizioni prescritte nel presente articolo, consentano, o permettano di costituirsi privilegj o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili eran soggetti all' ipoteca legale delle mogli e de' minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all'arresto personale.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d' invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministra-

strazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, il procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano.

2139. Potranno i parenti del marito, o della moglie, e quelli del minore, o, in mancanza di parenti, gli amici del medesimo, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti di età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizioni se non che sopra uno stabile, o sopra certi stabili del marito, gli altri, che non saranno indicati per l'inscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall' ipoteca per la dote della moglie, e per gli altri diritti e patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl' immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia siano stati di parere che non si faccia inscrizione se non sopra determinati immobili.

2142. Nel caso de' due articoli precedenti, il marito, il tutore, ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l' iscrizione fuorchè sugl' immobili indicati.

2143. Quando l' ipoteca non sia stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l' ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurtà sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l' ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena sicurezza a favore del minore.

La domanda si farà contra il tutore surrogato, e sarà preceduta dal parere del consiglio di famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di lei riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l' ipoteca generale costituisca sopra tutti i suoi immobili per l' assicurazione della dote, de' diritti e de' patti nuziali, venga ristretta sopra una quantità d' immobili bastanti per l' intiera conservazione de' diritti della moglie.

2145. Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, se non dopo di aver sentito il procuratore imperiale, ed in contradditorio con lui.

Nel caso che il tribunale pronunzj la riduzione dell' ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CAPO IV.

Del modo dell' iscrizione de' privilegj e delle ipoteche.

2146. Le inscrizioni si fanno nell'ufizio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all' ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando siano state eseguite fra quell' intervallo di tempo, durante il quale gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di una eredità, se l'inscrizione non siasi fatta da uno di essi se non dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia stata accettata col beneficio dell' inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un' ipoteca della stessa data, senza distinzione fra l' inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque tal differenza fosse stata indicata dal conservatore.

2148. Per fare l'inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare, al conservatore delle ipoteche, l' originale, o una copia autentica della sentenza, o dell' atto da cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche stendersi a piedi della copia del titolo;

Esse contengono,

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore,

re, la sua professione, se ne abbia, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'ufizio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata della ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo;

4.° La somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dall'inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o a' diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta, come pure la somma degli accessorj di questi capitali, e l'epoca in cui sono esigibili;

5.° L'indicazione della specie e della situazione de' beni su i quali vuol conservare il suo privilegio o la sua ipoteca.

Quest'ultima disposizione non è necessaria ne' casi d'ipoteche legali o giudiziali: per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assoggetta tutti gl'immobili compresi nel circondario dell'ufizio.

2149. Le inscrizioni da farsi su i beni di un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del medesimo, siccome si è detto nel numero secondo del precedente articolo.

2150. Il conservatore fa menzione sul suo registro del contenuto nelle note, e restituisce al richiedente tanto il titolo o la copia del titolo, quanto una delle note, a piedi della quale certifica di aver eseguita l'inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha il diritto di esser classificato per due annate soltanto, e per l'annata corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale; senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità oltre quelle conservate in vigore della prima inscrizione.

2152. E' in facoltà di colui che ha richiesta una inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, purchè n'elegga ed indichi un altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d'ipoteca meramente legale dello Stato, de' Comuni e de' pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de' minori o interdetti su i beni de' tutori, delle mogli su i beni de' mariti, saranno inscritti colla presentazione di due note, contenenti solamente,

1.° Il nome, cognome, professione, e domicilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° La natura de' diritti da conservarsi, e la somma del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza l'obbligo di fissarlo per que' diritti che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni, dal giorno

della

della loro data: cessa il loro effetto, se prima di trascorrere il detto termine non si siano rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non si è pattuito altrimenti; l'anticipazione di essi si fa dall' inscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per l'inscrizione delle quali il conservatore ha il suo regresso contra il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico del compratore.

2156. Le azioni, alle quali le inscrizioni possono dar luogo contra i creditori, saranno promosse avanti il tribunal competente, con citazione loro fatta personalmente, o all' ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte de' creditori, o di quelli presso de' quali avranno eletto il domicili.

CAPO V.

Della cancellazione e della riduzione delle inscrizioni.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate che abbian la capacità di ciò fare, o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell' uno e nell' altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono nell' ufficio del conservatore la copia legale dell' atto autentico contenente il consenso, o della sentenza.

2159. Mancando il reciproco consenso, la cancellazione deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l' inscrizione. Quando

però tale inscrizione sia stata fatta per garantia di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il preteso creditore abbiano introdotto giudizio o debbano essere giudicati in un altro tribunale; in tal caso l'istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo ultimo tribunale.

Ciò non ostante la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato, riceverà la sua esecuzione fra loro.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza esser fondata nè sulla legge, nè su di un titolo, o quando fu fatta in virtù di un titolo il quale sia o irregolare o estinto o soddisfatto, o quando i diritti di privilegio o d'ipoteca son cancellati per le vie legali.

2161. Ogni qual volta le inscrizioni ottenute da un creditore il quale, secondo la legge, abbia il diritto di farla eseguire su i beni presenti o futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal dritto, si estendano sopra fondi diversi oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti, avrà il debitore l'azione per ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tal caso si devono osservar le regole di competenza stabilite nell' articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162.

2162. Si considerano come eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo o di alcuni di essi eccede più di un terzo in beni liberi la somma de' crediti in capitali ed in legittime accessioni.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte giusta il valore dato dal creditore ai crediti i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L'eccesso in tal caso si definisce ad arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità degli eventi, e delle presunzioni di fatto, proccura di conciliare i diritti verisimili del creditore con l' interesse che ha il debitore di conservare il credito che corrisponde alla sua facoltà; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni che si posson fare con ipoteca dal giorno della loro data, quando l' evento abbia fatto montare i crediti indeterminati ad una somma maggiore.

2165. Il valor degl' immobili, che dee paragonarsi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, si determina col moltiplicar quindici volte, se gl' immobili non son soggetti a perire, e dieci volte, se vi sono soggetti, il valor della rendita risultante dalla matrice de' ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sul ruolo, secondo la proporzione ch' esiste nelle Comuni, ove son situati i beni, fra la matrice o quota, e la rendita. Non di meno

potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da' contratti di affitto non sospetti, da' processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche recenti, e da altri atti simili, e valutar la rendita colla media proporzionale su i risultati di queste diverse notizie.

CAPO VI.

Dell' effetto de' privilegj e delle ipoteche contra i terzi possessori.

2166. I creditori che han privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il diritto di essere graduati e pagati secondo l' ordine de' loro crediti o delle loro inscrizioni.

2167. Se il terzo possessore non adempia alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde render libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode de' termini e delle dilazioni accordate al debitor principale.

2168. Il terzo possessore è tenuto, nel caso anzidetto, o a pagar tutti gl' interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare, senz' alcuna riserva, l' immobile ipotecato.

2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a di lui danno l' immobile ipotecato, tren-

trenta giorni dopo l' ordine ingiunto al debitore originario, e l' intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo.

2170. Ciò non ostante, il terzo possessore che non è obbligato personalmente al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l' acquisto, quando vi restino altri immobili ipotecati per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati, e può domandarne la precedente discussione, secondo la forma stabilita nel titolo *delle fidejussioni*: durante tale discussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L' eccezione della discussione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio, o ipoteca speciale sopra l' immobile.

2172. Il rilascio del fondo per effetto dell' ipoteca può farsi da qualunque terzo possessore che non sia obbligato personalmente al debito, e che abbia la capacità di alienare.

2173. Può farsi anche dopo che il terzo possessore abbia riconosciuta l' obbligazione, o sia stato condannato in tal qualità solamente: il rilascio del fondo, finchè non siegua l' aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo pagando l' intero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all' ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Ad istanza di quello fra gl' interessati, che pre-

previene, si destina un curatore al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. I deterioramenti cagionati dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio de' creditori ipotecarj o privilegiati, dan luogo contro di lui ad un'azione per l'indennità; ma egli non può ripeter le spese ed i miglioramenti da lui fatti se non per la quantità concorrente del maggior valore, che risulta dal miglioramento.

2176. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore se non dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e, se il giudizio introdotto sia stato abbandonato per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2177. Le servitù ed i diritti reali, che competevano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne avesse il possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l'aggiudicazione contro di lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti contro de' precedenti proprietarj.

2178. Il terzo possessore che abbia pagato il debito ipotecario, o abbia rilasciato l'immobile ipotecato, o abbia sofferta la spropriazione di tale immobile, ha il regresso per esser garentito a norma della legge contra il debitor principale.

2179. Il terzo possessore che voglia render libera la sua proprietà pagando il prezzo, deve osservar le formalità che saranno stabilite nel capo VIII. del presente titolo.

Capo VII.

Dell' estinzione de' privilegj e delle ipoteche.

2180. I privilegj e le ipoteche si estinguono,

1.° Con l' estinzione dell' obbligo principale,

2.° Con la rinunzia del creditore all' ipoteca,

3.° Coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati,

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano in suo potere, col corso del tempo determinato p r la prescrizione delle azioni che producono l' ipoteca o il privilegio.

La prescrizione, riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da costui col perioeo di tempo stabilito per prescrivere il dominio ind su favore: nel caso in cui la prescrizione suppone un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su i registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore.

CAPO VIII.

Del modo di render libere le proprietà da' privilegj e dalle ipoteche.

2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl' immobili o i diritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegj e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si trovano situati.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal oggetto, ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo dimanda.

2182. La semplice trascrizione de' titoli translativi di dominio sopra il registro del conservare, non libera l'immobile da' privilegj e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore non trasferisce al compratore altro che la proprietà e le ragioni ch' egli stesso aveva sulla cosa venduta, e le trasferisce coll' impressione de' medesimi privilegj ed ipoteche di cui era gravata.

2183. Se il nuovo padrone voglia garentirsi dagli effetti delle azioni autorizzate nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto, sia prima di promuoversi l' istanza, sia dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima intimazione fattagli, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° L' estratto del suo titolo, contenente sol

tanto la data e la qualità dell' atto, il nome e
l' indicazione precisa del venditore o del donan-
te, la natura e la situazione della cosa venduta
o donata; e se si tratta di un corpo di beni,
la sola denominazione generale della tenuta e de'
distretti ne' quali si truova situata, il prezzo, e
i pesi che fanno parte del prezzo della vendita,
o la stima della cosa, se questa sia stata do-
nata;

2.° L' estratto della trascrizione dell' atto di
vendita;

3.° Un quadro in tre colonne, la prima delle
quali conterrà la data delle ipoteche e quella del-
le inscrizioni; la seconda, il nome de' creditori;
la terza, la somma de' crediti inscritti.

2184. Il compratore o il donatario dichiarerà,
col medesimo atto, ch' egli è pronto a soddisfa-
re immediatamente i debiti ed i pesi ipotecarj,
sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza
distinzione di debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo padrone ha fatta tal
notificazione nel termine stabilito, qualunque cre-
ditore, il di cui titolo è inscritto, può chiedere
che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pub-
bliche aggiudicazioni, purchè non tralasci.

1.° Che tal richiesta venga notificata al nuovo
padrone tra quaranta giorni, al più tardi, dopo
la notificazione fatta ad istanza di quest' ultimo,
aggiungendovi due giorni per ogni cinque mi-
riametri di distanza tra il domicilio eletto ed il
domicilio reale di ciaschedun creditore, che fa
la richiesta;

2.° Ch' essa contenga l' offerta del richiedente
di

di accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone.

3.° Che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine al precedente padrone, debitor principale;

4.° Che l'originale e le copie di tali atti sian sottoscritte dal creditore che fa la richiesta, o dal suo proccuratore speciale, il quale, in tal caso, è obbligato a dar copia della sua proccura;

5.° Ch'egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e de' pesi.

L'omissione di ognuna di queste formalità produce nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito secondo il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone, il quale pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di riceverlo, o facendone deposito, resta in conseguenza liberato da ogni privilegio o ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all'incanto, questa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo padrone.

Il postulante esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore a cui il creditore si è obbligato di farlo montare.

2188. L'aggiudicatario è tenuto a restituire al compratore, o al donatario, cui si è tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese legittime da colui fatte a causa del suo contratto, quelle della trascrizione su i registri del conservatore, quelle della notificazione, e quelle fatte per ottenere la nuova vendita.

2189. Il compratore o il donatario, che si mantiene nel possesso dell' immobile esposto all' incanto col rendersi maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto di aggiudicazione.

2190. Se il creditore, che ha dimandato l' incanto, desista dalla dimanda, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quando anche egli pagasse il prezzo dell' offerta, purchè ciò non si faccia coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. Il compratore che sia divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a norma del dritto contra il venditore, pel rimborso di ciò ch' eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gl' interessi di tale eccedente, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2192. Nel caso che il titolo del nuovo padrone comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri non ipotecati, siti nello stesso o in diversi circondarj degli ufizj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, compresi o non compresi in un sol corpo di affitto o di coltivazione, il prezzo di ciascun immobile sot-

sto

toposto a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo padrone per mezzo di una stima, se sia necessaria, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, esser costretto ad estendere la sua offerta, nè su i mobili, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipotecati pel suo credito, e situati nel medesimo circondario; salvo il regresso del nuovo padrone contro i suoi autori, per lo risarcimento del danno che possa soffrire, sia per la divisione de' beni contenuti nel suo acquisto, sia per quella delle coltivazioni.

CAPO IX.

Del modo da liberarsi dalle ipoteche, quando non esista inscrizione su i beni de' mariti e de' tutori.

2193. I compratori degl' immobili appartenenti a' mariti o a' tutori, quando non esistano inscrizioni su i detti immobili a causa dell' amministrazione de' tutori, o per ragion di doti, di diritti e patti nuziali a favor della donna, potranno liberarli dalle ipoteche, alle quali i dett' immobili sieno soggetti.

2194. A tal' effetto depositeranno la copia del contratto translativo del dominio debitamente collazionata, nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e faranno costare colla notificazione dell' atto, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al procuratore imperiale presso il tribunale, il deposito che han fatto,

to. L'estratto di tal contratto, esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj de' contraenti, l'indicazione della specie e della situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nella sala di udienza del tribunale; in detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl' interdetti, i parenti o gli amici, ed il procuratore imperiale, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire nell' ufizio del conservatore delle ipoteche, le inscrizioni sull' immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore assunse l'amministrazione; senza pregiudizio delle azioni che potessero aver luogo contra i mariti ed i tutori, siccome fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone, senza aver loro dichiarato che gl' immobili erano di già gravati d' ipoteche, per causa del matrimonio o della tutela.

2195. Se nel corso de' due mesi da che venne affisso l' estratto del contratto, non sia seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, de' minori o interdetti sopra gl' immobili venduti, essi passano al compratore senza alcun peso per ragion delle doti, de' diritti e patti nuziali a favor della moglie, o dell' amministrazione del tutore, e salvo il regresso, se vi è luogo, contra il marito e contra il tutore.

Se si siano fatte inscrizioni per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistano creditori anteriori i quali assorbiscano

il prezzo in tutto o in parte, il compratore è liberato dalle ipoteche per quel prezzo o per quella porzion del prezzo che ha pagato a' creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni fatte in nome delle mogli, de' minori, o interdetti, saranno cancellate, o in tutto o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, de' minori, o degl' interdetti, siano le più antiche, il compratore non potrà fare alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle dette inscrizioni, le quali avranno sempre, siccome fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell' assunta amministrazione del tutore; ed in tal caso saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

CAPO X.

Della pubblicità de' registri, e della responsabilità de' conservatori.

2196. I conservatori delle ipoteche son tenuti a consegnare a tutti coloro, che ne fanno richiesta, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni esistenti, o il certificato che non ve n' esista veruna.

2197. Sono garanti del pregiudizio risultante,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle iscrizioni richieste ne' loro ufizj;

2.° Dalla mancanza di menzione ne' loro certificati, di una o più inscrizioni esistenti, purchè, in quest' ultimo caso, l' errore non proven-

venga da indicazioni insufficienti ; che non p
tessero esser loro imputate.

2198. L' immobile, sul quale il conservatc avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane (salva la responsabilità del conservatore) libero da tali pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi graduare secondo l' ordine che loro spetta, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la guaduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l' inscrizione de' diritti ipotecarj, o di dare i certificati che sono loro richiesti, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi delle parti; a quale effetto sulla istanza del richiedente si estenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo, sia da un giudice di pace, sia da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere, o da un notajo, coll' assistenza di due testimonj.

2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, l' esibizioni che loro verran fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata, nel quale si esprimerà il numero del registro in cui sia stata anno-

notata la esibizione, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note sui registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l' ordine dell' esibizioni che saranno ad essi fatte.

2201. Tutti i registri de' conservatori devono essere in carta bollata, numerati, e cifrati in ciascuna pagina dal primo all' ultimo foglio, da uno de' giudici del Tribunale, nel cui distretto è stabilito l' ufizio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell' esercizio delle loro funzioni, a tutte le disposizioni del presente capo, sotto pena di una multa di duecento fino a mille franchi per la prima controvvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni de' depositi, le inscrizioni e le trascrizioni, si fanno sui registri, senza interruzione, senza lasciare veruno spazio in bianco, nè pure tra linea e linea, sotto pena, contra il conservatore, di mille fino a due mila franchi di multa, e del risarcimento de' danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

TITOLO XIX.

Della spropriazione forzata, e della graduazione fra i creditori.

CAPO I.

Della spropriazione forzata.

2204. Il creditore può dimandare la spropriazione, 1.° de' beni loro accessorj riputati immobili, appartenenti in proprietà al suo debitore; 2°. dell' usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura.

2205. Nondimeno, la parte indivisa di un coerede negl' immobili di una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari, prima della divisione o dell' incanto che questi possono dimandare se vogliono, o ne' quali hanno diritto d' intervenire, in conformità dell' articolo 882 del titolo *delle successioni*.

2206. Gl'immobili di un minore, anche emancipato, o di un interdetto, non possono esser posti in vendita prima della discussione de' beni mobili.

2207. Non è necessario che la discussione de beni mobili proceda la spropriazione degl' immobili posseduti per indiviso tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito sia comune fra essi, nè parimente è necessario nel caso ove le istanze giudiziali siano state da principio proposte contra un maggiore, ovvero prima dell' interdizione.

2208. Per la spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione, si procede contra il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata al debito.

Per la spropriazione degl'immobili della moglie che non sono stati posti in comunione, si procede contra il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d' intervenire con lei nel giudizio, o s' egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso che il marito e la moglie siano entrambi di età minore, o che la sola moglie sia minore, se il marito di età maggiore ricusi d' intervenire con lei nel giudizio, viene a lei destinato dal tribunale un tutore contra cui si propone l' istanza.

2209. Il creditore non può chiedere la vendita degl' immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2210. La vendita forzata de' beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non successivamente, a men che non facciano parte di una sola e medesima tenuta.

L' azione s' istituisce avanti il tribunale, nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o, in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte de' beni che produce la maggior rendita, secondo la matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti, facciano parte di una sola e medesima tenuta, si proceda alla vendita unitamente de-

degli uni e degli altri, se il debitore lo chiegga; e si fa il ragguaglio della stima sul prezzo dell'aggiudicazione, se vi ha luogo.

2212. Se il debitore pruova con iscritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera de' suoi immobili nel corso di un anno, basti al pagamento del capitale dovuto, degl' interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il debito sia in ispecie non liquidate, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all' aggiudicazione se non dopo fatta la liquidazione.

2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può procedere per la spropriazione se non dopo aver notificata al debitore la cessione.

2215. Il procedimento per la spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, eseguibile provvisoriamente, non ostante l'appellazione; ma non può farsi l' aggiudicazione se non dopo una sentenza definitiva pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato.

Non può procedersi in virtù di una sentenza profferita in contumacia, pendente il termine ad opporre.

2216. Il procedimento non può annullarsi col

 pre-

pretesto che il creditore lo abbia incominciato per una somma maggiore del suo credito.

2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl' immobili deve precedere il precetto di pagamento, fatto per mezzo di un usciere, a richiesta ed istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità del precetto, e quelle degli atti per la spropriazione, sono determinate dalle leggi sul rito civile.

CAPO II.

Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori.

2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, son regolati dalle leggi sul rito civile.

TITOLO XX.

Della prescrizione.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto, o liberarsi da un' obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2220. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2221. La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l' abbandono di un diritto acquistato.

2222. Colui che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono far valere *ex officio* la prescrizione quando non sia opposta.

2224. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti il tribunale di appello, purchè le circostanze non facciano presumere che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunziato.

2225. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzii.

2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

2227. Lo stato, gli stabilimenti pubblici, ed i Comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

CAPO II.

Del possesso.

2228. Il possesso è la detenzione o il godimento di una cosa, o di un diritto che abbiamo, o esercitiamo per noi stessi, o per mezzo di un altro, il quale lo tiene, o l'esercita in nome nostro.

2229. Per poter prescrivere è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pub-

pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2230. Si presume sempre che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si pruovi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga collo stesso titolo, quando non siavi pruova in contrario.

2232. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso nè prescrizione.

2233. Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso abile ad indurre la *prescrizione*.

Il possesso utile non *incomincia* se non quando sia cessata la violenza.

2234. Il possessore attuale il quale pruovi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la pruova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso.

CAPO III.

Delle cause che impediscono la prescrizione.

2236. Coloro che possedono in nome altrui, non possono mai prescrivere, per qualunque corso di tempo.

Il fittajuolo, il depositario, l' usufruttuario, tut-

e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla.

2237. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che tenevano la cosa altrui in forza di uno de' titoli enunciati nel precedente articolo.

2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si truovi cangiato sia per causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni che han fatte al diritto del proprietario.

2239. Coloro a' quali i fittajuoli, i depositarj, ed altri possessori a titolo precario, abbiano trasferita la cosa con un titolo traslativo di dominio, possono prescriverla.

2240. Non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

2241. Può prescriversi contra il proprio titolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescr.zione dall' obbligo che ha contratto.

CAPO IV.

Delle cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione.

SEZIONE I.

Delle cause che interrompono la prescrizione.

2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmenee, o civilmente.

2243. E' interrotta naturalmente, allorchè il possessore è privato, per più di un anno, del godimento della cosa, sia dal precedente proprietario, sia anche da un terzo.

2244. E' interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a colui, cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal giorno in cui la citazione si è fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine stabilito dalla legge.

2246. La citazione giudiziale, fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2247. Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma,

Se l'attore abbia desistito dalla sua domanda,

Se lasci perimere l'istanza,

Se venga rigettata la sua domanda.

2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di colui contra il quale era incominciata.

2249. L'interpellazione, fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno de' debitori solidali, o la ricognizione del dritto fatta da un di essi, interrompe la prescrizione contra tutti gli altri, ed anche contra i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la ricognizione fatta da que-

questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l' obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, se non per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione interamente, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l' interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi.

2250. L' interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione contra il fidejussore.

SEZIONE II.

Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.

2251. La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non corre contra i minori e gl' interdetti, salvo ciò che si è stabilito nell' articolo 2278, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

2253. Non corre fra i conjugi.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, ancorchè non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o per decreto

del

del giudice, riguardo ai beni amministrati dal marito, salvo però ad essa il regresso contra il marito.

2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre, durante il matrimonio, riguardo all' alienazione di un fondo costituito secondo la regola dotale, a tenore dell' articolo 1561 sotto il titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi degli sposi*.

2256. La prescrizione è parimente sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l' azione competente alla moglie non potesse sperimentarsi se non dopo la scelta da fare su l' accettazione o la rinunzia alla comunione;

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l' azione competente alla moglie si potesse rivolgere contra il marito.

2257. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad un' azione per causa di garantia, sino a che abbia avuto luogo l' evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo.

2258. La prescrizione non corre contra l' erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contra l' eredità.

Essa corre contra una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore.

2259.

2259. La prescrizione corre ancora duranti i tre mesi per far l' inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2260. La prescrizione si calcola a giorni, e on ad ore.

2261. Si acquista quando è compito l' ultimo giorno del termine.

SEZIONE II.

Della prescrizione di trent' anni.

1262. Tutte le azioni, tanto reali quanto personali, si prescrivono col decorso di trent' anni, senza che colui che allega tal prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.

2263. Dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore o a quelli che abbian causa da lui.

2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate ne' loro luoghi particolari.

SEZIONE III.

Della prescrizione di dieci e di venti anni.

2265. Colui che acquista in buona fede, e con giusto titolo, un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero padrone abiti nel territorio compreso sotto la giurisdizione della Corte di appello dentro del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se sia domiciliato al di fuori.

2266. Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio, e fuori del medesimo, è necessario per compiere il corso della prescrizione aggiungere a quel che manca ai dieci anni di presenza un numero di anni d'assenza, che sia doppio di quello che manca, per compiere i dieci anni di presenza.

2267. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

2268. La buona fede e sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne le pruove.

2269. Basta che la buona fede sia esistita nel tempo dell'acquisto.

2270. Dopo dieci anni, l'architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garantia delle opere in grande che han fatte o dirette.

Sezione IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

2271. Si prescrivono col decorso di sei mesi.

Le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese.

Le azioni degli osti e dei *trattori* per l'alloggio e cibi che somministrano;

Quelle degli operaj e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarj, e delle somministrazioni loro dovute.

2272. Si prescrivono col decorso di un anno,

Le azioni de' medici, chirurgi, e speziali, per le loro visite, operazioni e medicamenti;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni ch' eseguono;

De' mercanti, per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

De' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo dell' istruzione;

De' domestici stipendiati ad anno, pel pagamento del loro salario.

2273. L' azione de' patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non posson domandare di esser soddisfatti delle spese e salárj dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2274. La prescrizione ha luogo ne' casi sopra enunciati, quantunque si siano continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servigi, ed i lavori.

La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta.

2275. Non di meno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sian minori; affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2276. I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall' esecuzione della commessione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, son parimente liberati dal renderne conto.

2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni;

Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

Quelle delle pensioni per alimenti;

Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rustici;

Gl' interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò ch' è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

2278. Le prescrizioni delle quali trattasi negli ar-

articoli della presente sezione, corrono contra i minori e gl' interdetti, salvo loro il regresso contro ai tutori.

2279. Riguardo ai mobili, il possesso vale per titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può revindicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, contro colui, nelle mani del quale la truovi, salvo a costui il regresso contra quello da cui l' ha ricevuta.

2280. Se l' attuale possessore della cosa rubata, o perduta, l' abbia comprate in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il padrone originario non può farsela restituire se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

2281. Le prescrizioni che si trovano incominciate nell' epoca della pubblicazione del presente titolo saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le anzidette prescrizioni per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero più di trent' anni dall' epoca medesima, saran compiute col decorso di trent' anni.

INDICE
DEL CODICE NAPOLEONE

TITOLO PRELIMINARE.

LIBRO I.

Delle Persone.

TI-

LIBRO II.

De' beni, e delle differenti modificazioni della proprietà,

LIBRO III.

De' differenti modi co' quali si acquista la proprietà.

il

mu-

§. I.

Cap.

CODICE
NAPOLEONE
PER USO DEL REGNO
DELLE
DUE SICILIE

TITOLO III.

Dell' usufrutto, dell' uso, e dell' abitazione.

CAPO PRIMO.

Dell' usufrutto.

578. L' usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

579. L' usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell' uomo.

580. L' usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

581. Può costituirsi egualmette sopra qualunque specie di beni o mobili, o immobili.

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti dell' usufruttuario.

582. L' usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa, di cui ha l'usufrutto.

583. I frutti naturali sono quelli, che la terra produce da se stessa. Il prodotto ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli, che si ottengono con la coltura.

584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate. I frutti